Ministero della giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumento alternativi

(Pres. Prof. Francesco Paolo LUISO)

PROPOSTE NORMATIVE

E

NOTE ILLUSTRATIVE

2021

Ill.ma Sig.ra Ministra della giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia
Ministero della giustizia
Sede

Lucca, 24 maggio 2021

Signora Ministra,

in conformità al decreto ministeriale 12 marzo 2021, con il quale è stata costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia la Commissione per l'elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi, Le rassegno la presente relazione unitamente all'articolato contenente le proposte approvate dalla Commissione, frutto dell'impegno profuso da tutti i relativi componenti, nonché del prezioso ausilio dei componenti del Comitato scientifico e dei funzionari dell'Ufficio Legislativo.

* * *

§ 1. Il decreto di nomina affida alla Commissione il compito di proporre interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi, al fine di ridurre i tempi dei processi e ottenere una miglior efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Nell'adempimento del compito affidatole, la Commissione è partita dall'individuazione di quali siano le funzioni che non sono costituzionalmente proprie della magistratura, per individuare possibili aree in cui gli interventi, attualmente affidati alla magistratura, possano essere deferiti ad altri soggetti, liberando quindi la magistratura da compiti non necessari.

In questa ottica, è assorbente la considerazione che solo la giurisdizione contenziosa o, secondo altra formula, dichiarativa, non può *ex* articolo 102 Cost. essere assegnata a soggetti diversi dalla magistratura.

Al contrario, la tutela esecutiva ben può essere espletata anche dalla Pubblica Amministrazione – come dimostrano alcune procedure concorsuali attualmente esistenti – ferma rimanendo ovviamente la possibilità di rivolgersi alla giurisdizione contenziosa ove, nel corso del processo esecutivo, sorgano contestazioni relative alle attività ivi compiute. In questa direzione si è proposto di consentire al giudice dell'espropriazione immobiliare l'affidamento al delegato alla vendita di compiti ulteriori, analoghi a quelli che caratterizzano il curatore delle procedure concorsuali. Si è poi previsto che il giudice dell'esecuzione possa concedere la tutela esecutiva *ex* articolo 614-*bis* c.p.c., laddove il titolo esecutivo non sia un provvedimento di condanna. Sul punto ritorneremo nel § 4.

Analoga considerazione riguarda la giurisdizione volontaria, che solo per ragioni di opportunità è affidata alla magistratura. In questa direzione, si è proposta una norma di legge delega volta a trasferire alle amministrazioni interessate o ai notai le funzioni di volontaria

giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione.

§ 2. Nel quadro di una compiuta riforma della giustizia, non è possibile prescindere dai profili strettamente organizzativi. In questa prospettiva, l'ufficio per il processo costituisce un tassello fondamentale per aiutare il giudice che dovrà poi decidere la controversia a svolgere in modo più efficiente tutto il lavoro preparatorio alla decisione stessa. Si tratta, come dice lo stesso nome, dell'ufficio "per il processo" e non dell'ufficio "del giudice", denominazione che evoca una impropria funzione di "assistente", figura che non esiste più neppure a livello universitario.

Proprio per questa ragione, la Commissione ha stabilito che l'ufficio per il processo sia costituito anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione, ovviamente con le caratteristiche consone a questi due diversi gradi di giudizio.

§ 3. Nell'ambito delle funzioni giurisdizionalmente necessarie, la Commissione ha fatto propria la constatazione dell'equivalenza degli effetti, rispetto alla sentenza, del lodo arbitrale (articolo 824-*bis* c.p.c.) nonché, recuperando principi ben noti fin dal diritto romano e solo nel secolo scorso andati perduti, del contratto volto alla risoluzione della controversia.

Si è quindi rafforzata la appetibilità della via arbitrale, garantendo una maggior affidabilità degli arbitri come decidenti terzi ed imparziali, ed attribuendo all'arbitro – ove così abbiano stabilito le parti – il potere di pronunciare provvedimenti cautelari.

L'altro strumento equivalente, nei suoi effetti, alla giurisdizione contenziosa è l'accordo negoziale, la cui conclusione è favorita dalla mediazione e dalla negoziazione assistita.

Con riferimento alla mediazione, diversi sono i suggerimenti volti sia ad incentivarne l'utilizzazione sia a favorire il raggiungimento dell'accordo. Nella prima direzione vanno gli incentivi fiscali ed economici, l'estensione ragionata delle fattispecie di mediazione obbligatoria e il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. Nella seconda direzione la semplificazione della procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad essa della Pubblica Amministrazione.

La negoziazione assistita in materia di famiglia è stata estesa a fattispecie prima irragionevolmente escluse, come ad esempio gli accordi relativi ai figli minori nati fuori dal matrimonio.

§ 4. Passando ora ad esaminare gli interventi relativi al processo civile dichiarativo, la Commissione ha preliminarmente individuato quelli che, a suo avviso, costituiscono i relativi "tempi morti".

Si sono previste, dunque, due ipotesi alternative di modifica della fase iniziale del processo, volte ad evitare che la prima udienza si esaurisca nella concessione dei termini di

cui all'articolo 183 c.p.c. Si è poi ristrutturata la fase decisoria, anche in questo caso per evitare passaggi inutili come una udienza finalizzata solo alla precisazione delle conclusioni.

Si è estesa anche al contumace la regola per cui la mancata contestazione rende i fatti allegati dalla controparte non bisognosi di essere provati.

In materia di appello, si è eliminato il meccanismo di cui agli articoli 348-*bis* ss. c.p.c., stabilendo che le ipotesi di rigetto immediato per manifesta inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione siano comunque pronunciate con sentenza ricorribile in Cassazione, eliminando così tutti i problemi processuali che sorgono per la possibilità di impugnare in Cassazione, per vizi suoi propri, l'ordinanza di cui all'articolo 348-*ter* c.p.c.

Si è poi reintrodotta la figura del consigliere istruttore, prevista del codice di procedura civile del 1942 ed eliminata dalla riforma del 1998, riservando al collegio la decisione, che nel suo *iter* è stata uniformata a quanto previsto per il giudizio di primo grado.

Infine, è stata introdotta una norma di delega volta a rivedere le fattispecie di rinvio dal giudice di appello al giudice di primo grado.

Gli interventi relativi alla Corte di cassazione hanno riguardato essenzialmente la fusione della sesta sezione nelle sezioni ordinarie, attribuendo a queste ultime i compiti ora previsti per la sesta, evitando quindi il passaggio dalla sesta alla sezione ordinaria, ed unificando così i procedimenti decisori.

L'altra importante novità riguarda l'istituzione del c.d. rinvio pregiudiziale, in virtù del quale si potrà ottenere – a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale, e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi – una immediata pronuncia della Cassazione, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione. Si consideri, ad esempio, che per ottenere una prima sentenza della Cassazione sull'individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono stati necessari quasi sei anni, e definire *patchwork* la giurisprudenza di merito *medio tempore* apparsa è un mero eufemismo.

§ 5. Sono poi state introdotte alcune novità volte ad evitare un superfluo ricorso al processo dichiarativo. Di una di esse si è già trattato nel § 1, ove si è accennato alla possibilità che il giudice dell'esecuzione conceda la tutela esecutiva *ex* articolo 614-*bis* c.p.c., laddove il titolo esecutivo non sia un provvedimento di condanna. Nel regime vigente, infatti, essendo la pronuncia di tale provvedimento esecutivo (irrazionalmente) affidata al giudice della cognizione, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (ad esempio, un lodo o un accordo negoziale) occorre promuovere un processo dichiarativo al solo fine di ottenere un provvedimento che deve essere ascritto alla giurisdizione esecutiva.

L'altra novità prevista dalla Commissione riguarda l'introduzione di un procedimento sommario non cautelare e senza efficacia di giudicato, al fine di consentire la creazione di un titolo esecutivo anche al di fuori dei casi in cui è utilizzabile il procedimento per ingiunzione.

§ 6. Vi è poi un ultimo intervento, che in realtà costituisce un *prius* logico e cronologico di tutto quanto sopra, sia pur sommariamente, esposto. I magistrati professionali addetti al civile sono poco più di tremila. Non è possibile immaginare che la giustizia civile di sessanta milioni di persone possa essere affidata ad un magistrato ogni ventimila soggetti.

D'altro canto, è di un'evidenza cartesiana che il collo di bottiglia del processo dichiarativo è la sentenza. Qualunque miglioramento relativo al processo non sarà mai in grado di consentire al tribunale di far fronte alla domanda di giustizia. Occorre, dunque, sgravare il carico dei tribunali aumentando in modo rilevante la competenza dei giudici di pace; ciò che porterà anche ad una diminuzione del carico delle corti di appello.

La Commissione ha quindi suggerito due interventi: uno immediato, volto ad elevare la competenza per valore del giudice di pace; uno affidato ad una norma di delega, volto a stabilire se alcune delle competenze per materia del pretore, trasferite in blocco al tribunale in occasione della riforma del 1998, possano essere assegnate al giudice di pace ovvero tramutate in competenza per valore. Oggi, infatti, siamo in una situazione in virtù della quale una controversia per il pagamento di un canone di locazione di mille euro deve essere proposta al tribunale.

§ 7. Infine, la Commissione, consapevole della situazione caotica relativa alle controversie in materia di persone e famiglia, nonché della mancata sussistenza in sede processuale di quell'uguaglianza dei figli realizzata invece sul piano sostanziale, ha proposto interventi immediati che hanno ad oggetto la razionalizzazione del riparto delle competenze fra tribunale ordinario e tribunale per i minori, incidendo sull'articolo 38 disp. att. c.c., nonché l'istituzione di un controllo giurisdizionale, attualmente assente, sui provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 403 c.c.

In una dimensione più generale, si è prevista una delega volta, da un lato, a istituire un procedimento unitario per tutte le controversie in materia di persone e famiglia, sia pur ovviamente differenziato a seconda dell'oggetto del processo (diritti disponibili, diritti indisponibili, interessi del minore o dell'incapace); dall'altro lato, a istituire finalmente quel tribunale per le famiglie che consenta di realizzare, congiuntamente, sia la specializzazione del giudice, sia quella giustizia di prossimità, che in questa materia è irrinunciabile.

LUISO FRANCESCO
PAOLO GIUSEPPE
ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LUCCA
/80005260460
25.05.2021 09:33:07
UTC

NOTE ILLUSTRATIVE E PROPOSTE

I. PROPOSTE IN MATERIA DI UFFICIO PER IL PROCESSO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Normativa di riferimento. – 2. Ufficio per il processo presso tribunali e corti di appello (artt. 1-*bis* e 1-*ter*). – 2.1. Struttura delle norme. – 2.2. Attività e compiti. – 2.3. Aspetti organizzativi. – 2.4. Destinazione delle risorse finanziarie. – 3. Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione e l'Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione (artt. 1-*quater* e 1-*quinquies*).

1. Normativa di riferimento

L'ufficio per il processo (nel prosieguo, anche "UPP") trova disciplina in una serie di testi di legge e nella normativa secondaria che costituiscono un panorama particolarmente frastagliato e disomogeneo, in relazione al quale tutte le fonti si occupano di disciplinare l'istituto operante presso i tribunali di primo grado.

Le principali fonti normative che hanno delineato i contorni della struttura sono le seguenti:

- articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- decreto del Ministro della giustizia 1 ottobre 2015;
- decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- articoli 10 e 10-*bis* della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019;
- risoluzione su "[l]'ufficio per il processo oggi: esito del monitoraggio del CSM sulla istituzione e sul funzionamento dell'Ufficio per il processo negli uffici giudiziari: ruolo della magistratura onoraria e diritto transitorio", approvata dal *plenum* del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 18 giugno 2018;
- linee guida del Consiglio superiore della magistratura in data 15 giugno 2019.

La necessità di introdurre una norma specifica all'interno del disegno di legge delega sulla riforma del processo civile nasce dall'obiettivo, per un verso, di implementare gli strumenti di ausilio al giudice nell'esercizio della sua attività giurisdizionale e, per altro verso, di organizzare al meglio e secondo criteri di maggiore razionalità le risorse "complementari" agli uffici giudiziari, perseguendo anche la finalità di valorizzare e stabilizzare l'esperienza che maturerà con le risorse assunte a tempo determinato con i fondi assegnati all'Italia nell'ambito del Piano per la ripresa dell'Europa (c.d. "Recovery plan").

D'altra parte, le ultime circolari del CSM hanno reso obbligatoria la costituzione degli uffici per il processo in ogni realtà giudiziaria, ma solo per i tribunali.

Da più parti, tuttavia, è stata segnalata l'esigenza che tale struttura venga costituita sia presso le corti d'appello sia presso la Corte di cassazione.

Quanto alla costituzione dell'ufficio per il processo presso le corti d'appello anche con la partecipazione dei giudici ausiliari, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021 ha

dichiarato l'incostituzionalità degli "artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)", ritenuti in contrasto con l'articolo 106 Cost. nella parte in cui è stato previsto lo svolgimento di funzioni quali "giudici collegiali presso le corti d'appello, dove i giudici ausiliari sono strutturalmente inseriti" a comporre i collegi e assumere funzioni decisorie.

Tale decisione, che ha rinviato gli effetti della declaratoria di incostituzionalità al 31 ottobre 2025, rende ancora più necessario il recupero delle predette professionalità nell'UPP con compiti di ausilio al collegio, al presidente e ai singoli consiglieri, considerato che da tale data i giudici ausiliari non potranno più comporre i collegi né assumere funzioni decisorie.

Inoltre, si propone di integrare l'UPP con ulteriori professionalità, al pari della medesima struttura già operante presso i tribunali, con l'introduzione: dei tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; dei soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111; nonché dei neolaureati, anche con titoli di specializzazione *post lauream*.

2. Ufficio per il processo presso tribunali e corti di appello (artt. 1-*bis* e 1-*ter*)

2.1. Struttura delle norme

Gli articoli 1-*bis* e 1-*ter* contengono indicazioni precise che involgono i profili della composizione, dei compiti e dell'organizzazione dell'ufficio per il processo, recependo e riducendo a sistema il complesso delle norme richiamate e ampliandone la portata in un'ottica di espansione delle funzioni per l'UPP già operante presso i tribunali di primo grado, da estendersi anche alle corti di appello.

Inoltre, la ridefinizione dei compiti dell'UPP consente di prevedere la possibilità che, accanto a figure professionali "tradizionali" previste dalle fonti normative in vigore, venga contemplato l'ingresso nell'ufficio per il processo di personale assunto a tempo determinato con specifiche funzioni di supporto "amministrativo" ovvero che vengano reclutati altri soggetti dotati di competenze specifiche (borsisti e assegnisti di ricerca, neolaureati e specializzati, mediatori, ecc.), a cura dei dirigenti degli uffici attraverso specifiche previsioni tabellari, in attuazione dei criteri indicati dal CSM o con apposite convenzioni da stipularsi con il mondo accademico o professionale.

Per l'UPP operante presso le corti di appello, l'articolo 1-*ter* prevede che vengano inseriti nella struttura anche i giudici ausiliari, con possibilità di rinnovo alla scadenza del mandato per coloro che, debitamente formati nel corso degli anni, abbiano operato in maniera proficua, previa acquisizione di parere positivo vincolante del presidente della corte d'appello.

2.2. Attività e compiti

Si prevede che, nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, venga affidato il compito di coadiuvare uno o più giudici ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi.

In particolare, nei tribunali, i componenti dell'UPP coadiuvano l'ufficio ove sono assegnati provvedendo:

a) allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla raccolta e organizzazione dei precedenti in una banca dati aggiornata, alla selezione dei presupposti di mediabilità delle liti, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti e, limitatamente ai giudici onorari, all'attività istruttoria loro delegata dal giudice ordinario;

b) a compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione nelle udienze, il monitoraggio dei fascicoli più datati o la verifica delle comunicazioni e delle notifiche ovvero la riorganizzazione dell'agenda del giudice o del collegio.

Nelle corti d'appello, i componenti dell'UPP coadiuvano l'ufficio ove sono assegnati provvedendo:

a) allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla selezione preliminare delle cause con profili di "serialità" o con presupposti di mediabilità della lite nonché, per cause di minore complessità, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

b) alla valorizzazione e la messa a disposizione di precedenti (all'interno, per incrementare la capacità produttiva dell'ufficio e, all'esterno, per perseguire un effetto deflattivo attraverso la diffusione degli orientamenti), con compiti di organizzazione delle decisioni e, in particolare, con la creazione di una "banca dati" dell'ufficio giudiziario di riferimento.

Infine, l'ufficio per il processo fornirà supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa dell'UPP e del proprio lavoro.

2.3. Aspetti organizzativi

L'ufficio per il processo deve essere costituito quale struttura di *staff* dell'ufficio giudiziario o delle sue sezioni, con compiti ed obiettivi specifici, avendo cura di impiegare le risorse ivi assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato, definire più rapidamente i procedimenti, nonché velocizzare la risposta di giustizia.

Deve, pertanto, essere valorizzata l'assegnazione dello *staff* attribuendo al presidente di sezione o a un magistrato da questi delegato compiti di coordinamento delle attività dei singoli componenti dell'UPP, che potranno così coadiuvare il giudice o il consigliere istruttore nell'espletamento delle sue molteplici attività, anche complementari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione.

2.4. Destinazione delle risorse finanziarie

In considerazione dell'importante ruolo di *staff* di ausilio per l'attività degli uffici giudiziari e della elevata qualificazione che è richiesta ai componenti dell'UPP, al fine di assolvere al meglio i

compiti individuati dalla norma, è necessaria la previsione di adeguate risorse finanziarie da destinare al personale inserito stabilmente nell'ufficio.

I decreti delegati saranno accompagnati da un'attività di completamento sul piano organizzativo da parte del CSM e del Ministro della giustizia che, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno dare attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo in tutti gli uffici giudiziari nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti.

Inoltre, il Ministro della giustizia assicurerà che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Per la magistratura onoraria, anche in riforma e revisione del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, dovrà tenersi conto del necessario adeguamento dei parametri retributivi commisurati all'entità della prestazione e alla qualità del servizio; per il personale amministrativo, l'assunzione a tempo determinato dovrà garantire la retribuzione prevista e corrispondente all'inquadramento professionale; per i tirocinanti e gli stagisti, saranno previste borse di studio già oggetto di specifica previsione del decreto ministeriale 10 luglio 2015, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 1 ottobre 2015.

3. Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione e l'Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione (artt. 1-*quater* e 1-*quinquies*)

È da tempo acquisita la consapevolezza che il rafforzamento delle strutture organizzative degli uffici giudiziari costituisce la precondizione per il buon funzionamento delle riforme processuali.

Per questo il disegno di legge si propone di affrontare il problema della introduzione di una struttura di supporto alla Corte di cassazione per la schedatura dei ricorsi e per l'espletamento di una serie di verifiche preliminari alla decisione, tanto in ordine al ricorso, alla sua tempestività ed alla focalizzazione del suo contenuto, quanto in ordine alla verifica dello stato della giurisprudenza della Corte sui temi proposti con il ricorso.

Tenendo conto dei risultati soddisfacenti conseguiti a seguito dell'introduzione dell'ufficio per il processo nei tribunali, il disegno di legge delega prevede l'istituzione di tale ufficio anche presso la Corte di cassazione.

La finalità che tale innovazione organizzativa intende perseguire è quella di contribuire alla riduzione dei tempi di durata del processo e all'abbattimento delle pendenze, anche attraverso l'innovazione di modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle risorse tecnologiche e telematiche.

Il ruolo peculiare che la Costituzione, l'ordinamento giudiziario e il codice di procedura civile assegnano alla Corte di cassazione si riflette sui compiti assegnati all'ufficio per il processo presso la Corte. Il disegno di legge delegante li elenca con precisione: previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; provvedere alla compilazione della scheda del ricorso, indicante la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; prestare assistenza ai fini dell'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche individuando filoni tematici e per cause seriali;

prestare supporto ai magistrati della Corte nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali; raccogliere il materiale e la documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Tutti questi compiti sono destinati a svolgersi sotto la guida del presidente della sezione o dei magistrati da lui delegati.

Quanto alla dotazione organica, si prevede che dell'ufficio per il processo facciano parte giovani laureati assunti all'esito di adeguata selezione. Adeguato spazio sarà dato a coloro che, presso la Corte di cassazione o gli uffici giurisdizionali di merito, abbiano svolto con profitto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; i neolaureati, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*; potranno farne parte coloro che hanno conseguito il titolo di dottori di ricerca e/o assegnisti di ricerca, ma anche avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, attesa l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense durante il periodo di impegno presso la Corte di cassazione, vengono sospesi o cancellati dall'albo, con possibilità di reiscrizione al termine del periodo.

I decreti delegati saranno accompagnati da un'attività di completamento sul piano organizzativo da parte del CSM e del Ministro della giustizia. Si tratta di un settore nel quale giurisdizione e amministrazione si incrociano: ecco quindi che si impone, nell'ottica della leale collaborazione, uno sforzo congiunto sul piano dell'attuazione. Il disegno di legge delega prevede infatti che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti. In particolare, si stabilisce che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso le sezioni della Corte di cassazione sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Nell'ambito del perseguimento del medesimo obiettivo, il disegno di legge delega prevede l'istituzione dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione, con il compito di prestare assistenza in relazione alle attribuzioni della Procura generale relative all'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione.

Il disegno di legge delega contempla i compiti dell'ufficio per il processo: previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, prestare assistenza ai magistrati nell'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento e la formulazione delle conclusioni e delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione, sia in udienza pubblica che in camera di consiglio; effettuare ricerche e analisi su precedenti, sugli orientamenti e sulle prassi degli Uffici giudiziari di merito nelle materie e negli ambiti che formano oggetto dei ricorsi; individuare questioni che possono far promuovere il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge a norma dell'articolo 363 c.p.c.; raccogliere materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

La dotazione organica è modellata su quella prevista per l'ufficio per il processo della Corte di cassazione. Analoghe sono le disposizioni per quanto attiene all'attuazione e al completamento della disciplina del o dei decreti delegati da parte del CSM e del Ministro.

Articolo 1-*bis*

(Ufficio per il processo presso il tribunale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche della normativa di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo costituita presso i tribunali si comporrà delle seguenti professionalità:

1) la magistratura onoraria sulla base dei criteri indicati nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

2) i tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

3) i soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

4) il personale amministrativo delle cancellerie e/o quello assunto con contratto a tempo determinato;

5) i laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

6) altre possibili professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione delle sezioni, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari, da assumersi con contratto a tempo determinato;

b) nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle rispettive proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo vengono affidati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, alla selezione dei presupposti di mediabilità della lite, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti nonché all'attività istruttoria delegata dal magistrato ordinario;

2) svolgere compiti di natura più propriamente amministrativa, come la verbalizzazione delle udienze e il monitoraggio dei fascicoli più datati, delle comunicazioni e delle notifiche;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio con la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti dell'ufficio giudiziario di riferimento attraverso l'organizzazione delle decisioni giudiziali e la relativa raccolta per il tramite di banche dati in costante aggiornamento, nonché perseguire un effetto deflattivo con la diffusione degli orientamenti;

4) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del

o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso il tribunale, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;

5) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso il tribunale sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati;

c) l'ufficio per il processo deve essere costituito quale struttura di *staff* dei magistrati, in corrispondenza delle singole sezioni, con compiti e obiettivi specifici, avendo cura di impiegare le risorse ivi assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato e definire più rapidamente i procedimenti e velocizzare la risposta di giustizia.

Articolo 1-*ter*

(Ufficio per il processo presso la corte di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche della normativa di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la struttura organizzativa dell'ufficio per il processo da costituire presso le corti di appello si comporrà delle seguenti professionalità:

1) coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o economiche nonché ottenuto assegni o borse di ricerca nelle stesse discipline;

2) magistrati collocati in quiescenza da non più di tre anni;

3) avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, durante il periodo di impegno presso la corte di appello non potranno esercitare la professione legale negli uffici del distretto;

4) giudici ausiliari per le corti di appello di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che dovranno formare oggetto di separata modifica a seguito della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021.

5) tirocinanti laureati ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

6) soggetti che hanno completato lo *stage ex* articolo 37, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111;

7) laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

b) nell'ambito delle rispettive competenze e tenendo conto della specificità degli obiettivi individuati dai dirigenti degli uffici nelle rispettive proposte tabellari, ai componenti dell'ufficio per il processo vengono affidati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati ordinari e, sotto la loro direzione e coordinamento, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di questi ultimi, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, all'organizzazione delle decisioni giudiziali e alla relativa raccolta per il tramite di banche dati in costante aggiornamento, alla selezione dei presupposti di mediabilità della lite, alla predisposizione delle minute dei provvedimenti, avendo cura di impiegare le risorse ivi

assegnate per ridurre sensibilmente l'arretrato, definire più rapidamente i procedimenti e velocizzare la risposta di giustizia;

2) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso la corte d'appello nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;

3) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso le corti di appello sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Articolo 1-*quater*

(Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina di settore istitutiva dell'ufficio per il processo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, al fine di contribuire alla riduzione dei tempi di durata del processo e all'abbattimento delle pendenze, anche attraverso l'innovazione di modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle risorse tecnologiche e telematiche;

b) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione siano assegnati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, i seguenti compiti, da svolgere sotto la supervisione e secondo gli indirizzi del presidente o di magistrati da lui delegati: prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze; provvedere alla compilazione della scheda del ricorso, indicante la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici; prestare assistenza ai fini dell'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche individuando filoni tematici e per cause seriali; prestare supporto ai magistrati della Corte nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziali; raccogliere il materiale e la documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

c) prevedere che l'ufficio per il processo sia costituito presso ogni sezione e presso le sezioni unite;

d) prevedere che all'ufficio per il processo sia assegnato personale assunto a tempo determinato, all'esito di adeguata selezione, tra: coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o economiche; assegnisti di ricerca nelle stesse discipline; coloro che, presso la Corte di cassazione o gli uffici giurisdizionali di merito, abbiano svolto con profitto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, durante il periodo di impegno presso la Corte di cassazione, vengono sospesi o cancellati dall'albo, con possibilità di reiscrizione al termine del periodo; i laureati da un numero limitato di anni, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

e) prevedere che dell'ufficio per il processo facciano altresì parte: coloro che svolgono, presso la Corte di cassazione, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; personale amministrativo con competenze specifiche, anche informatiche;

f) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti;

g) prevedere che il Ministro della giustizia assicuri che la dotazione organica dell'ufficio per il processo istituito presso le sezioni della Corte di cassazione sia adeguata all'efficace assolvimento dei compiti ad esso assegnati.

Articolo 1-*quinquies*

(Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, nel decreto o nei decreti legislativi istitutivi dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione sono altresì adottate disposizioni concernenti la Procura generale presso la Corte, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione, con il compito di prestare, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico, sotto la supervisione e secondo gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dello stesso Ufficio, assistenza in relazione alle attribuzioni della Procura generale relative all'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione;

b) prevedere che all'Ufficio indicato nella lettera *a)* siano in particolare assegnati i seguenti compiti: prestare assistenza ai magistrati nell'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento e la formulazione delle conclusioni e delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione, sia in udienza pubblica che in camera di consiglio; effettuare ricerche e analisi su precedenti, sugli orientamenti e sulle prassi degli Uffici giudiziari di merito nelle materie e negli ambiti che formano oggetto dei ricorsi; individuare questioni che possono far promuovere il procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge a norma dell'articolo 363 c.p.c.; raccogliere materiale e documentazione per la predisposizione dell'Intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario;

c) prevedere che all'Ufficio indicato nella lettera *a)* sia assegnato personale assunto a tempo determinato, all'esito di adeguata selezione, tra: coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche o economiche; assegnisti di ricerca nelle stesse discipline; coloro che, presso la Procura generale o gli uffici di merito, abbiano svolto con profitto il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111; avvocati iscritti all'albo da non più di cinque anni, i quali, durante il periodo di impegno presso la Procura generale, vengono sospesi o cancellati dall'albo, con possibilità di reiscrizione al termine del periodo; i neolaureati, anche in possesso di titoli specifici *post lauream*;

d) prevedere che dell'Ufficio spoglio, analisi e documentazione facciano altresì parte coloro che svolgono, presso la Procura generale, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché unità di personale amministrativo con competenze specifiche, anche informatiche;

e) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, diano attuazione alle disposizioni del o dei decreti legislativi riguardanti l'Ufficio spoglio, analisi e documentazione della Procura generale presso la Corte di cassazione nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore dei medesimi decreti.

II. PROPOSTE IN MATERIA DI ARBITRATO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Articolo 11 disegno di legge delega AS 1662

La proposta normativa intende intervenire sulla disciplina dell'arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche ad esito del percorso compiuto dalle nostre Supreme Corti (si fa in particolare riferimento alle fondamentali pronunce Cass. SS.UU, ord. n. 24153/2013, e Corte cost., sent. n. 223/2013) che hanno sottolineato il ruolo e la natura di equivalente giurisdizionale che l'arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva, l'obiettivo perseguito è quello di una generale valorizzazione dell'istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative, anche al fine di deflazionare il contezioso giurisdizionale.

A tale scopo si ritiene in primo luogo indispensabile un rafforzamento della garanzia dell'imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell'arbitrato societario o dell'arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti. A questo proposito, dunque, si rende necessario improntare il sistema a una maggiore trasparenza, prevedendo in capo agli arbitri designati un generale obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia dell'imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti stesse. Si tratta in sostanza del c.d. *duty of disclosure* previsto a livello normativo da altri ordinamenti e già inserito nella concreta esperienza applicativa in alcuni regolamenti adottati da organismi o enti che hanno sviluppato una solida esperienza nella amministrazione dei procedimenti arbitrali. La suddetta proposta non soltanto risponde a una esigenza di sistema ricollegata al rispetto e rafforzamento dei valori di terzietà e imparzialità che devono essere propri anche della giustizia arbitrale, ma si propone altresì di rinsaldare la fiducia nell'istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono rivolgere.

Una seconda proposta di intervento è quella di riconoscere agli arbitri rituali, in presenza di specifiche condizioni, il potere di emanare provvedimenti cautelari, così attribuendo il dovuto rilievo alla linea di apertura che già era stata impressa con l'ultima riforma dell'arbitrato e la correlata modifica dell'articolo 818 c.p.c., ma che sino ad oggi era nell'ordinamento di fatto limitata al solo arbitrato societario e al potere per gli arbitri, in tale sede previsto, di disporre la sospensione cautelare delle delibere assembleari. La proposta tiene conto dei rilievi critici che dal punto di vista dogmatico sono stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari, risponde alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e completamento della tutela cautelare nell'ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il principio di effettività di quest'ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, *Factortame Ltd.*), e da ultimo intende allineare la disciplina italiana dell'arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, dunque, la proposta rende maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti e investitori stranieri.

In concreto il riconoscimento dei poteri cautelari al giudice privato viene delimitato alle sole ipotesi di previa espressa volontà delle parti, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, così rimettendo tale prerogativa alla libera e consapevole scelta dei compromittenti. A ulteriore completamento e garanzia della disciplina si prevede, in primo luogo, che resta fermo il potere cautelare del giudice ordinario anteriormente all'accettazione della nomina da parte degli arbitri e, in secondo luogo, che il controllo sull'esercizio del potere cautelare da parte degli arbitri, *sub specie* dell'istituto del reclamo, resta attribuito al giudice ordinario (per le ipotesi di vizi di cui all'articolo 829, comma 1, c.p.c., oltre che per contrarietà all'ordine pubblico). Il giudice ordinario mantiene altresì la competenza per l'eventuale fase di attuazione della misura.

Ulteriori interventi sono volti a razionalizzare la disciplina dell'arbitrato rituale. A tale scopo si prevede in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna, al fine di risolvere i contrasti interpretativi sorti sul tema; si attribuisce alle parti, nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al merito della controversia; e, da ultimo, si riduce a sei mesi il termine cosiddetto "lungo" (in mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall'articolo 327, comma 1, c.p.c. in una prospettiva di maggiore uniformazione del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di provvedimenti equivalenti.

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del quadro normativo di riferimento, si prevede di riordinare e ricollocare all'interno del codice di procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla citata riforma attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all'arbitrato societario di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di quest'ultima normativa. Il tutto prevedendo altresì la reclamabilità dell'ordinanza emanata dagli arbitri che provvede sulla richiesta di sospensione della delibera assembleare.

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale, sentenza 19 luglio 2013, n. 223, si prevede di disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio ordinario e arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi.

Articolo 11
(Arbitrato)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento di accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare avanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine c.d. lungo per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, allineandolo al termine c.d. lungo previsto per l'impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice ordinario in materia civile;

f) prevedere, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere in tale ambito la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la *translatio iudicii* tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale.

III. PROPOSTE IN MATERIA DI MEDIAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Articolo 2 disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere *a)-d)*). – 3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera *e)*). – 4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera *f)*). – 5. Contenzioso di cui all'articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera *g)*). – 6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera *h)*). – 7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere *i)-k)*). – 8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere *l)-m)*). – 9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera *n)*). – 10. Procedura di negoziazione assistita (lettera *o)*). – 11. Armonizzazione delle discipline (lettera *p)*). – 12. Abrogazione dell'articolo 10 del disegno di legge AS 1662.

1. Introduzione

Nell'ambito degli interventi volti a garantire effettività all'accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi per i cittadini e le imprese, si rivela decisiva e non prorogabile una riforma degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. Intervenire sulla complementarietà e la coesistenza delle due vie, giudiziale e stragiudiziale, significa ampliare la risposta di giustizia a beneficio degli interessati e della società intera.

La riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti che, per essere socialmente riconosciuta nei suoi valori e utilmente praticata, deve poter godere di interventi mirati e adeguati. Una riforma che persegua obiettivi di efficacia ed efficienza del sistema giustizia conduce lo *ius dicere* nella dimensione della scelta inevitabile da parte dei confliggenti in ragione dell'oggetto della controversia, della natura del rapporto, del contesto di riferimento. Si attiva la delega giudiziale dopo aver percorso la strada del confronto, del dialogo generativo di soluzioni. Considerando che l'autonomia non può essere solo promossa, ma deve essere incentivata con interventi adeguati, la riforma che contempli un sistema integrato di giustizia muove passi decisi al fine, prima di tutto, di determinare una profonda innovazione culturale, dalla formazione universitaria a quella professionale, capace di accogliere e sostenere il cambiamento.

Il legislatore promuove tali obiettivi e sostiene i cittadini, le imprese, tutti i professionisti operatori del contenzioso, nell'impiego dei metodi di composizione dei conflitti complementari alla giurisdizione, per la valorizzazione della pratica dell'autonomia privata conciliativa assistita da professionisti competenti e per l'efficacia che tale pratica produce, come già verificato, nello smaltimento dell'arretrato giudiziale, nella riduzione delle pendenze e nell'accelerazione delle procedure. Un sistema di qualità orientato alla prevenzione e alla gestione coesistenziale dei conflitti che precede o si accompagna alla giurisdizione, rendendo sostenibile il sistema della giustizia civile mediante il riequilibrio del rapporto tra domanda ed offerta, realizza l'efficienza del sistema giustizia e coniuga l'effettiva tutela dei diritti, il rafforzamento della coesione sociale ed il rilancio del sistema economico.

2. Sostegno a favore di cittadini e imprese: incentivi fiscali ed economici (lettere *a)-d)*)

Il principio di delega si propone di rafforzare gli incentivi fiscali ed economici già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prevederne di nuovi e semplificare

la loro erogazione alle parti. Nel contempo, il principio di delega prevede di riformare le spese di avvio e le indennità di mediazione, rendendo le spese del primo incontro effettivo totalmente rimborsabili tramite il riconoscimento di un credito d'imposta così come era già previsto, ma mai attuato, dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: le parti non sopporteranno alcuna duplicazione di costi per l'avvio di una procedura giudiziale nel caso di esito negativo del primo incontro di mediazione.

Il principio ha lo scopo di rafforzare e semplificare gli incentivi già previsti agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, e in parte non attuati.

Un primo criterio prevede di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro. L'intervento è necessario anche al fine di aggiornare il valore economico espresso (50.000,00 euro) alle rinnovate esigenze del sistema, nonché per esigenze di incentivazione al ricorso alla mediazione legate alle difficoltà del contesto emergenziale e nel tempo a venire. La misura è in linea con la recente normazione emergenziale che ha ampiamente fatto ricorso, in taluni settori sociali ed economici, all'utilizzo di strumenti fondamentali di sostegno. La misura incide sul Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con conseguente intervento di sistema senza ulteriore aggravio di oneri per lo Stato (cfr. l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; in attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20 rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al Fondo Unico Giustizia attribuite al predetto Ministero).

Un secondo criterio riguarda la procedura di riconoscimento del credito d'imposta prevista all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che deve essere semplificata ed estesa alle spese di assistenza dell'avvocato in mediazione e alle stesse spese di mediazione.

Un terzo criterio prevede il rimborso parziale o totale del contributo unificato già corrisposto dalle parti, a seguito di una mediazione conclusa con successo relativa alla causa in corso.

Un quarto criterio mira a risolvere il problema, già dibattuto in giurisprudenza, del riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale nella procedura di mediazione per gli aventi diritto.

Al contempo, un quinto criterio introduce il rimborso, anche sotto forma di credito d'imposta, agli organismi di mediazione per le prestazioni svolte a favore dei soggetti che beneficiano del gratuito patrocinio.

Un sesto criterio introduce un'indennità calmierata sulla base del valore della lite per lo svolgimento del primo incontro effettivo che possa essere totalmente deducibile come credito d'imposta e quindi gratuito per le parti, al fine di produrre un doppio vantaggio: il primo incontro con il mediatore si svolge effettivamente a fronte di un'indennità calmierata e totalmente deducibile dalle parti come credito d'imposta; a seguito del primo incontro, le parti possono decidere se proseguire volontariamente con ulteriori incontri di mediazione.

3. Estensione del tentativo obbligatorio di mediazione (lettera *e)*)

Secondo le statistiche del 2020 pubblicate dal Ministero della giustizia (cfr. la *slide* 12 della presentazione "Esito per tipologia di procedimento"), la suddivisione percentuale delle procedure di mediazione definite nell'anno per tipologie di ricorso sono state le seguenti:

- 87,1% nelle materie di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di cui il 12,1% di mediazioni demandate dal giudice per improcedibilità);
- 12% nelle materie in cui non è previsto il primo incontro come condizione di procedibilità;
- 0,9% di mediazioni demandate dal giudice.

Le statistiche provano che a otto anni dalla riforma del 2013, la stragrande maggioranza delle mediazioni viene avviata ancora solo nelle materie dove è previsto il primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità. La partecipazione al primo incontro di persona o in video conferenza in un luogo neutrale con l'assistenza del mediatore e degli avvocati si è rivelato lo strumento più efficace affinché le parti possano prendere una decisione informata e consapevole sulla prosecuzione della procedura.

Sulla base delle statistiche riportate e per dare seguito alle linee programmatiche della Ministra della giustizia a proposito della mediazione preventiva rispetto alla possibile esplosione del contenzioso, nonché tenendo presente che attualmente le materie in cui vige il primo incontro di mediazione quale condizione di procedibilità sono pari solo a circa il 15% di tutto il contenzioso civile, il principio di delega mira a estendere l'obbligatorietà del tentativo alle materie indicate, che per la natura del rapporto controverso, in considerazione delle risultanze statistiche e delle rilevazioni effettuate nell'ambito di progetti distrettuali, e per il sostegno diffuso che la proposta incontra presso gli operatori risultano particolarmente compatibili con la negoziazione del conflitto guidata dal professionista mediatore e con la presenza indispensabile degli avvocati. Il principio di delega prevede un'estensione della partecipazione ad un primo incontro di mediazione alle controversie relative a contratti di durata, per i quali si prevede una consistente crescita del contenzioso a causa delle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia.

Il principio di delega ribadisce la necessità di realizzare un attento monitoraggio dei risultati statistici e un'opportuna verifica tra cinque anni, ossia nel 2026, anno di conclusione dell'introduzione delle riforme.

Gli incentivi economici previsti a favore delle parti per l'indennità corrisposta all'organismo di mediazione e per l'assistenza legale per lo svolgimento del primo incontro di mediazione evitano qualsiasi duplicazione di costi in caso di esito negativo del tentativo di mediazione.

4. Contenzioso in materia di circolazione stradale e negoziazione assistita (lettera *f)*)

Considerato lo scarsissimo rilievo che ha avuto la negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie in materia di circolazione stradale, il principio indirizza verso la facoltatività del ricorso a tale procedura.

5. Contenzioso di cui all'articolo 409 c.p.c.: mediazione e negoziazione assistita (lettera *g)*)

La gestione stragiudiziale delle controversie di lavoro è particolarmente utile e necessaria non solo in chiave deflattiva, ma proprio nel comune interesse delle parti di conseguire certezze in tempi

brevi, anche sul piano del corrispettivo economico. Consentire ai datori di lavoro e ai lavoratori, assistiti dai rispettivi avvocati, di ricercare l'accordo in sede negoziale e laddove necessario con l'ausilio del mediatore, terzo imparziale, mira a tutelare tutte le parti della controversia. La funzionalità e rapidità dei percorsi complementari alla giurisdizione riduce le possibilità di inasprimento dei conflitti, la cui valenza trascende i casi singoli e appare particolarmente auspicabile in un periodo di difficoltà e potenziale crescita delle tensioni sociali. La misura è coerente con l'obiettivo perseguito dalla delega, insieme alla maggiore efficienza del processo civile.

6. Potenziamento della mediazione demandata dal giudice (lettera *h)*)

Una concreta risposta al bisogno di indirizzare la spesa pubblica verso l'introduzione di interventi che incentivino l'efficacia del servizio giustizia per produrre un risparmio economico e ingenerare un meccanismo virtuoso di fiducia dei consociati è l'inserimento stabile nell'ufficio per il processo di nuovo personale qualificato con il compito di collaborare allo studio della controversia, di predisporre i provvedimenti giudiziali, di affiancare il giudice in vista di una gestione differenziata del contenzioso, mediante il ricorso alla mediazione demandata nonché ad altre forme di risoluzione consensuale della controversia. Gli esiti della sperimentazione condotta in alcuni tribunali del territorio nazionale, che prevedeva l'affiancamento dei giudici da parte di laureati esperti nella valutazione di mediabilità della causa, dimostrano che la mediazione demandata dal giudice ha prodotto un significativo effetto deflattivo del processo e un conseguente notevole risparmio sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda di giustizia, atteso che numerosi processi sono stati interrotti o non sono stati avviati in ragione della acquisizione crescente di competenze negoziali da parte degli avvocati e dei consociati.

Il principio prevede: un primo criterio secondo cui dovranno risultare tracciabili attraverso il Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) i provvedimenti giudiziali che demandano alla mediazione al fine del componimento della lite, utili anche al fine della valutazione di professionalità del giudice; un secondo criterio che mira a stimolare l'utilizzo adeguato di tale strumento, prevedendo la possibilità di attivare in tutti i tribunali, con il coordinamento del Ministero della giustizia, protocolli con enti territoriali anche sulla base di progetti già realizzati e monitorati.

7. Semplificazione della procedura di mediazione (lettere *i)-k)*)

L'esperienza applicativa del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a dieci anni dalla sua entrata in vigore, ha consentito di maturare delle importanti riflessioni sull'efficacia dell'attuale modello di mediazione e sui possibili correttivi. Alla luce dell'esperienza degli ultimi anni, vi sono due aspetti principali che potrebbero essere opportunamente rivisti, nell'ottica di implementare l'effettività e l'efficacia della mediazione e, in particolare: il primo incontro di mediazione, unico passaggio concretamente obbligatorio nell'attuale sistema riformato, deve essere reso comunque effettivo; la presenza personale delle parti deve essere espressamente contemplata, senza possibilità di delega all'avvocato, fatti salvi comprovati motivi. La Corte di cassazione, intervenuta recentemente sull'attuale modello di mediazione con la sentenza n. 8473/2019, ha riconosciuto che, allo stato delle previsioni attuali, pur essendo menzionata la partecipazione personale delle parti, le stesse possono conferire al proprio avvocato una procura speciale e sostanziale per essere rappresentate in mediazione.

In forza delle argomentazioni appena svolte, il principio propone un primo criterio relativo alla ridefinizione del primo incontro di mediazione, al fine di renderlo comunque effettivo, con un'indennità calmierata. Invero, l'effettività del primo incontro di mediazione rafforza l'efficacia della mediazione e la consapevole scelta delle parti di procedere nei successivi incontri, preservando il rispetto della Costituzione. Celebrato il primo incontro effettivo, supportato dagli incentivi economici sopra indicati, le parti sono libere di avvalersi dell'attività del mediatore per la possibile prosecuzione della procedura.

Un secondo criterio riguarda la previsione della partecipazione personale delle parti agli incontri di mediazione e dell'assistenza obbligatoria degli avvocati. La partecipazione personale delle parti è una prerogativa essenziale per un efficace svolgimento della mediazione, in quanto la dinamica negoziale deve inevitabilmente coinvolgere i soggetti su cui ricadono gli effetti sostanziali di un possibile accordo. Al fine di favorire la partecipazione personale delle parti, è opportuno pertanto esplicitare che la possibilità di delega deve essere limitata ai casi di impossibilità alla comparizione personale e su procura speciale sostanziale affidata a un soggetto che deve essere a conoscenza dei fatti e degli interessi della parte.

Un terzo criterio riguarda la mediazione svolta telematicamente. Le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento disposte per l'emergenza sanitaria Covid-19 hanno favorito lo sviluppo della mediazione in videoconferenza, che potrà essere utilmente praticata anche in futuro, soprattutto laddove vi siano esigenze di contenimento di tempi e costi a causa della distanza delle parti o degli avvocati. È opportuno valutare la stabilizzazione delle disposizioni emergenziali (cfr. l'articolo 83, commi 20-*bis* e 20-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, c.d. "Decreto Cura Italia") emanate per lo svolgimento della mediazione in via telematica, con un'adeguata previsione all'interno del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche attraverso un'ulteriore semplificazione delle modalità di firma delle parti con sistemi OTP.

Un quarto criterio è relativo ai provvedimenti conseguenziali alla inottemperanza degli obblighi con particolare riferimento alle sanzioni. Il principio prevede la revisione della disciplina delle conseguenze processuali legate alle ipotesi di mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione o di mancata accettazione della proposta, anche con riferimento alla disciplina delle spese processuali ed alle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c.

Un quinto criterio prevede la precisazione sull'onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l'obbligo a carico dell'opposto nella mediazione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Dopo un lungo contrasto giurisprudenziale, all'indomani della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 19596/2020, è opportuno recepire tale principio in via normativa, anche per evitare ulteriori contrasti già manifestatisi.

Un sesto criterio concerne la possibilità che il mediatore possa, nelle controversie che presentano complessi profili tecnici, anche su istanza di parte, avvalersi di esperti tecnici iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il principio dovrebbe guidare la disciplina della consulenza tecnica in mediazione (CTM) prodotta da un professionista neutrale (notaio, ingegnere o medico legale) affinché possa essere utilizzata con il consenso delle parti, espresso al momento della nomina, nell'eventuale giudizio successivo alla mediazione, da un lato evitando la

duplicazione di attività e spese, riducendo così i tempi e i costi del processo, dall'altro favorendo l'accordo fra le parti sulla base della valutazione del consulente.

8. La Pubblica Amministrazione in mediazione (lettere *l)-m)*)

La giurisprudenza ha energicamente stigmatizzato la tendenza, diffusasi presso le pubbliche amministrazioni, di sottrarsi al procedimento di mediazione, trincerandosi dietro il timore che l'eventuale partecipazione potrebbe cagionare un danno erariale.

Segnatamente, gli enti pubblici tendono a disertare le procedure di conciliazione, ancorché ritualmente convocate, persino nei casi di mediazione disposta *iussu iudicis*. Simile atteggiamento, di regola, viene seccamente argomentato alla stregua di quanto suggerito nella circolare n. 9 del 10 agosto 2012, emanata dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione. Talvolta, si aggiunge il timore del funzionario di incorrere in una responsabilità erariale della quale, nella maggior parte dei casi, non vengono identificati gli esatti contorni e le causali.

Tali considerazioni, già opinabili, sono superate a seguito dell'approvazione dell'articolo 21, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che interviene sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l'area dei pregiudizi risarcibili subiti dall'Amministrazione in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. In particolare, la novella interviene sia sul dolo che sulla colpa grave con l'espresso intento di scongiurare la c.d. paura della firma del funzionario pubblico. È piuttosto evidente come questa tipologia di timori, prima che infondati, si radichino su una grave contraddizione. Infatti, se la legge impone degli obblighi a tutti i soggetti giuridici, senza alcuna eccezione per gli enti pubblici, obblighi nella specie consistenti nella seria e cooperativa partecipazione alla mediazione, allora non è certo il loro assolvimento, ma, al limite, la loro evasione, a poter astrattamente generare, in capo all'autore della scelta, una responsabilità di natura erariale. Ogni rischio di responsabilità astrattamente derivante dalle attività compiute nel procedimento di conciliazione deve essere prevenuto dal delegato dell'ente pubblico tramite la preventiva concertazione con l'organo apicale dei margini entro i quali un eventuale accordo amichevole potrebbe essere stipulato. D'altronde, la giurisprudenza contabile ha costantemente ribadito la perfetta compatibilità fra il modulo della transazione e lo statuto dell'azione amministrativa, a condizione che la situazione giuridica controversa sia disponibile e che l'atto dispositivo sia compiuto da soggetto all'uopo legittimato.

Nell'ottica di favorire la partecipazione al procedimento di mediazione da parte della P.A. e nel solco della recente normativa emergenziale del c.d. scudo erariale, pur non essendo necessario uno scudo erariale della P.A. o del singolo funzionario in ragione dei citati criteri ermeneutici, si rivela necessario redigere un'apposita disposizione normativa che integri il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, fondata sul paradigma dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

9. Formazione e sistema di accreditamento e controllo (lettera *n)*)

Il principio costituisce il necessario presupposto per elevare la qualità del servizio di mediazione nella consapevolezza che a tal fine occorre, da un canto, rinnovare e rafforzare la formazione iniziale e permanente dei professionisti e degli operatori del sistema e, dall'altro, avviare la revisione dei criteri per l'accreditamento degli organismi di mediazione, dei mediatori, degli enti di formazione e dei formatori, con il conseguente adeguamento anche del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 (nel solco tracciato dall'articolo 4 della Direttiva

2008/52/CE). In particolare, nella revisione dei programmi occorrerà prendere in considerazione i requisiti minimi di formazione per i mediatori indicati dal CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) e, per il potenziamento dei requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, si dovranno recepire i principi del Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione (documento approvato dall'Assemblea plenaria del CEPEJ del Consiglio d'Europa nel dicembre del 2018 con l'obiettivo di promuovere l'armonizzazione europea dei servizi di mediazione). Il perseguimento degli obiettivi di qualità ed efficacia dovrà inoltre essere coordinato con la formazione in ambito universitario al fine di arricchire la preparazione del giurista con una cultura della soluzione dei conflitti pacifica e co-esistenziale.

Il principio mira alla revisione dei percorsi formativi teorici e pratici per i mediatori, ma anche alla istituzione di obblighi formativi per i responsabili degli organismi, nonché alla previsione di percorsi formativi rivolti ad avvocati e consulenti al fine di promuovere e consolidare la cultura della mediazione; non senza individuare i criteri per l'innalzamento degli *standard* di solidità, professionalità ed efficienza richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione al fine di garantire la massima qualità nell'espletamento delle procedure di mediazione con la previsione di una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire adeguamento ai nuovi più elevati *standard*.

Inoltre, vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia costituiscono attività essenziali che richiedono una revisione ed un coordinamento della normativa vigente anche al fine di stimolare ed orientare le buone prassi e l'avvio di protocolli tra gli operatori.

10. Procedura di negoziazione assistita (lettera *o)*)

Il principio mira a facilitare la scelta della procedura di negoziazione anche con riferimento all'uso di modelli *standard* predisposti uniformemente.

11. Armonizzazione delle discipline (lettera *p)*)

Il complesso sistema normativo delle procedure stragiudiziali di composizione delle liti necessita di un intervento di riordino di tutte le discipline che sono entrate nell'ordinamento giuridico in tempi diversi e in fasi distinte dello sviluppo della cultura degli strumenti complementari alla giurisdizione. Il principio mira, pertanto, all'armonizzazione delle normative favorendone la raccolta in un unico Testo Unico che risponda a criteri di uniformità, chiarezza e semplificazione nell'interesse dei destinatari.

12. Abrogazione dell'articolo 10 del disegno di legge AS 1662

Si propone la soppressione dell'articolo 10, il cui impianto non risulta coerente con le disposizioni proposte dalla Commissione in tema di strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione. In particolare, tale disposizione prevede l'introduzione di un procedimento stragiudiziale alternativo alla mediazione che, di converso, le proposte formulate intendono conservare e rafforzare.

Articolo 2

(Strumenti di risoluzione delle controversie complementari alla giurisdizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incrementare e semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, per le parti che partecipano alle procedure di mediazione con:

1) l'aumento dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17.3 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 28;

2) la semplificazione della procedura di riconoscimento del credito di imposta previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e l'incremento del relativo importo, ivi prevedendo anche il compenso dovuto all'avvocato che assiste il cliente in mediazione nei limiti previsti dai vigenti parametri professionali;

3) il rimborso totale o parziale del contributo unificato sostenuto dalle parti che concludono con l'accordo una procedura di mediazione che comporti l'estinzione del giudizio;

b) prevedere il patrocinio a spese dello Stato per le spese di assistenza legale con riferimento alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

c) prevedere il rimborso agli organismi di mediazione delle spese di mediazione non corrisposte dalle parti che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato, anche attraverso un credito di imposta in favore degli organismi per gli importi non corrisposti;

d) riformare le spese di avvio della procedura di mediazione e le indennità spettanti agli organismi di mediazione di cui ai commi 4, 5-*bis* e 7 dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, anche in relazione alle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche prevedendo una congrua indennità per lo svolgimento del primo incontro nel rispetto del principio di effettività e criteri di calcolo delle indennità per la prosecuzione della procedura oltre il primo incontro;

e) estendere la previsione della mediazione come condizione di procedibilità di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, alle controversie relative ai contratti di agenzia, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura, fatti salvi i casi per i quali la legge preveda altre procedure obbligatorie di soluzione stragiudiziale delle controversie; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo citato. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

f) escludere il ricorso obbligatorio alla negoziazione assistita nel settore della circolazione stradale;

g) prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione e alla negoziazione assistita nelle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile con gli effetti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile, senza che le stesse costituiscano condizione di procedibilità dell'azione;

h) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori e il monitoraggio delle esperienze, la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione;

i) semplificare le norme relative allo svolgimento della procedura di mediazione che dovrà essere ispirata ai principi di effettività e partecipazione personale delle parti con l'assistenza obbligatoria degli avvocati, nonché al reale confronto sul conflitto, anche qualora la mediazione sia svolta telematicamente, con previsione di provvedimenti conseguenziali alla inottemperanza agli obblighi;

j) precisazione sull'onere di attivare la mediazione a seguito dei procedimenti speciali, in particolare chiarendo definitivamente l'obbligo a carico dell'opposto nella mediazione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo;

k) prevedere che le parti possano convenire, al momento della nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 8, quarto comma, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che la relazione tecnica possa essere acquisita nel corso dell'eventuale successivo giudizio, fermo restando il potere del giudice in ordine alla sua valutazione, all'eventuale rinnovo del giuramento, all'integrazione dei quesiti;

l) prevedere e incentivare la partecipazione della Pubblica Amministrazione, anche secondo i principi già espressi nell'articolo 21, secondo comma, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

m) prevedere che in relazione al procedimento di mediazione la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono un accordo di conciliazione e che sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia da lui dolosamente voluta e che detta limitazione di responsabilità non debba applicarsi per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente;

n) riformare la disciplina sulla formazione dei mediatori e potenziare i requisiti di qualità e trasparenza degli organismi di mediazione, degli enti di formazione in mediazione, il sistema di controllo sull'attività degli organismi di mediazione e dei mediatori tramite la revisione dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, in particolare prevedendo:

1) la definizione dei requisiti minimi di solidità finanziaria, efficienza, specializzazione dell'oggetto sociale e trasparenza richiesti agli organismi di mediazione e agli di enti di formazione al fine di garantire la massima qualità del servizio di mediazione e della formazione dei mediatori;

2) la revisione dei criteri di valutazione della idoneità e degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di

formazione nonché prevedere un numero massimo di organismi di mediazione ed enti di formazione per i quali si può svolgere detta funzione;

3) la revisione della disciplina della formazione base e di aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa;

4) la revisione dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici;

5) l'aggiornamento dei formatori in mediazione affidato alle università anche in collaborazione con gli enti di formazione accreditati;

6) una disciplina transitoria con profili ad esaurimento e termini congrui per consentire l'adeguamento ai nuovi più elevati standard;

7) una nuova disciplina di vigilanza, supporto e monitoraggio anche statistico da parte del Ministero della giustizia con il supporto di esperti e la redazione di protocolli di qualità;

o) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio Nazionale Forense;

p) armonizzare la normativa in materia di mediazione con altre procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e allo scopo riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC).

ARTICOLATO

L'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è modificato come segue:

"**Articolo 20**

(Credito d'imposta)

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, un credito di imposta commisurato all'indennità stessa fino alla concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2021, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione ai procedimenti conclusi, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza di 600 euro, nel limite di spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di XX milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

III. PROPOSTE IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE: MODIFICHE AL RITO ORDINARIO IN PRIMO GRADO, APPELLO E CASSAZIONE. ULTERIORI INTERVENTI SUL RITO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articoli 2-*bis*, 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 12 disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Giudizio di primo grado. – 2. Fase introduttiva e di trattazione. – 2.1. Proposta A. – 2.2. Proposta B. – 2.3. Fase decisoria. – 3. Appello. – 4. Giudizio in Cassazione. – 4.1. Copertura organico in Cassazione. – 4.2. Rinvio pregiudiziale in Cassazione. – 5. Interventi sul codice di procedura civile. – 5.1. Articolo 37 c.p.c. (Difetto di giurisdizione) – 5.2. Competenza del giudice di pace. – 6. Articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c. – 7. Stabilizzazione della normativa emergenziale. – 8. Principio di sinteticità. – 9. Autorità amministrative indipendenti.

1. Giudizio di primo grado

Con riferimento al giudizio di primo grado e in un'ottica di semplificazione della disciplina processuale e di razionalizzazione delle risorse, si è ritenuto opportuno intervenire, anzitutto, sulle ipotesi che, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 50-*bis* c.p.c., sono attribuite alla trattazione del tribunale in composizione collegiale, prevedendo che il legislatore delegato provveda alla relativa riduzione (cfr. l'articolo 4, lettera *a)*).

L'obiettivo è di riservare la trattazione collegiale ad un numero limitato di ipotesi, che giustificano ciò esclusivamente in ragione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie.

Inoltre, sempre in un'ottica di semplificazione della disciplina processuale e dell'attività istruttoria del giudice, la delega propone di puntualizzare che l'applicazione del principio della non contestazione, già introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69, nel comma 1 dell'articolo 115 c.p.c., riguardi le controversie su diritti disponibili e di estenderlo anche all'ipotesi in cui vi sia la contumacia della parte. In questa direzione si muove la proposta di prevedere che, in materia di diritti disponibili, siano non bisognosi di prova per il giudice comunque i fatti allegati da una parte e non specificatamente contestati dalla controparte, anche laddove la non specifica contestazione sia l'effetto della contumacia.

Strettamente connessa con l'operare del principio della non contestazione è anche la questione – lasciata irrisolta dalla riforma del 2009 e fonte di divergenti orientamenti in sede applicativa – del termine entro il quale la parte possa esercitare la specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte. A questo fine la delega propone di introdurre, come regola generale, la previsione secondo cui la specifica contestazione vada effettuata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo successivo a quello in cui vi sia stata l'allegazione dei fatti in giudizio con riferimento ai quali va esercitato l'onere di contestazione.

L'estensione della non contestazione anche al contumace impone di rivedere anche la previsione attualmente contenuta nell'articolo 186-*bis* c.p.c. sull'ordinanza di condanna al pagamento delle somme non contestate, in quanto anche in questo caso attualmente si limitano gli effetti della non contestazione solo nei confronti della parte costituita. Peraltro, al fine di aprire ad una maggiore utilizzabilità pratica dell'ordinanza anticipatoria in questione, la delega sollecita a prevedere che la sua pronuncia possa riguardare qualunque oggetto della domanda (pagamento di

somme di denaro, consegna di cose mobili o rilascio di beni immobili, obblighi di fare o di non fare). In conformità a ciò un'identica soluzione viene prospettata in relazione all'ordinanza di cui all'articolo 423 c.p.c. per il processo del lavoro.

All'obiettivo di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dell'attività processuale risponde anche la prevista introduzione nel codice di procedura civile e con portata generale del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziali. Peraltro, si è ritenuto opportuno, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna, inserire nella legge delega la previsione secondo cui, per quanto riguarda gli atti di parte, la violazione di tale principio non possa comportare sanzioni di invalidità o di inammissibilità dell'atto, ma possa essere presa in considerazione dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

Sempre nell'ottica dell'accelerazione e della semplificazione del giudizio di primo grado viene conferita delega perché il legislatore delegato provveda a rinominare e adeguatamente modificare l'attuale «procedimento sommario di cognizione», introdotto negli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* c.p.c. dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, trasformandolo in un processo semplificato applicabile, come rito obbligatorio, alle controversie meno complesse. L'obiettivo della delega è di fare in modo che, ad esclusione delle controversie sottoposte a riti speciali, tutte le altre controversie civili siano sottoponibili in primo grado – a seconda della loro complessità – o al rito ordinario già esistente o a quello semplificato di nuovo conio. Ed in tale prospettiva si giustifica anche la previsione della sua collocazione nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile. In particolare, la delega prevede di rendere applicabile come rito obbligatorio il procedimento semplificato alle controversie di competenza del giudice di pace (salve le disposizioni specifiche attualmente previste dagli articoli 313, 316 e 317 del codice di procedura civile) ed a quelle, di competenza del tribunale in composizione monocratica, che comunque riguardino fatti non controversi o presentino un'istruzione basata soltanto su prove documentali o di pronta soluzione o che, secondo la valutazione del giudice, richiedano un'attività istruttoria costituenda non complessa. Questa previsione ha l'obiettivo di evitare che anche per le controversie di competenza del giudice di pace, la cui natura non complessa ne ha giustificato nel 1991 l'attribuzione al giudice onorario, e comunque per quelle non complesse davanti al tribunale in composizione monocratico debba applicarsi – come accade oggi – il processo ordinario di cognizione, di per sé pensato per controversie che presentino una maggiore complessità. E, di conseguenza, che la trattazione delle controversie di competenza del giudice di pace e di quelle meno complesse di competenza del tribunale monocratico sia improntata alla rigidità propria del rito ordinario, come accade oggi. Ciò con inevitabile risparmio dei tempi processuali, in particolare per la fase introduttiva e di trattazione del giudizio. D'altro canto, l'inserimento fra i principi di delega della previsione secondo cui tutte le controversie di competenza del giudice di pace siano sottoposte alla disciplina del rito semplificato determinerà anche la riconduzione ad un rito unitario di queste controversie, per le quali oggi è prevista sia l'applicazione del rito di cui agli articoli 311-321 c.p.c., sia l'applicazione di altri riti speciali previsti dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La stessa delega prevede anche che, laddove il giudice rilevi l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione del procedimento semplificato anche a seguito della proposizione della domanda

riconvenzionale, debba disporre d'ufficio la conversione del rito da semplificato in ordinario (o nel rito speciale), anche, se del caso, davanti al tribunale in composizione collegiale.

Quanto alla sua disciplina, essa dovrà indicare precisi termini per lo svolgimento delle difese delle parti, sia pure più brevi di quelli previsti per il procedimento ordinario, e il maturare delle relative preclusioni, evitando che l'articolazione del procedimento sia rimessa alla discrezionalità del giudice. Dovrà, inoltre, prevedere che il procedimento si concluda con sentenza appellabile entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.

La delega propone anche di prevedere che le controversie introdotte con il procedimento ordinario possano essere convertite d'ufficio dal giudice nel nuovo procedimento semplificato, ove egli ritenga che sussistano dette condizioni, e che, conseguentemente, siano modificate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali da assoggettare sempre al procedimento semplificato in questione.

Finalità acceleratorie e di semplificazione della decisione ha anche la delega al legislatore delegato ad introdurre nel libro IV del codice di procedura civile, nell'ambito delle controversie su diritti disponibili, un provvedimento sommario e provvisorio, con efficacia esecutiva, ispirato ad alcuni esempi della legislazione di altri ordinamenti (come, ad esempio, il *référé provision* di cui all'articolo 809 del *code de procédure civile* francese o il *summary judgment* di cui all'articolo 24 delle *civil procedure rules* anglosassoni) e modellato sulle fattispecie di c.d. condanna con riserva delle difese del convenuto, già prevista nel nostro ordinamento (cfr. gli articoli 1462 c.c. e 35, 648 e 665 c.p.c.). Il presupposto per la pronuncia di questo provvedimento sommario e provvisorio, infatti, è configurato dal raggiungimento della prova dei fatti costitutivi della domanda e dalla valutazione giudiziale di manifesta infondatezza delle difese del convenuto. La delega prevede, poi, che il provvedimento in questione possa essere pronunciato, con funzione anticipatoria, nel corso del processo di primo grado oppure, in via autonoma, prima dell'inizio del processo (seguendo il procedimento sommario di cui all'articolo 669-*sexies*, comma 1, c.p.c. e provvedendo alla liquidazione delle spese giudiziali) e che l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* c.p.c., e non sia comunque idonea ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 c.c.

Infine, viene conferita la delega perché il legislatore delegato provveda, in materia di compensazione delle spese giudiziali, a riformulare l'articolo 92, comma 2, c.p.c. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018 e, in materia di applicazione del meccanismo sanzionatorio di cui all'articolo 96, comma 3, c.p.c., ad introdurre criteri più chiari con riferimento sia al presupposto soggettivo, sia all'ammontare massimo della somma liquidata dal giudice a favore della controparte e della cassa ammende.

Articolo 4

(Ulteriori disposizioni in materia di processo di cognizione di primo grado)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione in composizione collegiale, tenendo conto esclusivamente dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che, in materia di diritti disponibili:

1) il giudice ponga a base della sua decisione i fatti non specificatamente contestati dalle parti;

2) la specifica contestazione dei fatti allegati dalle parti debba avvenire a pena di decadenza nel primo atto scritto difensivo successivo alla allegazione;

c) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice e, con riferimento alla sua applicazione agli atti di parte, prevedere che la sua violazione:

1) non comporti sanzioni di invalidità o di inammissibilità degli stessi;

2) rilevi ai fini della liquidazione delle spese giudiziali;

d) prevedere che:

1) l'ordinanza di cui all'articolo 186-*bis* del codice di procedura civile, ridenominata "Ordinanza di condanna per non contestazione", sia pronunciabile, nelle controversie su diritti disponibili, anche quando la non contestazione sia attribuibile alla parte non costituita in giudizio;

2) la sua applicazione sia possibile a prescindere dall'oggetto della domanda;

e) prevedere che l'attuale "Procedimento sommario di cognizione", ridenominato "Procedimento semplificato di cognizione":

1) sia inserito nel libro II del codice di procedura civile, previa abrogazione dell'attuale formulazione degli articoli 702-*bis*, 702-*ter* e 702-*quater* c.p.c.;

2) sia applicabile a tutte le controversie di competenza del giudice di pace, salve le disposizioni specifiche attualmente previste dagli articoli 313, 316 e 317 del codice di procedura civile, anche di quelle attualmente previste nel decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e attribuite alla competenza del giudice di pace;

3) sia inoltre applicabile nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attività istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sarà trattata con il rito ordinario di cognizione, anche davanti al tribunale in composizione collegiale, e che nello stesso modo si procederà ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e più ridotti di quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) sia deciso con sentenza, appellabile nei trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;

f) prevedere altresì che, ove la causa sia introdotta con il rito ordinario e sussistano le condizioni per applicare il procedimento semplificato, il giudice adito con il rito ordinario disponga che la trattazione prosegua con il procedimento semplificato;

g) prevedere che siano modificate le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, individuando i procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali da assoggettare al procedimento semplificato di cognizione, oltre a quelli di competenza del giudice di pace;

h) prevedere che, in materia di compensazione delle spese giudiziali, l'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile sia riformulato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018;

i) prevedere che la condanna di cui all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile:

1) possa essere pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito per dolo o colpa grave;

2) possa essere disposta dal giudice anche d'ufficio, a favore della controparte, per una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, per una somma non superiore nel massimo a cinque volte il contributo unificato;

j) prevedere, all'interno del libro IV del codice di procedura civile e, in particolare, nel capo III-*bis*, ridenominato "Ordinanza di condanna con riserva", che:

1) prima dell'inizio del processo di cognizione e nel corso del giudizio di primo grado, con riferimento alle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili, il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda proposta, nel caso in cui i fatti costitutivi siano provati e le difese del convenuto appaiano manifestamente infondate;

2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile e non acquisti mai efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né possa avere autorità in altri processi;

3) per la pronuncia prima dell'inizio del processo, si utilizzi il procedimento di cui all'articolo 669-*sexies*, primo comma, del codice di procedura civile e sia prevista anche la liquidazione delle spese giudiziali.

2. Fase introduttiva e di trattazione

2.1. Proposta A

La presente proposta prende le mosse dalla considerazione che la fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado, una volta fissato il mantenimento del rito ordinario accanto a quello semplificato, non postula, di per sé, nessuna modifica. È fin troppo noto che i ritardi dipendono essenzialmente dalle difficoltà organizzative e di gestione della macchina giudiziaria e, in specie, dalla sproporzione fra il volume del contenzioso e il numero dei magistrati.

In particolare, l'attuale rito di cognizione ordinario è stato più volte oggetto di modifiche normative: la sistemazione vigente ha regole e principi consolidati, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali, e costituisce un adeguato punto di equilibrio fra il sistema delle preclusioni e il diritto di difesa. Né dalla dottrina né dagli operatori giudiziari si avverte l'esigenza di un cambio di rotta: il tono delle audizioni in sede parlamentare e alcuni autorevoli contributi, agli atti della Commissione, ne danno conferma.

Sul piano sistematico, permettere che il perimetro della materia del contendere possa essere completato in una fase successiva agli atti introduttivi è coerente con la linea interpretativa delle sezioni unite della Cassazione (a partire dalla sentenza n. 12310 del 2015), che favorisce una lettura ampia della modificazione delle domande, proprio in chiave di una complessiva economia processuale e per evitare il moltiplicarsi di giudizi in relazione alla medesima vicenda sostanziale. Allo stesso modo, anche le preclusioni istruttorie devono opportunamente collocarsi in un momento posteriore, sotto il controllo del giudice. La negativa esperienza del c.d. processo societario induce a non ripetere gli errori commessi.

Il metodo delle tre memorie successive alla prima udienza consente di affrontare in modo consono le cause più complesse: vuoi soggettivamente, per la pluralità di parti convolte, vuoi oggettivamente, per l'articolazione fattuale e probatoria della fattispecie. Si ritiene che non sia da imputare a questa fase la troppo lunga durata dei processi: le cause più semplici saranno trattate con il rito semplificato o, se iniziate con quello ordinario, vi saranno convertite, mentre per quelle più complesse la corretta amministrazione della giustizia (parametro essenziale, insieme alla rapidità, per il diritto dell'Unione europea) impone un'attenzione più delicata.

Si aggiunga che il mantenimento della struttura attuale del rito va visto insieme alle notevoli e coraggiose proposte che la Commissione ha elaborato, riformando il rito (già sommario e ora) semplificato, introducendo una diversa e più radicale efficacia del principio di non contestazione, favorendo la sinteticità degli atti di causa e stabilizzando gli aspetti positivi delle nuove modalità di udienza della fase emergenziale. Che poi il rito ordinario debba mantenere caratteristiche diverse da quello semplificato, in cui le preclusioni maturano già nella fase iniziale del processo, è soluzione in linea con l'unanime opinione della Commissione di mantenere una netta distinzione fra le due forme, andando col che di diverso avviso rispetto alla soluzione prospettata nel testo originario del disegno di legge delega AS 1662.

In questo contesto, è apparso nondimeno opportuno suggerire alcune modifiche, volte ad incrementare la flessibilità della fase qui considerata, seguendo, anche in questo caso, indicazioni raccolte dai soggetti interpellati nelle audizioni.

In primo luogo, è parso bene rendere esplicito (seppure forse già ricavabile dal diritto vigente) che il giudice, quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una

questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, possa già in prima udienza avviare il processo in decisione, senza concedere le memorie. Non sono poche le situazioni che già possono essere rilevate in questo modo, sulla semplice scorta delle deduzioni assertive delle parti contenute negli atti introduttivi.

In secondo luogo, si è voluto offrire al giudice un ulteriore strumento di semplificazione, attribuendogli il potere di modulare i termini per il deposito delle memorie, fino alla metà di quelli attuali, senza altro vincolo se non quello di tenere conto delle circostanze del caso.

Il giudice, a condizione che abbia potuto studiare adeguatamente il fascicolo (ma ciò non dipende dalle regole processuali), è quindi in grado, in prima udienza, di disporre di una gamma di soluzioni diversificate, al fine della più efficace trattazione della lite: avviare subito la causa in decisione, convertire la trattazione nel rito semplificato, concedere i termini per le memorie o dimezzarli (oltre che formulare una proposta conciliativa o mandare le parti in mediazione).

L'adozione complessiva di questa proposta consente di ottenere un cospicuo risparmio di tempi processuali, pur senza diminuire il livello della difesa in giudizio, secondo i parametri dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Avviare subito la causa in decisione permette una riduzione dei tempi di giudizio che può essere stimata mediamente fino a trecento giorni, atteso che viene evitato l'espletamento di attività istruttorie che, a posteriori, si rivelano non necessarie al fine del decidere.

La facoltà di ridurre i termini per le memorie dimezzando quelli attuali, a sua volta, comporta automaticamente un risparmio fino a quaranta giorni.

Articolo 3

(Processo di cognizione di primo grado)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, che il giudice in prima udienza:

1) quando ritenga che la causa possa essere immediatamente decisa, anche su una questione pregiudiziale o preliminare, di rito o di merito, inviti le parti a precisare le conclusioni ed avvii la causa in decisione;

2) in ogni caso, ferme restando quanto al contenuto le tre memorie come previste dall'attuale articolo 183, sesto comma, del codice di procedura civile ove le parti ne richiedano la concessione, possa modulare i relativi termini da un massimo di ottanta fino ad un minimo di quaranta giorni complessivi, tenuto conto delle circostanze di causa.

2.2. Fase introduttiva e di trattazione (proposta B)

L'articolo in esame detta i principi per la revisione della fase introduttiva del giudizio di cognizione dinanzi al tribunale.

L'obiettivo è realizzare una maggiore concentrazione delle attività nell'ambito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, attraverso una revisione dei diversi snodi nei quali questa fase attualmente si svolge.

In particolare, sulla base del regime attuale, l'atto di citazione deve contenere, tra l'altro, la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni. L'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione non è invece prevista a pena di decadenza.

Specularmente, il convenuto è onerato di costituirsi venti giorni prima della udienza indicata in citazione ovvero differita ai sensi dell'articolo 168-*bis* c.p.c. soltanto ove proponga domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ovvero se intenda chiamare in causa un terzo e conseguentemente provocare il differimento dell'udienza da parte del giudice istruttore. Anche per il convenuto, dunque, l'indicazione dei mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione non è formulata a pena di decadenza.

Sulla base di tale assetto degli atti introduttivi del giudizio è costruita la prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa (articolo 183 c.p.c.), nel corso della quale l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e può, sempre se tale esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo.

Infine, se richiesto, il giudice "concede" alle parti i termini, di natura perentoria, per la precisazione e la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e per la definitiva indicazione dei mezzi di prova, anche in replica.

Conformemente al dettato normativo, la concessione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c. è, sostanzialmente, obbligatoria, potendo, per come affermato dalla giurisprudenza, essere omessa (con conseguente invio della causa in decisione) soltanto ove sussistano questioni pregiudiziali o preliminari del tutto assorbenti.

Come si vede, un sistema siffatto comporta che, al momento della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa, non sia ancora definito né il *thema decidendum* né il *thema probandum* della controversia. Conseguentemente, detta udienza si risolve, nella maggior parte dei casi, in una mera concessione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., accompagnata dal rinvio della causa ad una udienza di ammissione dei mezzi di prova, fissata, in considerazione dei ruoli gravanti sui singoli magistrati, a distanza anche di diversi mesi.

Inoltre, un siffatto sistema disincentiva, da un lato, le parti ad una reale ed informata partecipazione all'udienza e, dall'altro, il giudice ad un attento studio preliminare dei fascicoli. D'altra parte, la mancata, esatta definizione del perimetro assertivo e probatorio della causa rende difficoltoso per il giudice formulare, già in sede di prima udienza, proposte conciliative.

Il sistema proposto interviene, dunque, su tali disfunzioni, valorizzando e rendendo centrale la prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa.

Viene, infatti, previsto che l'attore debba indicare, a pena di decadenza, sin dall'atto di citazione i mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione. Parimenti, il convenuto è onerato, nella comparsa di risposta da depositarsi in epoca anteriore alla prima udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione ovvero differita dal giudice, non solo di proporre domande riconvenzionali e eccezioni non rilevabili di ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di terzi, ma anche di indicare i mezzi di prova di cui intende valersi ed i documenti che offre in comunicazione.

Sulla scorta del nuovo contenuto degli atti introduttivi delle parti, muta anche la conformazione della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa. Nel corso della stessa, le parti potranno invero precisare le domande e le eccezioni già proposte e indicare i mezzi di prova contraria.

Per gran parte del contenzioso, essendo completamente definito il *thema decidendum* ed il *thema probandum* in epoca anteriore alla prima udienza (o, comunque, definito in detta udienza), il giudice potrà anche formulare una proposta conciliativa, provvedere sulle istanze istruttorie previa eventuale formulazione del calendario del processo (che potrà essere effettivamente concordato con le parti già in udienza), invitare le parti alla discussione orale della causa, rinviare ad altra udienza per l'assegnazione della causa medesima a sentenza. Come si vede, tutte le attività oggi articolate a valle della udienza (in conseguenza dell'assegnazione dei termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c.) vengono in essa concentrate.

Una simile concentrazione non si applica esclusivamente ai giudizi che si presentino formalmente complessi.

Infatti, viene previsto che, alla prima udienza, l'attore (oltre che chiedere di essere autorizzato alla chiamata in causa di terzi, ciò che rende necessaria la fissazione di una nuova prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa) possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In tal caso, le parti potranno richiedere l'assegnazione di termini perentori per la precisazione delle domande, delle eccezioni e per l'indicazione dei mezzi di prova che siano connesse a tali domande o eccezioni ed un termine per la replica alle domande ed eccezioni modificate e per l'indicazione dei mezzi di prova contrari. In tali casi, il giudice concederà, previa verifica che la richiesta dipenda dalle domande e dalle eccezioni svolte in udienza, i termini e riserverà la decisione sui mezzi di prova: l'ordinanza potrà essere emanata nel termine di trenta giorni dalla scadenza dei termini.

La riduzione della durata dei procedimenti civili derivante dalla nuova formulazione delle norme appare significativa. Infatti, viene eliminato l'automatismo che comporta, per ogni giudizio ed a prescindere dalla complessità della controversia, l'assegnazione dei termini per il completamento dell'attività assertiva e probatoria, riservando la "appendice scritta" a valle della prima udienza ai soli casi in cui essa sia effettivamente giustificata dalla attività processuale svolta.

D'altra parte, si giunge ad una piena responsabilizzazione di tutti gli attori del processo: da un lato, dei difensori che saranno onerati della indicazione anche dei mezzi di prova sin dai primi atti del processo e della consapevole partecipazione alla prima udienza; dall'altro, dei giudici i quali, avendo già completamente chiaro il perimetro della controversia, dovranno concentrare tutte le attività processuali (studio del fascicolo, valutazione degli atti, formulazioni di proposte conciliative, ammissione dei mezzi di prova, invio della causa in decisione) nella prima udienza.

Articolo 3

(Processo di cognizione di primo grado)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'atto introduttivo abbia la forma dell'atto di citazione a comparire ad udienza fissa;

b) prevedere che, nell'atto di citazione, l'attore, oltre alle indicazioni oggi contenute nell'articolo 163 c.p.c., debba:

1) esporre, in maniera chiara e specifica, i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

2) indicare, in modo specifico ed a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende valersi ed allegare i documenti che offre in comunicazione;

3) avvertire espressamente il convenuto che la contumacia implicherà, per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili, la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda;

c) prevedere che, una volta formato il fascicolo telematico d'ufficio, la designazione del giudice istruttore avvenga sulla base di criteri automatici e predeterminati sull'applicazione dei quali ha la vigilanza il dirigente dell'ufficio che ne è responsabile;

d) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta, debba, a pena di decadenza:

1) prendere posizione, in maniera precisa e specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;

2) proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e, ove intenda chiamare un terzo in causa, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice il differimento dell'udienza nel rispetto dei termini a comparire;

3) indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

e) prevedere che, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa:

1) l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto;

2) le parti possano indicare mezzi di prova contraria;

3) il giudice formuli una proposta conciliativa; ammetta i mezzi di prova richiesti dalle parti, eventualmente provvedendo con ordinanza emanata fuori udienza e pronunziata entro trenta giorni; inviti le parti a precisare le conclusioni alla stessa udienza ovvero in altra alla quale rinvia la causa;

4) il giudice, ove la parte attrice abbia svolto domande riconvenzionali o sollevato eccezioni che siano conseguenza delle difese del convenuto, conceda, quando le parti ne

chiedano l'assegnazione e previa verifica che la richiesta dipenda dallo svolgimento di detta attività, di un termine per la precisazione delle domande, delle eccezioni e per l'indicazione dei mezzi di prova connessi a tali attività e di un ulteriore termine per la replica alle domande ed eccezioni precisate e per l'indicazione dei mezzi di prova contrari, riservando la decisione sui mezzi di prova;

5) le parti, ove il giudice disponga d'ufficio mezzi di prova, possano dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

ARTICOLATO

Articolo 163 c.p.c.

[I]. La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

[II]. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

[III]. L'atto di citazione deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;

5) a pena di decadenza, l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 e la non contestazione dei fatti allegati nell'atto di citazione.

[IV]. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'articolo 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.

Articolo 167 c.p.c.

[I]. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, formulare le conclusioni.

[II]. A pena di decadenza deve:

1) prendere posizione, in maniera precisa e specifica e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda;

2) proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione;

3) indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione.

[III]. Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Articolo 183 c.p.c.

[I]. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

[II]. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

[III]. Nell'udienza di trattazione, l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Devono indicare i mezzi di prova contraria.

[IV]. Nella medesima udienza, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari; indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione; procede al libero interrogatorio delle parti; formula una proposta conciliativa ai sensi dell'articolo 185 eventualmente fissando altra udienza per la comparizione personale delle parti. Quindi, ammette i mezzi di prova richiesti dalle

parti o vi provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza entro i successivi trenta giorni. Il giudice istruttore può invitare le parti a precisare le conclusioni alla stessa udienza ovvero in altra alla quale rinvia la causa.

[V]. Nei casi previsti dal terzo comma, ove la parte attrice abbia svolto domande riconvenzionali ovvero sollevato eccezioni, le parti possono chiedere l'assegnazione dei seguenti termini perentori:

1) un termine di trenta giorni per la precisazione delle domande, delle eccezioni e per l'indicazione dei mezzi di prova;

2) un termine di trenta giorni per la replica alle domande ed eccezioni precisate e per l'indicazione dei mezzi di prova contrari.

[VI]. Nel caso di richiesta dei termini di cui al precedente comma, il giudice, verificato che detta richiesta derivi dallo svolgimento dell'attività prevista al terzo comma, riserva di provvedere e concede i predetti termini. Con ordinanza emanata nei trenta giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine, provvede ai sensi del quarto comma.

[VII]. Nel caso in cui il giudice disponga d'ufficio, con ordinanza, mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del sesto comma.

[VIII]. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti.

2.3. Fase decisoria

La proposta di modifica della fase decisoria, da inserire nell'articolo 3 della legge delega, è incentrata sull'abrogazione del modulo tradizionale di decisione delineato dall'articolo 190 c.p.c. e sull'introduzione, sia per le cause di competenza del giudice monocratico sia per le cause di competenza del collegio, di un modello uniforme di decisione nel quale il giudice, al completamento dell'istruttoria, fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione (che per le cause nelle quali il giudice decide in composizione collegiale continuerà a celebrarsi davanti al giudice relatore), assegna un termine per il deposito telematico di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, un termine di trenta e di quindici giorni prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente; all'esito dell'udienza la causa verrà posta in decisione dal giudice, sia in composizione monocratica che in composizione collegiale, il quale depositerà la sentenza nel termine dei successivi trenta o sessanta giorni.

L'obiettivo di questo specifico intervento è quello di realizzare una semplificazione del procedimento, al tempo stesso adottando alcune misure acceleratorie dirette ad assicurare la ragionevole durata del processo, con una riduzione dei tempi processuali di almeno ottanta giorni che, peraltro, potrebbero essere maggiori nel caso di generalizzazione del modello della discussione orale, obiettivo parimenti perseguito dalla riforma.

Davanti al tribunale che decide in composizione monocratica, infatti, permane il modello della discussione orale della causa con pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo e della succinta motivazione, ma si introduce la possibilità, ove la complessità della causa lo richieda, che il giudice riservi la decisione che verrà depositata nei successivi trenta giorni, attraverso la modifica dell'articolo 281-*sexies* c.p.c. La possibilità di depositare la sentenza entro un termine successivo di trenta giorni consentirà di espandere la potenzialità del modello anche per quella parte del contenzioso più complesso, con ulteriore compressione dei tempi processuali.

Articolo 3

(Processo di cognizione di primo grado)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[…]

[*b)*] / [*f)*] prevedere che, esaurita la trattazione ed istruzione della causa:

1) nei casi in cui il giudice decida in composizione monocratica, ove non intenda procedere secondo quanto disposto nel successivo punto n. 2), inviti le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa alla stessa udienza ovvero ad altra udienza e che, al termine della discussione, pronunci sentenza dando lettura del dispositivo e della succinta motivazione ovvero, ove la complessità della causa lo richieda, con riserva della decisione che verrà depositata nei successivi trenta giorni, con contestuale modifica dell'articolo 281-*sexies* c.p.c.;

2) il giudice fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegni:

2.1. un termine perentorio fino a sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito telematico di note scritte di precisazione delle conclusioni; nonché

2.2. un termine perentorio fino a trenta e quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

3) all'udienza di rimessione della causa in decisione il giudice riservi la decisione provvedendo al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale.

[…]

3. Appello

La riforma del giudizio di impugnazione davanti alla corte d'appello è da più parti sentita come necessaria in considerazione dell'elevato carico di arretrato che, nel corso degli anni, si è accumulato in correlazione con l'aumento dei tempi processuali di definizione delle cause. È necessario, quindi, intervenire sia nella fase introduttiva, rendendo più stringenti le tecniche di formulazione dei motivi di appello, che devono peraltro rispondere ai canoni di sinteticità e chiarezza, sia nella fase di gestione delle udienze, con il ripristino della figura del consigliere istruttore (la cui nomina era prevista dall'articolo 349 c.p.c., abrogato dall'articolo 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353), davanti al quale si svolgeranno tutte le udienze di trattazione, di istruzione e di precisazione delle conclusioni, il quale ammetterà ed assumerà eventuali mezzi di prova e riferirà al collegio per l'adozione dei provvedimenti decisori, sia, infine, nella fase della decisione, ove vengono mutuati i due modelli decisori previsti per il giudizio di primo grado davanti al tribunale.

Indi, si prevede una rimodulazione dell'articolo 342 c.p.c. con una migliore enucleazione dei criteri cui deve uniformarsi l'atto di introduttivo del gravame e il mantenimento del c.d. "filtro" che, in caso di manifesta infondatezza dell'appello per motivi di merito ma anche di rito (così recependo sul punto la consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità; cfr., *ex plurimis*, Cass., sent. n. 8940/2014), consentirà al consigliere istruttore alla prima udienza di trattazione di fissare l'udienza di discussione orale della causa davanti al collegio ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c.

Significativa è anche la modifica dei presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata che diventano, per un verso, più precisi e puntuali con la sostituzione dell'inciso relativo alla "sussistenza di gravi e fondati motivi" con la "manifesta fondatezza dell'appello" e, anche in alternativa, con il presupposto legato alla "possibilità di insolvenza di una delle parti", già presente nella precedente formulazione, ma meglio precisato con riferimento al rischio che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un grave e irreparabile pregiudizio, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la decisione contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro. Per altro verso, di nuova formulazione è l'introduzione della possibilità di proporre o riproporre l'istanza *ex* articolo 283 c.p.c. anche nel corso del giudizio per motivi sopravvenuti ma con aumento della sanzione pecuniaria da comminare per i casi di inammissibilità o manifesta infondatezza.

Infine, la modifica degli articoli 350 e 352 c.p.c. prevede non solo la possibilità che già alla prima udienza, se il consigliere istruttore ritiene la causa matura per la decisione, fissi l'udienza di discussione orale davanti al collegio con lettura del dispositivo e della concisa motivazione, ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c. ovvero, ove la complessità della causa lo richieda, con riserva della decisione che verrà depositata nei successivi sessanta giorni, ma parimenti l'estensione al giudizio di secondo grado del modello decisorio previsto, dalla riforma, anche per il giudizio di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica o collegiale, con assegnazione ad opera del consigliere istruttore di un termine per il deposito telematico di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di un termine di trenta e di quindici giorni prima dell'udienza di rimessione della causa in decisione per il deposito, rispettivamente, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente; all'esito dell'udienza la causa verrà posta in decisione dal consigliere istruttore che si riserverà di riferire al collegio, con deposito della sentenza nel successivo termine di sessanta giorni.

Il riordino della fase decisoria consente non solo di uniformare il modello a quello di primo grado, ma anche un risparmio di tempi processuali, con l'obiettivo di realizzare una semplificazione del procedimento, al tempo stesso adottando alcune misure acceleratorie dirette ad assicurare la ragionevole durata del processo, con una riduzione dei tempi processuali di almeno ottanta giorni che, peraltro, potrebbero essere maggiori nel caso di generalizzazione del modello della discussione orale, obiettivo parimenti perseguito dalla riforma.

Infine, si prevede la necessità di riformulare gli articoli 353 e 354 c.p.c., escludendo ipotesi di rimessione della causa al primo giudice nei casi in cui il giudice di appello, in riforma alla sentenza del primo giudice, ritenga la causa in grado di essere decisa nel merito ovvero includendo altre ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, non previste dalle predette norme, nei casi di grave violazione del contraddittorio.

Articolo 6

(Giudizio di appello)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenere immutata la forma dell'atto introduttivo con maggiore specificità dei motivi di appello, che devono essere indicati in maniera chiara e sintetica;

b) prevedere che il provvedimento sulla improcedibilità dell'appello nei casi di cui all'articolo 348 del codice di procedura civile e il provvedimento che dichiari l'estinzione siano resi con ordinanza;

c) riformulare l'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile prevedendo che l'attuale dichiarazione di inammissibilità sia sostituita dalla dichiarazione di manifesta infondatezza dell'appello per ragioni di merito e/o di rito e che il collegio la dichiari con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

d) reintrodurre la figura del consigliere istruttore, davanti al quale dovranno svolgersi tutte le udienze di trattazione, istruzione e precisazione delle conclusioni, che ammetterà ed assumerà eventuali mezzi di prova e riferirà al collegio per l'adozione dei provvedimenti aventi carattere e portata decisoria;

e) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello prevedendo che:

1) la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza consistente, quanto alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, in gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;

2) l'istanza di cui al n. 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo l'impugnazione;

3) in caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta sia condannata con ordinanza non impugnabile al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, del codice di procedura civile, elevata nel minimo e nel massimo di quattro volte;

f) prevedere che, esaurita la trattazione e l'eventuale istruzione della causa:

1) il consigliere istruttore, ove non intenda procedere secondo quanto disposto nel successivo punto n. 2), inviti le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa fissando udienza davanti al collegio che, al termine della discussione, pronuncerà sentenza dando lettura del dispositivo e della succinta motivazione secondo

il modello previsto dall'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, qualora l'appello sia manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 348-*bis* del codice di procedura civile, manifestamente fondato o la causa sia matura per la decisione, ovvero, ove la complessità della causa lo richieda, riserverà la decisione che verrà depositata nei successivi sessanta giorni;

2) il consigliere istruttore fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegni un termine perentorio di sessanta giorni prima per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine perentorio fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;

3) all'udienza la causa venga posta in decisione e il consigliere istruttore si riservi di riferire al collegio, che provvederà al deposito della sentenza nei successivi sessanta giorni;

g) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, razionalizzando le fattispecie di rimessione della causa in primo grado.

ARTICOLATO

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 342 c.p.c. - Forma dell'appello L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-*bis*.	**Art. 342 c.p.c. - Forma dell'appello** L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: **1) l'indicazione specifica e sintetica dei motivi di appello;** 2) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) ~~l'indicazione~~ **la specifica e sintetica esposizione** delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-*bis*.

Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.	**Art. 334. Impugnazioni incidentali tardive** Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile **o improcedibile**, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia.
Art. 348. Improcedibilità dell'appello L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.	**Art. 348. Improcedibilità dell'appello** L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, **con ordinanza non impugnabile**, se l'appellante non si costituisce in termini. Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio **con ordinanza non impugnabile.**
Art. 348-*bis*. Inammissibilità all'appello. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-*quater*.	**Art. 348-*bis*. (Inammissibilità all'appello) - abrogato**
Art. 348-*ter*. Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-*bis*, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a	**Art. 348-*bis*. Pronuncia sulla manifesta infondatezza dell'appello.** All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, **ove ritenga l'appello proposto manifestamente infondato per ragioni di merito o di rito, lo** dichiara ~~inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-*bis*, primo comma, con ordinanza succintamente motivata~~

precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.	**con sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 281-*sexies***, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.	~~L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.~~ **Ove sia stata proposta l'impugnazione principale e quella incidentale, la sentenza di cui al primo comma è pronunciata solo quando entrambe le impugnazioni siano ritenute manifestamente infondate.**
Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.	~~Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.~~
Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.	Quando ~~l'inammissibilità~~ **la manifesta infondatezza** è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.	La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.
349. (Nomina dell'istruttore) - abrogato	**349. Nomina dell'istruttore.** **Il presidente designa un componente del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa.** **Il decreto è comunicato alle parti dal**

	cancelliere.
Art. 350. Trattazione. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.	**Art. 350. Trattazione.** ~~Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti;~~ Davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico. Nella prima udienza di trattazione il ~~giudice~~ **consigliere istruttore** verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello. Nella stessa udienza il ~~giudice~~ **consigliere istruttore** dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti**, ammette le prove e fissa udienza davanti a se per la relativa assunzione**. **Il consigliere istruttore, alla prima udienza, se ritiene la causa matura per la decisione o nei casi di manifesta fondatezza, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*, fissando udienza di discussione orale della causa davanti al collegio, che, al termine della discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della succinta motivazione ovvero, ove la complessità della causa lo richieda, riserva la decisione che verrà depositata nei successivi sessanta giorni.**
Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria. Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio.	**Art. 351. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria.** Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è

Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.	presentato al presidente del collegio **che, con decreto in calce al ricorso, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti a sé.** ~~Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé.~~ Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. **L'istanza può essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, qualora sia fondata, a pena di inammissibilità, su elementi sopravvenuti dopo l'impugnazione; nel caso di riproposizione dell'istanza, qualora la stessa sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta è condannata con ordinanza non impugnabile al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'articolo 283, secondo comma, elevata nel minimo e nel massimo a quattro volte.** ~~Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-*sexies*. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.~~
Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello. Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione	**Art. 283. Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello.** Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, ~~quando sussistono gravi e fondati motivi,~~ **nei casi di manifesta fondatezza dell'impugnazione o qualora ricorra il pericolo di un grave ed irreparabile**

della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.	**pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza,** ~~anche in relazione alla~~ **consistente anche nella** possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Art. 352. Decisione. Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda a norma dell'articolo 356, invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica. Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle	**Art. 352. Decisione.** Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il ~~giudice~~ **consigliere istruttore**, ove non si provveda a norma dell'articolo 356, ~~invita le parti a precisare le conclusioni e dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190;~~ **fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegna termine perentorio fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni. Assegna, altresì, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine perentorio fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente; all'udienza la causa viene posta in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio.** La sentenza è depositata in cancelleria ~~dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica~~ **nei successivi sessanta giorni**. ~~Se l'appello è proposto alla corte di appello, ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta~~

memorie di replica. Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore. La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi. Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies*.	~~al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.~~ ~~Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni; con lo stesso decreto designa il relatore.~~ ~~La discussione è preceduta dalla relazione della causa; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.~~ ~~Se l'appello è proposto al tribunale, il giudice, quando una delle parti lo richiede, dispone lo scambio delle sole comparse conclusionali a norma dell'articolo 190 e fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse medesime; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.~~ Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero **con le modalità previste dall'articolo 350, ultimo comma**.
Art. 434. Deposito del ricorso in appello. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.	**Art. 434. Deposito del ricorso in appello**. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: **1) l'indicazione chiara e sintetica dei motivi di appello;** 2) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 3) ~~l'indicazione~~ **l'esposizione chiara e sintetica** delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi allo estero.

Art. 326. Decorrenza dei termini. I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.	**Art. 326. Decorrenza dei termini.** I termini stabiliti nell'articolo precedente sono perentori e decorrono**, anche per il notificante,** dalla notificazione della sentenza, tranne per i casi previsti nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 e negli articoli 397 e 404 secondo comma, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395, o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza. Nel caso previsto nell'articolo 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti.

4. Giudizio di cassazione

Con riferimento al giudizio di cassazione, si è inteso opportuno intervenire in un'ottica di semplificazione e di accelerazione, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre i tempi di durata del processo, razionalizzando il procedimento e adeguando le modalità di risposta della Corte alle diverse tipologie di contenzioso e agli esiti prefigurati.

Risponde a questo obiettivo, innanzitutto, l'introduzione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte: una previsione, questa, che per il giudizio di cassazione merita di essere introdotta con una disposizione *ad hoc*, in considerazione non solo della centralità del ruolo della Corte di cassazione nell'ordinamento, al vertice del sistema delle impugnazioni, ma anche per le caratteristiche peculiari rivestite dalla traduzione di quel principio nel giudizio di legittimità.

In questa prospettiva, si è previsto, per un verso, che le parti redigano il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato; per l'altro verso, che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione.

Risponde ad una esigenza di chiarezza in chiave di accesso al giudizio di legittimità la perimetrazione del principio di autosufficienza del ricorso. il ricorso deve contenere la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell'atto processuale, del documento e del contratto o accodo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo. Completa questa previsione la regola secondo cui il rispetto di tale onere e di quanto previsto, in tema di deposito del ricorso, dal numero 4 dell'articolo 369 c.p.c. soddisfa il principio di autosufficienza.

Uno dei punti qualificanti delle innovazioni normative proposte è rappresentato dalla unificazione dei riti camerali, attualmente disciplinati dagli articoli 380-*bis* (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso) e 380-*bis*.1 c.p.c. (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

Si tratta di una misura destinata a dispiegare effetti tanto sul piano organizzativo, con un impiego più razionale delle risorse, quanto sotto il profilo processuale.

Si prevede, infatti, non solo la soppressione, anche nell'Ordinamento giudiziario, della sezione di cui all'articolo 376 c.p.c. e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici, ma anche l'abrogazione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* e il mantenimento di quello dettato dall'articolo 380-*bis*.1 c.p.c., con l'espressa estensione della pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

La Commissione ha inteso accompagnare questa misura di razionalizzazione con due novità significative.

La prima attiene, in generale, alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio. Per rendere più spedita la fase decisoria del procedimento in camera di consiglio, disciplinato dagli articoli 380-*bis*.1 e 380-*ter* c.p.c., si prevede che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza,

succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservarne la redazione e la pubblicazione nei sessanta giorni dalla deliberazione.

L'altra riguarda la introduzione di un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. A tal fine si prevede: che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata; che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti; che se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato e il giudice pronuncia decreto di estinzione, liquidando le spese. Questo meccanismo accelerato comporta benefici evidenti sul piano della deflazione del contenzioso e vantaggi compensativi per lo stesso ricorrente soccombente, esonerato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Un altro aspetto caratterizzante è rappresentato dalla razionalizzazione della disciplina della udienza pubblica. Si prevede che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare (laddove attualmente è richiesta la particolare rilevanza della questione). Viene elevato a quaranta giorni prima il termine entro il quale deve essere data comunicazione al pubblico ministero e agli avvocati delle parti della fissazione dell'udienza. E' introdotta la facoltà per il pubblico ministero di presentare una memoria in cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'udienza, ferma la facoltà per le parti di presentare le loro brevi memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza, sia per illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi, sia per replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero. Si prevede inoltre, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione.

Il pacchetto di misure si completa con due interventi di *restyling*, l'uno processuale, l'altro ordinamentale.

Il primo si riferisce all'adeguamento della disciplina della correzione degli errori materiali e della revocazione, prevedendosi, là dove il codice di procedura civile richiama l'articolo 380-*bis*, che la Corte pronunci nell'osservanza dell'articolo 380-*bis*.1 c.p.c.

Il secondo concerne la disciplina delle attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione dettate dall'Ordinamento giudiziario. Nella materia civile, il pubblico ministero: interviene e conclude in tutte le udienze pubbliche dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte; può formulare conclusioni scritte nei procedimenti trattati in camera di consiglio dalle sezioni unite e dalle sezioni semplici; redige requisitorie scritte e memorie nei casi previsti dalla legge.

Articolo 6-*bis*

(Giudizio innanzi alla Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre il principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte, prevedendo che:

1) le parti redigano il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato;

2) il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) specificare in che cosa consiste il principio di autosufficienza del ricorso, prevedendo che il ricorso debba contenere la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del passo dell'atto processuale, del documento e del contratto o accordo collettivo sul quale lo stesso si fonda, nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo, e stabilendo che il rispetto di tale onere e di quanto previsto dal numero 4 dell'articolo 369 del codice di procedura civile soddisfa tale principio;

c) unificare i riti camerali, attualmente disciplinati dagli articoli 380-*bis* (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso) e 380-*bis*.1 del codice di procedura civile (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice), prevedendo:

1) la soppressione, anche nell'Ordinamento giudiziario, della sezione di cui all'articolo 376 del codice di procedura civile e la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) l'abrogazione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile e il mantenimento di quello disciplinato dall'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile;

d) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dovere dichiarare l'improcedibilità del ricorso;

e) rendere più spedita la fase decisoria del procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'articolo 380-*bis*.1 e dall'articolo 380-*ter* del codice di procedura civile, prevedendo che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservarne la redazione e la pubblicazione nei sessanta giorni dalla deliberazione;

f) introdurre un procedimento accelerato, rispetto alla ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo che:

1) il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata;

2) la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;

3) se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero dal ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

g) razionalizzare la disciplina della udienza pubblica, prevedendo che la Corte vi ricorra nei casi di rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare; elevando a quaranta giorni prima il termine entro il quale debba essere data comunicazione al pubblico ministero e agli avvocati delle parti della fissazione dell'udienza; introducendo la facoltà per il pubblico ministero di presentare una memoria in cancelleria non oltre dieci giorni prima dell'udienza, ferma la facoltà per le parti di presentare le loro brevi memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza, sia per illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi, sia per replicare alle ragioni delle altre parti e alla memoria del pubblico ministero; prevedendo, quanto all'udienza di discussione, che il relatore riferisca i fatti sinteticamente, che il presidente o il relatore indichino, ove occorra, le questioni rilevanti per la decisione, e che il presidente possa fissare, se lo ritiene necessario, limiti temporali per lo svolgimento della discussione;

h) adeguare la disciplina della correzione degli errori materiali e della revocazione, prevedendo, là dove il codice di procedura civile richiama l'articolo 380-*bis*, che la Corte pronunci nell'osservanza dell'articolo 380-*bis*.1 del codice di procedura civile;

i) adeguare la disciplina delle attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione dettate dall'Ordinamento giudiziario, prevedendo che, nella materia civile, il pubblico ministero:

1) intervenga e concluda in tutte le udienze pubbliche dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) possa formulare conclusioni scritte nei procedimenti trattati in camera di consiglio dalle sezioni unite e dalle sezioni semplici;

3) rediga requisitorie scritte e memorie nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLATO

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 366 c.p.c. Contenuto del ricorso. Il ricorso deve contenere, a pena di	**Art. 366 c.p.c. Contenuto del ricorso.** Il ricorso deve contenere, a pena di

inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366-*bis*; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.	inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) ~~l'esposizione sommaria~~ **la chiara ed essenziale esposizione** dei fatti della causa; 4) **la chiara e sintetica esposizione dei** motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano~~, secondo quanto previsto dall'articolo 366-*bis*~~; 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione, **per ciascuno dei motivi, del passo** degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali **lo stesso** si fonda, **nonché del momento in cui essi sono stati depositati o si sono formati nel processo.** **Il rispetto della previsione del numero 6) del primo comma e del numero 4) dell'articolo 369 soddisfa il requisito dell'autosufficienza.** Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.
Art. 375 c.p.c. Pronuncia in camera di consiglio. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360;	**Art. 375 c.p.c. Pronuncia in camera di consiglio.** La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere: 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360, **o dichiarare**

2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata; 3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia; 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza;	**l'improcedibilità**; ~~2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;~~ ~~3) provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;~~ 2) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione; 3) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza; **4) in ogni altro caso in cui la trattazione in pubblica udienza non sia resa opportuna dalla rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare**.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi. La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza. Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma. La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha	~~La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati e vanno, pertanto, accolti entrambi, o quando riconosce di dover pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi, nonché quando un ricorso va accolto per essere manifestamente fondato e l'altro va rigettato per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per manifesta infondatezza degli stessi.~~ ~~La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica udienza.~~ ~~Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo comma, numeri 1), 4) e 5), limitatamente al regolamento di giurisdizione, e al secondo comma.~~ ~~La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.~~

definito il giudizio.	
Art. 376 c.p.c. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni. Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.	**Art. 376 c.p.c. Assegnazione dei ricorsi alle sezioni.** ~~Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice.~~ **Il primo presidente assegna i ricorsi alle sezioni unite o alla sezione semplice.** La parte, che ritiene di competenza delle sezioni unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, può proporre al primo presidente istanza di rimessione alle sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione del ricorso. All'udienza della sezione semplice, la rimessione può essere disposta soltanto su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo verbale.
Art. 377 c.p.c. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente. Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo, il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima. Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.	**Art. 377 c.p.c. Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente.** Il primo presidente, su presentazione del ricorso a cura del cancelliere, fissa l'udienza o l'adunanza della camera di consiglio e nomina il relatore per i ricorsi assegnati alle sezioni unite. Per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici provvede allo stesso modo il presidente della sezione. Dell'udienza è data comunicazione dal cancelliere **al pubblico ministero e** agli avvocati delle parti almeno quaranta giorni prima. Il primo presidente o il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata.
Art. 378 c.p.c. Deposito di memorie di parte. Le parti possono presentare le loro memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima	**Art. 378 c.p.c. Deposito di memorie di parte.** **Il pubblico ministero può presentare una memoria in cancelleria non oltre dieci giorni**

dell'udienza.	**prima dell'udienza.** Le parti possono presentare le loro brevi memorie in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza **per illustrare i motivi già esposti negli atti introduttivi e per replicare alle ragioni delle altre parti e alle memorie del pubblico ministero.**
Art. 379 c.p.c. Discussione. All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso. Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.	**Art. 379 c.p.c. Discussione**. All'udienza il relatore riferisce **sinteticamente** i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, ~~se non vi è discussione delle parti,~~ i motivi del ricorso e del controricorso. **Ove occorra, il presidente o il relatore indicano le questioni rilevanti per la decisione.** Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese **anche con particolare riferimento a specifici aspetti evidenziati dal presidente o dal relatore**. Non sono ammesse repliche. **Il presidente dirige la discussione fissando, se lo ritiene necessario, limiti temporali per il suo svolgimento.**
Art. 380-*bis* c.p.c. Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima. Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.	**Art. 380-*bis* c.p.c. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati** ~~Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.~~ ~~Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.~~ ~~Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.~~ **Nei casi di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, se non è stata ancora fissata la data della decisione in camera di consiglio, il giudice della Corte**

	formula una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni della inammissibilità, della improcedibilità o della manifesta infondatezza ravvisata. **La proposta è comunicata agli avvocati delle parti.** **Se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intende rinunciato.** **Il giudice pronuncia decreto di estinzione e liquida le spese.** **Il decreto di estinzione ha efficacia di titolo esecutivo quanto alla pronuncia sulle spese.** **Nel caso di definizione del giudizio ai sensi del presente articolo, il ricorrente è esonerato dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.**
Art. 380-*bis*.1 c.p.c. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.	**Art. 380-*bis*.1 c.p.c. Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice.** Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375~~, secondo comma,~~ è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. **L'ordinanza, succintamente motivata, è depositata entro sessanta giorni dall'adunanza; il collegio può disporre tuttavia il deposito immediato in cancelleria.**
Art. 380-*ter* c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.	**Art. 380-*ter* c.p.c. Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.** Nei casi previsti dall'articolo 375, ~~primo comma,~~ numero ~~4)~~ **2)**, il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.	Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. **L'ordinanza, succintamente motivata, è depositata entro sessanta giorni dall'adunanza; il collegio può disporre tuttavia il deposito immediato in cancelleria.**
Art. 391-*bis* c.p.c. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione. Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma. Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-*bis*, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo .	**Art. 391-*bis* c.p.c. Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.** Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo ~~380-*bis*, primo e secondo comma~~ **380-*bis*.1** Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-*ter*, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo ~~380-*bis*, primo e secondo comma~~, **380-*bis*.1** se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

Art. 67-*bis* R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile. 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.	**Art. 67-*bis* R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. (Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile) – abrogato.**
Art. 76 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione. 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) in tutte le udienze dinanzi alle Sezioni unite civili e nelle udienze pubbliche dinanzi alle sezioni semplici della Corte di cassazione, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile. 2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge.	**Art. 76 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione.** 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude: a) in tutte le udienze penali; b) **nella materia civile,** in tutte le udienze **pubbliche** dinanzi alle Sezioni unite ~~civili~~ e ~~nelle udienze pubbliche dinanzi~~ alle sezioni semplici della Corte di cassazione~~, ad eccezione di quelle che si svolgono dinanzi alla sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile~~. **1.*bis*. Nella materia civile, il pubblico ministero presso la Corte di cassazione può formulare conclusioni nei procedimenti trattati in camera di consiglio dalle Sezioni unite e dalle sezioni semplici della Corte.** 2. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione redige requisitorie scritte **e memorie** nei casi stabiliti dalla legge.
	Art. 133-*ter* disp. att. c.p.c. Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti. **Al fine del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 366 c.p.c., le parti redigono il ricorso, il controricorso e gli atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il procuratore generale della Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato**.

4.1. Copertura organico Cassazione

L'esigenza di coprire urgentemente i vuoti nell'organico della Corte Suprema di cassazione (per definire un gravoso carico di arretrato, specialmente nelle sezione tributaria, ulteriormente incrementato dalla temporanea sospensione delle attività giudiziali durante l'emergenza sanitaria da Covid-19) può essere soddisfatta dall'adozione di una norma che impieghi presso la Corte di cassazione i magistrati dell'Ufficio del massimario che, oltre ad aver maturato un quadriennio di servizio presso l'Ufficio (e, cioè, il minimo previsto per il tramutamento *ex* articolo 194 O.G.), abbiano già svolto le funzioni di legittimità per un biennio o che siano prossimi alla maturazione di tale significativa e formativa esperienza.

L'Ufficio del massimario e del ruolo era composto – prima della modifica apportata dall'articolo 74, comma 1, lett. a), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – da 37 magistrati, la cui attività era rivolta a supporto dell'esercizio delle funzioni di legittimità attraverso: a) l'ordinata catalogazione dei precedenti della Corte Suprema (analisi dei provvedimenti e stesura delle massime), b) l'individuazione e la segnalazione di contrasti, problematiche meritevoli di attenzione, novità normative o giurisprudenziali, c) la predisposizione di relazioni e approfondimenti rivolti alle sezioni unite e alle sezioni semplici per la risoluzione delle controversie, d) l'elaborazione di rassegne periodiche tese a ricostruire l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

La predetta norma – aggiungendo un comma all'articolo 115 O.G. – ha elevato il numero dei componenti dell'Ufficio a 67 magistrati e – fermo il principio secondo cui "[l]e attribuzioni dell'Ufficio del massimario e del ruolo sono stabilite dal primo presidente della corte suprema di cassazione, sentito il procuratore generale della Repubblica» (articolo 68, comma 3, O.G.) – ha istituito il compito di "assistente di studio", magistrato dell'Ufficio destinato alle sezioni della Corte con compiti nuovi e con specifica facoltà di assistere alle camere di consiglio, pur senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione (articolo 74, comma 1, lett. b), decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

Successivamente, l'articolo 1, comma 1, decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, ha inciso sul già menzionato articolo 115 O.G., aggiungendo ulteriori due commi e ha previsto la possibilità, per il primo presidente, di disporre l'applicazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

In seguito, l'articolo 1, comma 980, legge 27 dicembre 2017, n. 205, con disposizione temporanea la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 2020, ha stabilito che i magistrati dell'Ufficio possano essere applicati esclusivamente alla sezione tributaria (sezione quinta civile della Corte).

Dal 2021, i magistrati del Massimario sono tornati a potere essere applicati anche alle altre sezioni civili e alle sezioni penali per lo svolgimento delle funzioni di legittimità.

L'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto un aumento del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e aumentato il numero dei posti nella Corte di cassazione.

Attualmente, l'organico della Corte di Cassazione presenta scoperture importanti:

PIANTA ORGANICA NUMERICA PER LA Corte Suprema di Cassazione di ROMA								
Funzione	Organico	Vacanti	Presenza Giuridica	Uomini P. Giuridica	Donne P. Giuridica	Effettivi	%Sc. Giuridica	%Sc. Effettiva
Primo Presidente della Corte di Cassazione	1	0	1	1	0	1	0	0
Presidente Aggiunto Corte Suprema di Cassazione	1	0	1	0	1	1	0	0
Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione	59	11	48	34	14	42	18	28
Consigliere di Corte di Cassazione	356	94	262	168	94	260	26	26
Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione	67	15	52	30	22	52	22	22
Giudice ausiliario di cassazione	50	37	13	11	2	13	74	74

Tuttavia, la procedura concorsuale volta a colmare le scoperture è appena stata bandita dal Consiglio superiore della magistratura ed è presumibile – in ragione dei dati ricavabili dai precedenti e dalla necessità di verificare, anche tramite un'apposita commissione tecnica, le particolari attitudini dei candidati allo svolgimento delle funzioni di legittimità – che la stessa possa protrarsi per alcuni mesi.

Di contro, l'esigenza di copertura dell'organico della Suprema Corte ha caratteri di urgenza, sia per il numero delle controversie pendenti (soprattutto presso la sezione tributaria), sia per il rallentamento nella loro trattazione determinato dalle norme emergenziali dettate per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

Si propone di seguito una norma volta a porre immediato rimedio alla grave scopertura d'organico della Suprema Corte (in particolare, nella sezione tributaria), attraverso una misura immediatamente idonea all'ingresso di magistrati – con peculiare attitudine già precedentemente vagliata e sperimentata – che abbiano svolto (o stiano svolgendo) funzioni di legittimità.

La proposta normativa, analogamente a quanto operato in passato (cfr. l'articolo 5 decreto legislativo 23 gennaio 2006, n. 24), prevede la destinazione (su domanda) dei magistrati del Massimario alla copertura delle vacanze della Corte di cassazione, la cui pianta organica è stata recentemente aumentata; costituiscono requisiti per tale destinazione 1) il possesso di una effettiva anzianità di servizio di almeno 4 anni (*ex* articolo 194 O.G.); 2) lo svolgimento delle funzioni di legittimità in applicazione alle sezioni per almeno due anni (requisito che identifica, tra i vari magistrati, coloro che già abbiano acquisito o che, stanti le perduranti applicazioni, acquisiscano,

nell’anno successivo all’entrata in vigore della norma, la peculiare attitudine all’esercizio delle predette funzioni).

Proprio per far fronte al gravoso carico incombente sulla sezione tributaria si prevede che i magistrati del Massimario destinati alla copertura dei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione siano assegnati alla sezione tributaria per un periodo non inferiore a quattro anni.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 6-*ter*

(Copertura organico della Corte di cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi che disciplinano la copertura dell'organico della Corte di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che siano destinati alla copertura dei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo che avanzino domanda per il tramutamento e che siano in possesso del requisito prescritto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, siano stati applicati per almeno due anni alle sezioni della Corte di cassazione per lo svolgimento delle funzioni di legittimità;

b) disporre che i magistrati destinati alla copertura dei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione in base alle disposizioni di cui al punto precedente siano assegnati alla sezione tributaria per un periodo non inferiore a quattro anni.

ARTICOLATO

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 379 sono inseriti i seguenti:

"379-*bis*. Il Consiglio superiore della magistratura destina alla copertura dei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione, nella pianta organica rideterminata dall'articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dal decreto del Ministro della giustizia del 17 aprile 2019, i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, previa domanda di tramutamento, che sono in possesso del requisito prescritto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e che sono stati applicati per almeno due anni alle sezioni della Corte di cassazione per lo svolgimento delle funzioni di legittimità ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, o che matureranno quest'ultimo requisito entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento di copertura dei posti di cui al periodo precedente può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

379-*ter*. I magistrati destinati alla copertura dei posti vacanti di consigliere della Corte di cassazione di cui all'articolo 379-*bis* sono assegnati alla sezione tributaria per un periodo non inferiore a quattro anni.".

4.2. Rinvio pregiudiziale in Cassazione

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione, investita della funzione nomofilattica, interviene al termine del giudizio e, quindi, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso su una determinata materia. Ciò, se, da un lato, svaluta la funzione nomofilattica cui si è accennato, dall'altro, non favorisce il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci con conseguente svilimento dell'esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione.

Al contrario, una indicazione "nomofilattica" della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

L'istituto che si propone, sulla scorta, peraltro, di felici esperienze straniere (e segnatamente dell'ordinamento francese che conosce la *saisine pour avis*), denominato "rinvio pregiudiziale in cassazione", consente al giudice, in presenza di una questione di diritto nuova, che evidenzi una seria difficoltà interpretativa e che appaia probabile che si verrà a porre in numerose controversie, di chiedere alla corte di legittimità l'enunciazione di un principio di diritto.

Il primo requisito cui è legata la facoltà del giudice di merito è quello della "novità" della questione che si pone. In primo luogo, tale presupposto sarà sussistente tutte quelle volte in cui venga in rilievo l'interpretazione di un testo normativo di recente emanazione. Tuttavia, la "novità" deve essere intesa in modo più ampio, quale assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, lo strumento in esame potrà essere utilizzato anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia.

La seconda condizione che legittima il giudice di merito a rimettere gli atti alla Corte di cassazione è individuata nella circostanza che si ponga una questione di puro diritto e di particolare importanza.

Ancora, la questione che si pone al giudice del merito deve presentare "gravi difficoltà interpretative": ciò può essere legato, ad esempio, all'oscurità del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

Infine, il problema interpretativo, a fronte del quale è richiesto l'autorevole intervento della Corte di cassazione, dovrà essere idoneo a manifestarsi in una pluralità di controversie: in altre parole, la questione giuridica dovrà essere, per sua stessa natura, suscettibile di riproporsi negli stessi termini e di essere applicata a fattispecie identiche. In questo modo, la pronunzia della Corte potrà avere - come detto in concomitanza del sorgere di un determinato contenzioso - la portata di un autorevole precedente nel sistema di riferimento e non esaurirsi nella fattispecie singola definita.

Posto che, in tal caso, non si tratta di un mezzo di impugnazione e che, dunque, non sussiste un "obbligo" per la Corte di rendere il principio di diritto richiesto, è previsto un "filtro" affidato al primo presidente della Corte di cassazione, il quale potrà, qualora appaiano insussistenti i presupposti di indicati, dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente. Ciò consentirà, soprattutto nel primo periodo successivo all'introduzione nell'ordinamento dell'istituto in esame, di evitare che la Corte di cassazione sia gravata da un carico eccessivo e da

remissioni non giustificate dalla novità e dalla complessità delle questioni da parte dei giudici di merito.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto anche ove il giudizio si estingua in relazione al nuovo processo che venga instaurato con la riproposizione della domanda. La vincolatività del principio di diritto espresso è, infatti, conforme alla struttura dei rinvii pregiudiziali già conosciuti dall'ordinamento italiano.

Ciò posto, è evidente l'obiettivo dell'istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione: permettere che la Cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunziata la giurisprudenza di legittimità, una regola ermeneutica chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro ai tribunali di merito. La finalità deflattiva è evidentemente apprezzabile, in particolare in presenza di un quadro giuridico nel quale numerosi istituti, nella materia civile, sono sottoposti a *stress* e richiedono rinnovate riflessioni o aggiustamenti. D'altra parte, l'istituto è anche coerente con il ruolo di *jus dicere* proprio del giudice di legittimità. In questo modo, infatti, la Corte di legittimità assolve compiutamente al proprio compito di sommo organo regolatore, proteso all'armonico sviluppo del diritto nell'ordinamento.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 6-*quater*

(Rinvio pregiudiziale in Cassazione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi devono prevedere l'introduzione, anche in grado di appello, del rinvio pregiudiziale in Cassazione e sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, possa sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto;

b) l'esercizio del potere di cui al punto *a)* sia subordinato ai seguenti presupposti:

1) si tratti di una questione nuova, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione;

2) sia una questione di puro diritto e di particolare importanza;

3) presenti gravi difficoltà interpretative;

4) sia suscettibile di porsi in numerose controversie;

c) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il primo presidente, entro novanta giorni, possa dichiarare inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui alla lettera precedente;

d) nel caso in cui non provveda a dichiarare la inammissibilità, il primo presidente assegni la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;

e) la Corte di cassazione decida enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgersi in pubblica udienza;

f) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospenda il giudizio;

g) il provvedimento con il quale la Cassazione decide sulla questione sia vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conservi tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

ARTICOLATO

Nel regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante l'approvazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 362 è inserito il seguente:

"362-*bis*. (Rinvio pregiudiziale)

Fuori dei casi in cui procede in base agli articoli 394 e 400, il giudice di merito può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte per la risoluzione di una questione di diritto necessaria per la definizione anche parziale della controversia, quando ricorrono le condizioni di cui al secondo comma.

Il rinvio può essere disposto dal giudice quando:

1) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte;

2) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza;

3) presenti particolari difficoltà interpretative;

4) si tratti di questione che, per l'oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l'ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al secondo comma.

Se non dichiara l'inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alla sezione semplice o, in caso di questione di particolare importanza, alle sezioni unite, per l'enunciazione del principio di diritto.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza.

Il provvedimento con il quale la Corte definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il rinvio. Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.".

5. Interventi sul codice di procedura civile

5.1. Articolo 37 (Difetto di giurisdizione)

L'articolo 37 del codice di procedura civile ha assunto, per effetto degli interventi della Corte regolatrice della giurisdizione, un significato nuovo, improntato ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Da un lato, la possibilità di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo è stata interpretata dalle sezioni unite nel senso che il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, con la conseguenza che, nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevabile se dedotto con specifico motivo di gravame avverso il capo della pronuncia che, anche in modo implicito, ha statuito sulla giurisdizione. Dall'altro, il diritto vivente esclude che l'attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice ordinario e sia rimasto soccombente nel merito, possa esercitare uno *ius poenitendi* sulla giurisdizione, sollevando con l'impugnazione l'auto-eccezione di difetto di giurisdizione. Si tratta di intervenire per adeguare la lettera della disposizione del codice alla sua reale portata, tenendo conto della declinazione normativa che il difetto di giurisdizione ha ricevuto nel codice del processo amministrativo e nel codice di giustizia contabile. L'operazione di adeguamento è funzionale al rafforzamento della certezza del diritto e alla definizione della controversia in tempi più solleciti: la riscrittura della disposizione lascia aperta la discussione sulla giurisdizione quando vi sia un'eccezione in tal senso proposta con l'appello principale o con quella incidentale, ma evita che si riapra il dibattito sulla relativa questione quando, dopo due gradi di giudizio, l'eccezione sia sollevata per la prima volta in sede di legittimità e che la questione stessa sia mantenuta viva ad iniziativa di chi ha incardinato la domanda dinanzi a quel giudice, rimanendo soccombente. In sostanza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali è rilevabile, dalle parti e dal giudice, solo nel processo di primo grado e, solo dalle parti, con l'appello principale o incidentale, occorrendo con un motivo specifico; in ogni caso, valendo il principio di autoresponsabilità, l'attore non ha il potere di sollevare, con l'atto di appello, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 6-*quinquies*

(Rilievo del difetto di giurisdizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi devono:

a) adeguare l'articolo 37 del codice di procedura civile al significato che tale disposizione ha assunto nel diritto vivente a seguito degli interventi della Corte di cassazione a sezioni unite, recepito nella disciplina dettata per il difetto di giurisdizione dal codice del processo amministrativo, con l'articolo 9, e dal codice di giustizia contabile, con l'articolo 15; nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) eliminare la possibilità di sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali in qualunque stato e grado del processo;

2) prevedere che il difetto di giurisdizione è rilevabile in primo grado anche d'ufficio e che, nel successivo giudizio di impugnazione, esso è rilevabile se la relativa questione è proposta con l'impugnazione principale o incidentale, occorrendo con un motivo specifico;

3) escludere che l'attore che ha incardinato la controversia dinanzi al giudice ordinario possa sollevare, con l'atto introduttivo del giudizio di gravame, il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto.

ARTICOLATO

Modifica dell'articolo 37 c.p.c.

"Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali è rilevato, anche d'ufficio, nel giudizio di primo grado e, soltanto dalle parti, con la successiva impugnazione principale o incidentale. Il difetto di giurisdizione non può essere sollevato con l'atto di impugnazione.".

5.2. Competenza del giudice di pace

Con la presente proposta emendativa governativa, sostituendo la lettera *b)* dell'articolo in esame, si interviene in tema di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace, con l'obiettivo di valorizzare lo strumento del tentativo di conciliazione che rimane obbligatorio con i constatati effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, e individuando il principio di estensione della competenza per materia dei procedimenti trattati dal giudice di pace in ambito civile.

La previsione, che si ricollega alla più ampia riforma della magistratura onoraria anch'essa in discussione in sede parlamentare volta anche a promuovere la cultura della ricomposizione concordata dei conflitti, ha l'obiettivo di favorire la più efficace ripartizione della trattazione degli affari tra giudice di pace e giudice del tribunale, ha natura ordinamentale e precettiva e le attività collegate potranno essere svolte ricorrendo alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 5

(Competenza del giudice di pace)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla competenza del giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che si proceda alla revisione dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in base al quale "[l]'ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario") al fine di individuare le ipotesi in cui eliminare la competenza per materia del tribunale ed introdurre la competenza per valore ovvero la competenza per materia del giudice di pace.

ARTICOLATO

L'articolo 7 c.p.c. è modificato come segue:

"[I]. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a trentamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

[II]. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi cinquantamila euro.".

6. Articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

La disposizione attuale contenuta nell'articolo 22, comma 3, disp. att. c.p.c. recita: "[l]e funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta".

È opportuno estendere la previsione anche ai tribunali distrettuali. Ricorre la stessa *ratio*, eppure talvolta i consulenti tecnici vengono scelti dalla sezione specializzata fra gli iscritti all'albo del solo tribunale sede della sezione.

Ciò provoca giustamente risentimenti e opposizione alla creazione di sezioni specializzate.

ARTICOLATO

L'articolo 22, comma 3, disp. att. c.p.c. è modificato come segue:

"[III]. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello e presso i tribunali distrettuali delle persone, dei minorenni e delle famiglie sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.".

7. Stabilizzazione della normativa emergenziale

A seguito dell'emergenza pandemica sono state adottate una serie di norme per lo svolgimento delle udienze con modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, è stata prevista la possibilità di tenere udienza con scambio di note scritte e con collegamento da remoto, utilizzando collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia.

La positiva sperimentazione di tali modalità di svolgimento dell'udienza fa ritenere opportuno introdurre disposizioni codicistiche che consentano di mantenere, anche al termine della emergenza pandemica, le innovazioni introdotte.

Lo svolgimento dell'udienza a trattazione scritta permette al giudice l'organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. "legittimo impedimento" del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di garantire l'oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parti che risiedano in luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito).

Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento dell'udienza, al fine di superare possibilità difficoltà delle parti, dei difensori, dei testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell'udienza con trattazione in presenza.

Nel disciplinare lo svolgimento dell'udienza con scambio note scritte viene previsto che tale modalità possa essere utilizzata per ogni udienza civile, con eccezione della sola prima udienza di comparizione delle parti; ciò in quanto le parti convenute o resistenti (a seconda che si tratti di procedimento introdotto con citazione ovvero con ricorso) potrebbero non essere costituite prima dell'udienza, con conseguente impossibilità di far operare efficacemente e nel rispetto del principio del contraddittorio i termini per lo scambio delle note scritte. Solo in presenza di istanza depositata da tutte le parti, qualora già costituite, sarà possibile disporre che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con scambio di note scritte. Nella disposizione viene precisato che questa modalità di svolgimento dell'udienza è compatibile esclusivamente con le udienze che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Nessun limite è invece previsto nel caso di procedimenti non contenziosi, compatibili con tale modalità di trattazione dell'udienza, in considerazione della mancanza di posizioni contrapposte e della contestuale costituzione di tutte le parti.

Sono state previste specifiche disposizioni per la trattazione dell'udienza con scambio di note scritte nei procedimenti in materia familiare, in molti dei quali è espressamente prevista la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, anche qualora la domanda sia proposta congiuntamente dalle parti. A tal fine, sono proposte modifiche all'articolo 711 c.p.c., che disciplina la separazione consensuale, e all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nella parte in cui è disciplinato il procedimento di divorzio a domanda congiunta delle parti, prevedendo che il presidente del tribunale possa disporre la trattazione dell'udienza presidenziale, con il deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 128-*bis*. Essendo espressamente disposto, dalle norme vigenti, che nell'udienza presidenziale sia esperito il tentativo di conciliazione delle parti presenti, la modifica

normativa proposta prevede che, insieme con le note di udienza, ciascuna parte dovrà depositare ulteriore dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente: espressa rinuncia alla partecipazione all'udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l'altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri. Viene richiesto il deposito di una dichiarazione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali, sottoscritta da ciascuna parte cui la dichiarazione di riferisce, per due ordini di ragioni: in primo luogo, per verificare la congruità delle disposizioni di contenuto economico rispetto alle disponibilità reddituali e patrimoniali delle parti (per esempio per verificare se l'entità dell'assegno di mantenimento stabilito per la prole sia idoneo a consentire ai figli di mantenere il tenore di vita familiare); in secondo luogo, per cristallizzare il quadro economico patrimoniale di ciascuna parte al momento dell'udienza, in considerazione delle possibili future domande di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Nella prassi dei tribunali, nel corso della udienza presidenziale, viene chiesto alle parti, anche nei procedimenti instaurati a domanda congiunta, di dichiarare l'entità dei redditi percepiti, delle disponibilità patrimoniali (in particolari immobiliari), dei costi sostenuti, dichiarazioni che vengono riportate nel verbale di udienza e che sono di rilevante utilità per il giudizio di congruità e in caso di eventuale e futura proposizione di domande di modifica della condizioni di separazione o divorzio. Come noto, infatti, tutte le statuizioni attinenti alle modalità di mantenimento della prole e del coniuge (o ex coniuge) debole, sono emesse *rebus sic stantibus*, ed è possibile richiedere al tribunale la loro modifica in presenza di fatti sopravvenuti. Le dichiarazioni rese dalle parti nel verbale dell'udienza presidenziale costituiscono un elemento fondamentale nei successivi giudizi per la modifica di queste statuizioni, per verificare la presenza di un mutamento delle condizioni di fatto tale da rendere ammissibile la domanda di modifica. E' pertanto necessario prevedere che qualora l'udienza presidenziale, nei procedimenti di separazione o divorzio su istanza congiunta, si svolga con modalità di scambio note scritte, le dichiarazioni, normalmente riportate a verbale nelle udienze in presenza, siano trasfuse in una dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte da depositare con le note di udienza al fine di consentire al tribunale di acquisire importanti informazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare. Al fine di non creare discriminazioni con riferimento ai procedimenti aventi ad oggetto la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, per i quali si applica il rito camerale, e per i quali le parti possono, parimenti, proporre istanza congiunta, è stata prevista una modifica dell'articolo 738 c.p.c. aggiungendo dopo il terzo comma una disposizione che prevede la possibilità per il presidente del collegio di disporre che l'udienza camerale sia tenuta con il deposito di note scritte, con espresso richiamo all'articolo 128-*bis* c.p.c., specificando che qualora siano formulate domande di contenuto patrimoniale potrà essere richiesto che ciascuna parte depositi con le note di udienza dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri (unica dichiarazione necessaria, non essendo previsto in questi procedimenti il tentativo obbligatorio di conciliazione). Tale norma sarà applicabile anche ai procedimenti, instaurati su istanza congiunta delle parti, per la modifica delle condizioni di separazione per i quali l'articolo 710 c.p.c. richiama il procedimento in camera di consiglio. Per i procedimenti di modifica delle condizioni di divorzio è stato previsto l'inserimento, al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di un rinvio alla disciplina dell'udienza da tenersi con modalità dello scambio note scritte, introdotta per il divorzio su domanda congiunta (applicabile in quanto compatibile non essendo previsto per tali procedimenti il tentativo di conciliazione).

Per lo svolgimento dell'udienza con modalità di trattazione da remoto, muovendo dalla disciplina dettata nel periodo dell'emergenza pandemica, si ritiene opportuno adattarla alla rilevante mobilità che caratterizza l'attuale società. In particolare, riproducendo positive esperienze realizzate in alcuni tribunali nelle prime fasi della emergenza pandemica, e trasfuse in protocolli locali, è previsto che anche il difensore e la parte dallo stesso assistita non siano obbligati a collegarsi dal medesimo luogo. Il difensore nell'esercizio del proprio mandato difensivo potrà, infatti, scegliere se il proprio assistito possa collegarsi da luogo diverso ovvero dallo stesso luogo da cui si collega il difensore, ciò al fine di agevolare lo svolgimento dell'udienza anche in quelle ipotesi in cui la parte si trovi in luogo diverso da quello in cui si trova il difensore, senza imporre alla parte o al di lui difensore spostamenti al solo fine di presenziare all'udienza da remoto, con sostanziale vanificazione dei benefici connessi all'utilizzazione di modalità telematiche di collegamento. Il giudice, solo previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, motivata con giustificati motivi, potrà partecipare all'udienza da remoto anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario. La disposizione è dettata al fine di permettere la tenuta dell'udienza in ipotesi, quali situazioni di difficoltà di salute del magistrato, di tutela della genitorialità in presenza di magistrati con prole inferiore ai tre anni di età (per i quali le circolari del Consiglio superiore della magistratura prevedono l'adozione di misure specifiche) ovvero di difficoltà logistiche (si pensi ai tribunali nei quali i magistrati condividono le medesime stanze di udienza). In presenza di queste situazioni non sarebbe possibile la rapida fissazione dell'udienza da remoto se la stessa dovesse tenersi nell'ufficio giudiziario.

E' prevista la possibilità di disporre udienza in collegamento da remoto anche per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione, ciò per permettere la partecipazione all'udienza di rappresentanti della Pubblica Amministrazione evitando spostamenti con conseguente risparmio di tempo per tali operatori e più rapida fissazione dell'udienza che non dovrà essere conciliata con le esigenze di servizio dei responsabili degli uffici pubblici da escutere (si pensi tra tutte alle ipotesi in cui si renda necessaria l'escussione di rappresentanti dei servizi socio-assistenziali, ovvero degli ufficiali dello Stato civile).

Si prevede l'introduzione di una nuova disposizione per consentire l'escussione dei testimoni o il loro confronto da remoto. L'escussione dei testimoni richiede che venga assicurata la loro certa identificazione personale e la "neutralità" del luogo in cui il teste si trova se diverso da quello in cui si svolge l'udienza; è quindi prevista la possibilità che il giudice possa disporre l'escussione dei testimoni (anche per eventuali confronto) con modalità da remoto da postazione telematica costituita presso il tribunale del luogo di domicilio o di residenza dello stesso, con la necessaria presenza di un cancelliere che potrà identificare il teste e curare la regolarità del collegamento da remoto. Per questo verrà costituita presso ogni tribunale una postazione che consenta tale modalità di trattazione dell'udienza fissata per l'escussione dei testi ovvero per il confronto.

Nelle norme sono indicate modalità procedurali per lo svolgimento delle udienze con scambio note scritte e da remoto, prevedendo che sia il giudice d'ufficio o su richiesta di parte a disporre la diversa modalità di trattazione dell'udienza, con possibilità per le parti di chiedere la trattazione in presenza.

Riproducendo una disposizione che ha avuto diffusione e positiva applicazione nel periodo della emergenza pandemica, è prevista la possibilità che, qualora l'udienza per la nomina del consulente tecnico d'ufficio si svolga con modalità di trattazione scritta, il consulente possa rendere

il previsto impegno, di cui all'articolo 193 c.p.c., con il deposito di nota scritta con firma telematica. Intervenendo sulla norma che disciplina il c.d. giuramento del consulente, appare opportuno superare la nozione di giuramento inserendo la nozione di impegno, conformemente a quanto previsto dall'articolo 251 c.p.c. a seguito della sentenza n. 149/1995 della Corte costituzionale.

In considerazione dello sviluppo dei sistemi telematici appare opportuno estendere, in via generale, la disposizione allo stato prevista per il solo rito del lavoro che prevede la sostituzione della verbalizzazione con la registrazione audio ovvero audio-video dell'udienza, con introduzione di norma generale (dopo il secondo comma dell'articolo 126 c.p.c., con abrogazione della norma prevista per il solo rito del lavoro all'articolo 422 c.p.c.). Al fine di evitare abusive registrazioni dell'udienza non autorizzate dal giudice è previsto espresso divieto in tal senso; in caso di violazione del divieto il giudice potrà condannare al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.500 euro.

Dall'introduzione delle nuove modalità di trattazione dell'udienza discende la necessità di apportare modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono quindi previste disposizioni per:

- armonizzare le disposizioni esistenti con le nuove disposizioni in materia di svolgimento delle udienze;
- introdurre nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, una previsione che, modellata su quella dettata per il periodo di emergenza epidemiologica, consenta di assumere le deliberazioni collegiali mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia. Tale previsione, inserita negli articoli 113 e 138 delle disposizioni di attuazione, è destinata ad operare sia per il giudizio di merito che per quello di cassazione;
- prevedere che i collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze da remoto, di cui alle nuove disposizioni previste negli articoli 128-*ter* e 128-*quater* c.p.c., nonché le modalità di registrazione audio video dell'udienza, siano individuate e regolate con provvedimenti del Ministero della giustizia, con espresso divieto di procedere a registrazioni non autorizzate;
- disporre che il giudice, acquisito il consenso delle parti, possa autorizzare anche il consulente tecnico d'ufficio a tenere gli incontri peritali con l'uso di collegamenti da remoto.

Le ulteriori modifiche normative proposte sono finalizzate ad allineare le disposizioni codicistiche e delle leggi speciali alle nuove disposizioni.

Di particolare rilevanza le norme che, mutuando buone prassi adottate nel corso della emergenza pandemica, permettono di eseguire con modalità di collegamento da remoto l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando e della persona per la quale sia richiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. *Ratio* delle disposizioni è quella di velocizzare i procedimenti che hanno per oggetto la tutela di adulti vulnerabili, consentendo il collegamento da remoto per il loro esame da parte del giudice, ovviando alle difficoltà organizzative che si presentano nei frequenti casi di impossibilità o di difficoltà di movimento di soggetti fragili, per garantire una più efficace risposta di giustizia ed una maggiore vicinanza all'utenza.

Articolo 12

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[…]

g-bis) nello svolgimento delle udienze civili prevedere che il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti da depositare entro un congruo termine:

1) possa disporre lo svolgimento dell'udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, ovvero in ogni procedimento non contenzioso, con scambio note scritte contenenti istanze e conclusioni, indicando termini e modalità che assicurano il rispetto del contraddittorio; in presenza di richiesta anche di una sola parte di istanza di trattazione orale, il giudice fisserà udienza in presenza. Le parti, qualora tutte costituite, potranno chiedere congiuntamente lo svolgimento anche della udienza di prima comparizione con scambio note scritte;

2) possa disporre nei procedimenti, instaurati su istanza congiunta delle parti, di separazione consensuale, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio e in tutti i procedimenti nei quali si applica il rito camerale lo svolgimento dell'udienza con deposito di note scritte, prevedendo il deposito con le note di udienza di dichiarazione sottoscritta da ciascuna parte contenente: rinuncia alla partecipazione all'udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri;

3) possa disporre che il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, avvenga con dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale da depositare nel fascicolo;

4) possa disporre lo svolgimento dell'udienza che richieda la partecipazione delle parti, dei difensori, del pubblico ministero, degli ausiliari, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia; il difensore della parte potrà comunicare al giudice la partecipazione all'udienza da remoto della parte dallo stesso assistita o dalla medesima postazione da cui si collega il difensore ovvero da postazione diversa; lo svolgimento dell'udienza dovrà avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. Con le medesime modalità potranno essere svolte udienze per l'assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione. Il giudice, in presenza di giustificati motivi e previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato potrà partecipare all'udienza, con collegamento da remoto, anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario; in presenza di richiesta anche di una sola parte di

istanza di trattazione orale, il giudice fisserà udienza in presenza. Le parti, qualora tutte costituite, potranno chiedere congiuntamente lo svolgimento anche della udienza di prima comparizione con collegamento da remoto;

5) possa disporre che le udienze per l'esame dell'interdicendo, inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno si svolga con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia;

6) possa disporre che lo svolgimento dell'udienza per l'escussione dei testimoni e per il confronto, si tenga nel tribunale del luogo di residenza della persona da escutere alla presenza di un cancelliere che provvederà alla identificazione e ad assicurare il collegamento audiovisivo a distanza con le postazioni del giudice e delle parti. Con provvedimenti del Ministero della giustizia saranno realizzante in ogni tribunale postazioni per effettuare i collegamenti da remoto;

7) possa disporre la audio ovvero la audio video registrazione delle udienze in luogo della verbalizzazione mediante modalità individuate e regolate con provvedimento del Ministero della giustizia; con divieto per le parti, il pubblico ministero e gli ausiliari di procedere a registrazioni, con irrogazione di pena pecuniaria, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro in caso di violazione del divieto;

g-ter) prevedere che le deliberazioni collegiali nei procedimenti civili, comprese le deliberazioni collegiali della Corte di cassazione nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, da individuare e regolare con provvedimento del Ministero della giustizia, stabilendo che il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio.

[…]

ARTICOLATO

All'articolo 126 del codice di procedura civile dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione con la registrazione audio ovvero audio-video dell'udienza.

E' vietata, alle parti e agli ausiliari del giudice, la registrazione audio o audio-video dell'udienza; in caso di violazione del divieto il giudice può condannare al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.500 euro.".

Dopo l'articolo 128 sono aggiunti i seguenti articoli:

"**Articolo 128-*bis***

(Udienza con scambio note scritte)

Nelle udienze, diverse da quella di prima comparizione delle parti, nelle quali non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, e in ogni udienza nei procedimenti non contenziosi, il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da depositare entro trenta giorni prima della data dell'udienza, può disporre che la stessa sia tenuta con deposito di sintetiche note scritte, contenenti istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti, almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza, che la stessa si terrà con scambio di note scritte, assegnando alle parti temine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle stesse.

In caso di tempestiva costituzione di tutte le parti, con istanza presentata dai difensori di ogni parte, entro il termine previsto per la costituzione, può essere richiesto che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con deposito di sintetiche note scritte. Il giudice, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa si terrà con scambio di note scritte, assegnando alle parti temine non inferiore a cinque giorni per il deposito delle stesse.

Il giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del calendario del processo, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma, ovvero, nel caso di cui al terzo comma, entro trenta giorni prima della successiva udienza; il giudice ricevuta l'istanza fissa l'udienza di trattazione orale.

Quando nessuna delle parti effettua il deposito telematico delle note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181.

Articolo 128-*ter*

(Udienza con collegamento da remoto)

Nelle udienze, diverse da quella di prima comparizione delle parti, il giudice d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da depositare entro trenta giorni dalla data dell'udienza, può disporre lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

In caso di tempestiva costituzione di tutte le parti, con istanza presentata dai difensori di ogni parte, entro il termine previsto per la costituzione, può essere richiesto che l'udienza di prima comparizione sia tenuta con collegamento da remoto. Il giudice, in caso di accoglimento dell'istanza, comunica alle parti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa si terrà con collegamento da remoto.

Il giudice all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, ovvero al momento della predisposizione del calendario del processo, può disporre che le successive udienze si svolgano secondo le modalità di cui al primo comma.

Ciascun difensore comunica al giudice la partecipazione della parte assistita all'udienza da remoto, o dalla medesima postazione da cui si collega il difensore ovvero da postazione diversa.

Il giudice assicura lo svolgimento dell'udienza con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, del pubblico ministero e degli ausiliari.

Il giudice, previa autorizzazione del presidente del tribunale o di suo delegato, in presenza di giustificati motivi, può partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma, ovvero, nel caso di cui al terzo comma, entro trenta giorni prima della successiva udienza; il giudice ricevuta l'istanza fissa l'udienza di trattazione orale.

Fermo quanto previsto dall'articolo 213, con le medesime modalità potranno essere svolte udienze per assumere informazioni presso la Pubblica Amministrazione.

Art. 128-*quater*

(Udienza con collegamento da remoto di escussione testimoni)

Il giudice, d'ufficio o su richiesta di almeno una delle parti, da formulare al momento delle istanze istruttorie, può disporre lo svolgimento dell'udienza per l'escussione dei testimoni, e per il confronto, con collegamento da remoto con il tribunale del luogo di residenza della persona da escutere.

L'udienza si tiene alla presenza del cancelliere del tribunale di cui al primo comma, che provvede alla identificazione della persona da escutere, ad assicurare il collegamento audiovisivo a distanza con le postazioni del giudice, delle parti, del pubblico ministero, a curare lo svolgimento dell'udienza nel luogo dell'escussione.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale in presenza entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al primo comma; il giudice provvede sull'istanza entro i successivi cinque giorni con decreto.".

All'articolo 193 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- nella rubrica le parole "il giuramento" sono sostituite con le parole "l'impegno";
- al primo comma le parole "il giuramento" sono sostituite con le parole "l'impegno";
- al primo comma è aggiunto il seguente:

  "Il giudice quando l'udienza di nomina del consulente tecnico si svolge con modalità di scambio note scritte di cui all'articolo 128 *bis*, prevede che l'impegno di cui al comma precedente è reso con dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, depositata nel fascicolo, almeno cinque giorni prima dell'udienza medesima.".

L'articolo 422 del codice di procedura civile è abrogato.

All’articolo 711 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Il presidente può disporre che l’udienza sia tenuta con il deposito di note scritte ai sensi dell’articolo 128-*bis*; con le note di udienza ciascuna parte deposita dichiarazione, sottoscritta dalla stessa parte, contenente: rinuncia alla partecipazione all’udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l’altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”.

All’articolo 715 del codice di procedura civile al primo comma è aggiunto il seguente:

“Il giudice può procedere all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando disponendo lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell’articolo 128-*ter*, indicando nel decreto che dispone l’esame le modalità di svolgimento dell’udienza e di identificazione della persona da esaminare, qualora non costituita.”.

All’articolo 738 del codice di procedura civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma:

“Il presidente può disporre che l’udienza sia tenuta con il deposito di note scritte ai sensi dell’articolo 128-*bis*; quando sono formulate domande di contenuto patrimoniale può richiedere che ciascuna parte depositi, con le note d’udienza, dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte contenente descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”.

All’articolo 407 del codice civile, secondo comma, dopo le parole “e delle richieste di questa” sono aggiunte le seguenti:

“; può procedere all’esame della persona disponendo lo svolgimento dell’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi dell’articolo 128-*ter* del codice di procedura civile, indicando nel decreto che dispone l’esame le modalità di svolgimento dell’udienza e di identificazione della persona da esaminare, qualora non costituita.”.

Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all’articolo 4 al comma 16, è aggiunto il seguente periodo:

  “Il presidente del tribunale può disporre che l’udienza sia tenuta con deposito di note scritte ai sensi dell’articolo 128-*bis* del codice di procedura civile; con le note di udienza ciascuna parte deposita dichiarazione sottoscritta dalla stessa parte contenente: rinuncia alla partecipazione all’udienza; conferma delle conclusioni del ricorso e della volontà di non volersi riconciliare con l’altro coniuge; descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali al netto degli oneri.”;

- all’articolo 9 al primo comma sono aggiunte le seguenti parole:

  “In caso di istanza congiunta si applica, l’ultimo periodo del comma 16, dell’articolo 4, in quanto compatibile.”.

Al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all’articolo 84 è aggiunto il seguente comma:

  “I collegamenti audiovisivi a distanza per lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto di cui agli articoli 128-*ter* e 128-*quater* del codice di procedura civile e le modalità di registrazione audio video dell’udienza di cui all’articolo 126 sono individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia.”;

- all’articolo 90 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

  “Il giudice, acquisito il consenso dei difensori delle parti, può autorizzare il consulente tecnico a compiere gli incontri peritali con l’utilizzo di modalità di collegamento audio-video da remoto.”;

- all’articolo 113 è aggiunto il seguente comma:

  “La camera di consiglio può svolgersi, su disposizione del presidente del Collegio, con collegamenti audiovisivi da remoto individuati e regolati con provvedimenti del Ministero della giustizia; il luogo da cui si collegano i giudici è considerato camera di consiglio.”;

- dopo l’articolo 137 è inserito il seguente:

  “**Articolo 138**

  (Procedimento in camera di consiglio)

  Nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, le deliberazioni collegiali della Corte di cassazione possono essere assunte, su disposizione del presidente del collegio, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i giudici della Corte è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.”.

8. Principio di sinteticità

All'obiettivo di rendere più celere ed efficiente lo svolgimento dell'attività processuale risponde anche la prevista introduzione nel codice di procedura civile e con portata generale del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali di parte e dei provvedimenti giudiziali. Peraltro, si è ritenuto opportuno, anche alla luce della giurisprudenza sovranazionale e costituzionale interna, inserire nella legge delega la previsione secondo cui, per quanto riguarda gli atti di parte, la violazione di tale principio non possa comportare sanzioni di invalidità o di inammissibilità dell'atto, ma possa essere presa in considerazione dal giudice solo ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 12

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[…]

g-quater) prevedere l'introduzione, in via generale, del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice e, con riferimento alla sua applicazione agli atti di parte, prevedere che la sua violazione:

1) non comporti sanzioni di invalidità o di inammissibilità degli stessi;
2) rilevi ai fini della liquidazione delle spese giudiziali;

[…]

9. Autorità amministrative indipendenti

Nel nostro sistema diverse disposizioni prevedono che alcune Autorità indipendenti possano decidere controversie fra operatori, fra operatori e consumatori, o anche fra privati (cfr., per esempio, l'articolo 141, comma 4 e 7, del codice del consumo).

Si tratta di decisioni la cui struttura e funzione sono analoghe a quelle della giurisdizione e dell'arbitrato. Ed ovviamente anche gli effetti sono gli stessi.

La disciplina normativa di queste fattispecie è labile e variegata, spesso rimessa ad atti regolamentari promananti dalle stesse Autorità.

Si rende quindi necessario delineare un quadro normativo generale, che dia legittimazione all'autonomia delle Autorità stesse.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 2-*bis*

(La decisione delle controversie da parte delle Autorità amministrative indipendenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi devono:

a) disciplinare le fattispecie in cui un'Autorità indipendente può decidere di controversie fra privati, individuando i presupposti di tale potere, la disciplina generale del procedimento, nonché la giurisdizione competente per il controllo dei suddetti provvedimenti decisori.

IV. PROPOSTE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CAUTELARI, RITO DEL LAVORO, VOLONTARIA GIURISDIZIONE ED ESECUZIONI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articoli 7, 8, 9 disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Procedimenti cautelari. – 1.1. Modifiche all'articolo 669-*octies* c.p.c. – 1.2. Modifiche all'articolo 669-*novies* c.p.c. – 2. Rito del lavoro. – 3. Volontaria giurisdizione. – 4. Processo di esecuzione. – 4.1. Formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva (lettera *a)*) – 4.2. Modifiche all'articolo 567 c.p.c. (lettera *b)*). – 4.3. Operazioni di vendita delegata (lettera *c)*). – 4.4. Modifiche all'articolo 559 c.p.c. (lettera *d)*). – 4.5. Liberazione dell'immobile pignorato (lettera *e)*). – 4.6. Modifiche al reclamo *ex* articolo 591-*ter* c.p.c. (lettera *f)*). – 4.7. Vendita privata (lettera *g)*). – 4.8. Espropriazione presso terzi (lettera *h)*). – 4.9. Delega nella espropriazione immobiliare (lettera *i)*). – 4.10. Misure di coercizione indiretta (lettera *l)*).

1. Procedimenti cautelari

1.1. Modifiche all'articolo 669-octies *c.p.c.*

Si propone all'articolo 12, lettera *g-quinquies)*, un criterio che consenta di conferire stabilità al provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, prevedendosi che esso non perda efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa, e che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdano efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito.

Attualmente, ai provvedimenti cautelari con i quali il giudice sospende l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di società (articolo 2378, comma 4, c.c.) o di associazioni (articolo 23, ultimo comma, c.c.) non è riconosciuta natura anticipatoria della sentenza di merito con la conseguenza che essi perdono efficacia ove il giudizio di merito – nell'ambito del quale essi sono necessariamente proposti – si estingua.

L'intervento che si propone ha, dunque, uno scopo deflattivo del contenzioso. Infatti, molto spesso, l'attore, dopo avere ottenuto nell'ambito del giudizio di merito il provvedimento cautelare con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non ha un reale interesse alla decisione di merito diverso da quello costituito dalla necessità di "stabilizzare" gli effetti della decisione cautelare.

Pertanto, si rende opportuno coordinare il regime della efficacia di questi provvedimenti cautelari equiparandolo a quello previsto dall'articolo 669-*octies* c.p.c. In questo modo, infatti, le parti saranno spinte ad abbandonare il giudizio di merito, senza che ciò incida sul provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

1.2. Modifiche all'articolo 669-novies *c.p.c.*

L'attuale articolo 669-*novies* c.p.c. disciplina la sopravvenuta inefficacia del provvedimento cautelare, prevendendosi, al suo primo comma, che, se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies* c.p.c., ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

Il secondo comma, invece, disciplina il procedimento finalizzato alla dichiarazione di inefficacia, prevedendo che il giudice che ha emesso il provvedimento debba, su ricorso della parte interessata, convocare le parti. Quanto al provvedimento che il giudice deve emettere, la disposizione in esame opera una distinzione tra l'ipotesi in cui non vi sia stata contestazione da parte del resistente da quella in cui questi intenda opporsi alla dichiarazione di inefficacia. Nel primo caso, infatti, è previsto che il giudice emetta una ordinanza avente efficacia esecutiva con la quale dichiara che il provvedimento cautelare è divenuto inefficace (dando anche le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente). In caso di contestazione, invece, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare provvede sull'istanza con sentenza provvisoriamente esecutiva.

La differenziazione operata dal secondo comma dell'articolo 669-*novies* c.p.c. non appare sistematicamente corretta, in quanto tutti i provvedimenti che disciplinano situazioni giuridiche in via cautelare hanno forma di ordinanza, ed è fonte di notevole aggravio per l'attività giurisdizionale obbligando il giudice alla concessione dei termini per la definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum* e, infine, dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.

L'intervento si propone, dunque, lo scopo di armonizzare e semplificare la disciplina, attraverso una modifica del secondo comma dell'articolo 669-*novies* c.p.c. Viene, così, ad essere previsto che, in entrambi i casi indicati dal primo comma della medesima disposizione, il giudice, dopo avere convocato le parti e garantito il contraddittorio sull'istanza, provvede con ordinanza avente efficacia esecutiva.

Gli altri commi rimangono invariati.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 12

(Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti civili)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni per i procedimenti civili, dirette a rendere i predetti procedimenti più celeri ed efficienti, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

[…]

g-quinquies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

g-sexies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

ARTICOLATO

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 669-*octies* c.p.c. – Provvedimento di accoglimento. […] [VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.	**Art. 669-*octies* c.p.c. – Provvedimento di accoglimento.** […] [VI]. Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-*novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 **ovvero ai provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui**

[…] [VIII]. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. […]	**all'articolo 1137 del codice civile**, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. […] [VIII]. L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma **e dei provvedimenti, disciplinati dal codice civile e da leggi speciali, con i quali il giudice sospende l'esecuzione di deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni e società, ovvero condominio,** anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa. […]
Art. 669-*novies* c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare. [I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio di estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. [II]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*. […]	**Art. 669-*novies* c.p.c. – Inefficacia del provvedimento cautelare.** [I]. Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio di estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia. [II]. In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, ~~se non c'è contestazione,~~ **ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma,** con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. ~~In caso di contestazione, l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669-*decies*.~~ […]

2. Rito del lavoro

I principi di delega relativi al processo del lavoro e ai procedimenti di impugnazione dei licenziamenti sono funzionali, da una parte, ad accrescere le possibilità conciliative delle controversie sottoposte a tale disciplina processuale e, dall'altra parte, a superare alcune discrasie normative che emergono in questo settore del contenzioso civile, di particolare rilevanza per la vita delle imprese.

Anzitutto, la delega riguarda la possibilità che la conciliazione di cui all'attuale articolo 411, primo comma, c.p.c. sia esperibile anche direttamente fra le parti assistite ciascuna da un avvocato e che anche nelle materie di cui all'articolo 409 c.p.c. sia utilizzabile in via generalizzata lo strumento della misura coercitiva già previsto per tutte le altre controversie civili, ad esclusione di quelle che abbiano ad oggetto il pagamento di somme di denaro.

Dall'altra parte, la delega è finalizzata al superamento dell'attuale previsione di un duplice rito nella materia dei licenziamenti del lavoratore dipendente: il primo, disciplinato dall'articolo 1, commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, per i lavoratori assunti fino al 7 marzo 2015; il secondo, ossia il riso del lavoro, di cui agli articoli 409 ss. c.p.c., per i lavoratori assunti dopo quella data. Con il principio di delega in oggetto si stabilisce che il solo rito applicabile per queste controversie sia il processo del lavoro, con la previsione, tuttavia, di una corsia preferenziale. Ciò contribuirà, da un lato, a semplificare ed a chiarire il quadro normativo della disciplina processuale nella materia dei licenziamenti, superando la scelta attuale – peraltro di dubbia compatibilità con il principio di ragionevolezza – di prevedere discipline processuali molto diverse fra loro sulla base del solo elemento formale dell'assunzione del lavoratore interessato dal licenziamento avvenuta in date differenti; dall'altro lato, a superare le difficoltà interpretative e applicative che ha fatto emergere l'articolo 1, commi 48 ss., della legge 12 giugno 2012, n. 92, fin dalla sua introduzione, con inevitabili ricadute per i rapporti fra datore di lavoro e lavoratore.

D'altro canto, la previsione di un unico rito per le controversie in materia di licenziamenti determinerà anche il superamento delle difficoltà a trattare unitariamente le controversie che riguardino lavoratori assunti in tempi diversi, con inevitabili ricadute sia sull'economia processuale, sia sulle possibilità di successo delle eventuali proposte conciliative.

Per il resto la delega è diretta a rimediare ad altrettante situazioni d'incertezza interpretativa e applicativa che permangono nei casi in cui i licenziamenti vengano impugnati per motivi di discriminazione o da parte del lavoratore che sia anche socio della cooperativa.

Articolo 7

(Processo del lavoro e procedimenti di impugnazione dei licenziamenti)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, con riferimento al processo del lavoro il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che la conciliazione di cui all'articolo 411, primo comma, del codice di procedura civile sia esperibile anche direttamente fra le parti assistite ciascuna da un difensore e che il relativo verbale di raggiunta conciliazione sia reso esecutivo con le medesime modalità ivi previste;

b) prevedere che le misure coercitive di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile siano pronunciabili anche con riferimento alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;

c) prevedere l'unificazione dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) stabilire l'applicabilità della disciplina vigente a tutte le impugnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, con conseguente superamento dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 47 a 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) stabilire altresì il carattere prioritario della trattazione delle cause di licenziamento e dettare l'opportuna disciplina transitoria;

3) stabilire che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ed ove sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice e prevedere che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale disposizione;

4) prevedere che le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;

5) prevedere che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.

3. Volontaria giurisdizione

Nell'ambito della revisione delle disposizioni in materia di procedimenti civili e minorili appare opportuno dettare un criterio di delega per rimettere al legislatore delegato una completa analisi dei procedimenti di volontaria giurisdizione, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario e per i minorenni, prevedendo che quelli privi di collegamento con l'esercizio di attività giurisdizionale possano essere trasferiti alle amministrazioni interessate ovvero ai notai, che nella loro qualità di pubblici ufficiali potranno assicurare piena tutela degli interessi.

La misura avrà sicuro effetto deflattivo del numero di procedimenti pendenti, analogamente a quanto già accaduto con altre disposizioni adottate nel passato (cfr. per tutte la legge 24 novembre 2000, n. 340, che ha delegato al notaio il controllo omologatorio e la responsabilità dell'iscrizione degli atti societari nel Registro delle Imprese).

Nella materia della volontaria giurisdizione, in numerosi procedimenti sono attribuiti al giudice compiti di controllo ovvero gestione di interessi che potrebbero essere svolti dalla Pubblica Amministrazione o da pubblici ufficiali, in quanto l'eventuale vaglio giurisdizionale per la tutela dei diritti, eventualmente incisi, sarebbe comunque assicurato nella fase successiva all'adozione del provvedimento, con apposito ricorso giurisdizionale, che sarebbe pertanto solo eventuale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrebbero essere attribuite ai notai funzioni commesse alla gestione della eredità giacente (per esempio la nomina di tutore, protutore), ovvero le autorizzazioni *ad negotia* o a stare in giudizio. Potrebbero essere altresì devolute alcune delle funzioni oggi attribuite al giudice tutelare, quando prive di contenute decisorio.

Alle competenti amministrazioni potrebbero essere devoluti molti dei controlli oggi attribuiti al giudice, per esempio sulla iscrizione, integrazione o correzione degli atti dello stato civile.

L'effetto deflattivo sarebbe sicuramente rilevante, senza compromissione della tutela degli utenti attribuita ad amministrazioni specializzate ovvero ai notai, che svolgerebbero funzioni di pubblici ufficiali, quali essi sono.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 9

(Trasferimento di funzioni nella materia della volontaria giurisdizione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina vigente prevedendo il trasferimento alle amministrazioni interessate o ai notai delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione.

4. Processo di esecuzione

4.1. Formula esecutiva e spedizione in forma esecutiva (lettera a))

Già da molto tempo la dottrina sottolinea che la formula esecutiva è un requisito formale la cui utilità è scarsamente comprensibile: "[q]uanto al valore della formula, il Satta, Commentario al cod. di proc. civ., cit., III, *sub* art. 475, p. 93, scrive che l'origine di quest'ultima 'la rende del tutto estranea ai moderni ordinamenti, né si riesce a capire la sua singolare vitalità. Basti pensare al ridicolo di un cancelliere che comanda, sia pure in nome della legge, e col *nos maiestatis*, ai giudici dell'esecuzione e al pubblico ministero'. Del medesimo avviso è il Carnacini, Prolegomeni ad un nuovo processo d'espropriazione forzata, in questa rivista, 1981, nota 3 a p. 441; ed anche il Redenti, Dir. proc. civ., cit., III, n. 209, p. 140, osserva che il testo della 'formula è un residuo storico e oggi non si sa bene, per verità, chi sia in concreto il soggetto maiestatico di quel 'comandiamo'" (così, Vellani, *Titolo esecutivo - Precetto. Parte nona*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1344-1345).

Nella giurisprudenza di legittimità l'articolo 475 c.p.c. è sempre stato interpretato in modo tale da escludere che la formula esecutiva costituisca elemento indefettibile per un titolo esecutivo, la cui identificazione avviene in base ad un approccio sostanziale fondato sulla sussistenza dei requisiti *ex* articolo 474 c.p.c. (già Cass., sent. n. 2830/1963, confermata nei decenni successivi, affermava che l'irregolarità della formula o la sua omissione devono essere denunciati con l'opposizione *ex* articolo 617 c.p.c.).

Da ultimo, la Corte di legittimità ha statuito, ulteriormente indebolendo la rilevanza della formula esecutiva, che "[l]'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., senza che la proposizione dell'opposizione determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.; tuttavia, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato" (Cass., sent. n. 3967/2019, Rv. 652822-01).

La disciplina legislativa sopravvenuta – riguardo all'iscrizione a ruolo dei processi di espropriazione mediante il deposito di una copia (formata dallo stesso difensore del creditore) del titolo rilasciato in forma esecutiva – rende vieppiù superflua la normativa codicistica che, nell'intento di evitare la formazione di vari duplicati del titolo e di arginare eventuali abusi (i quali possono essere azionati con altri strumenti; cfr., ad esempio, Cass., sent. n. 7409/2021), dispone stringenti obblighi formali per il pubblico ufficiale deputato all'apposizione della formula.

L'eliminazione della formula esecutiva (*rectius*, la possibilità di agire *in executivis* sulla scorta di una copia attestata conforme all'originale del titolo esecutivo) consentirebbe di eliminare adempimenti inutili per il personale amministrativo degli uffici giudiziari, per i notai (o per i conservatori degli archivi notarili) e anche per i legali (evitando l'incombente di dover richiedere l'apposizione della formula esecutiva e il rilascio della copia esecutiva, ben potendo gli stessi

estrarre copia dei provvedimenti giudiziali dal PCT anche attestandone la conformità ai rispettivi originali).

4.2. Modifiche all'articolo 567 c.p.c. (lettera b))

Al fine di contenere la durata del processo di esecuzione immobiliare si propone di eliminare il termine – attualmente di 60 giorni, con decorrenza dall'istanza di vendita – per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale *ex* articolo 567, comma 2, c.p.c., disponendo che anche tale documentazione debba essere depositata entro 45 giorni dal pignoramento.

La modifica proposta non rende più gravosa l'attività dei creditori, i quali sono consapevoli dell'esigenza di produrre la documentazione volta a fornire al giudice dell'esecuzione la prova della titolarità del bene staggito in capo all'esecutato (Cass., sent. nn. 11638/2014 e 15597/2019) sin dall'inizio del processo; inoltre, l'ampio ricorso, nella prassi giudiziaria, alla certificazione notarile sostitutiva (spesso formata con consultazione telematica dei pubblici registri) non giustifica più un lungo lasso temporale per reperire le certificazioni rilasciate dai pubblici uffici, ferma restando, peraltro, la possibilità di prorogare il termine – per un identico periodo di 45 giorni – negli stessi casi già previsti dall'articolo 567, comma 3, c.p.c.

4.3. Operazioni di vendita delegata (lettera c))

Per un sollecito svolgimento delle operazioni di vendita delegate ai professionisti è necessario fissare un termine entro il quale le attività devono essere svolte, nonché determinare un numero minimo di esperimenti di vendita da svolgere nell'arco di un anno.

Occorre poi stabilire esplicitamente l'obbligo del giudice dell'esecuzione di vigilare sulle attività dei professionisti e sul rispetto dei tempi concessi per gli adempimenti delegati, al fine di evitare che eventuali inerzie o ritardi vengano scoperti ad anni di distanza dalla delega e che solo con grave ritardo il professionista negligente venga sostituito.

4.4. Modifiche all'articolo 559 c.p.c. (lettera d))

La sostituzione del debitore nella custodia assegnatagli *ex lege* (articolo 559, comma 1, c.p.c.) può essere disposta: a) su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, b) quando l'immobile non sia occupato dal debitore, c) in caso di inosservanza degli obblighi incombenti sul custode.

La stessa deve, invece, essere disposta – se custode dei beni pignorati è (ancora) il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi la sostituzione non abbia alcuna utilità – al più tardi nel momento in cui il giudice pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

La prassi della nomina anticipata del custode (coeva alla designazione dell'esperto stimatore) è largamente diffusa negli uffici giudiziari ed è stata annoverata tra le "Buone prassi" (individuate dal CSM con propria delibera del 2017), perché essa consente di acquisire informazioni da soggetto qualificato già nella fase anteriore alla messa in vendita del cespite, nonché di assicurare alla procedura i frutti (naturali e civili) che sono oggetto di pignoramento *ex* articolo 2912 c.c.

Solo in via residuale, quando nessuna delle funzioni custodiali appaia utile per la procedura, di si deve prevedere che il giudice possa soprassedere alla designazione di un custode professionale.

4.5. Liberazione dell'immobile pignorato (lettera e))

La proposta modifica è volta ad ottenere la liberazione anticipata degli immobili occupati *sine titulo* o da soggetti diversi dal debitore convivente col nucleo familiare, conformemente a quanto già ritenuto, sulla base del previgente articolo 560 c.p.c., dalle "Buone prassi" (delibera CSM 2017).

Una maggiore tutela è data all'esecutato che abiti l'immobile staggito con la propria famiglia, prevedendo che la liberazione possa essere disposta soltanto in esito all'aggiudicazione del bene, sempre che l'esecutato non ostacoli lo svolgimento della procedura o non arrechi danni all'immobile o pregiudizio agli interessi del futuro aggiudicatario.

4.6. Modifiche al reclamo ex *articolo 591*-ter *c.p.c. (lettera f))*

La proposta modifica è volta a rafforzare la stabilità del decreto di trasferimento.

Infatti, in base al vigente articolo 591-*ter* c.p.c. (così come interpretato da Cass., sent. n. 12238/2019), il reclamo avverso l'atto del delegato (i cui atti non sono suscettibili di opposizione *ex* articolo 617 c.p.c.) non costituisce un mezzo di impugnazione da esperire entro un certo lasso di tempo, decorso il quale l'atto si stabilizza; al contrario, eventuali vizi nell'attività del delegato possono essere fatti valere proponendo opposizione avverso l'atto esecutivo conclusivo della fase liquidativa e, cioè, avverso il decreto di trasferimento.

Ciò determina una nociva instabilità del provvedimento traslativo della proprietà del cespite staggito, la quale può essere eliminata stabilendo un termine entro il quale dolersi degli atti del delegato (e decorso il quale eventuali vizi antecedenti non potrebbero più essere denunciati) innanzi al giudice dell'esecuzione, la cui ordinanza potrebbe essere impugnata entro il termine decadenziale *ex* articolo 617 c.p.c., evitando qualsivoglia ripercussione dei vizi sul decreto *ex* articolo 586 c.p.c.

4.7. Vendita privata (lettera g))

L'introduzione di un meccanismo di *vente privée* può favorire una liquidazione "virtuosa" e rapida attraverso la collaborazione del debitore o, al contrario, costituire mezzo per allungare infruttuosamente i tempi processuali o volto a perpetrare frodi in danno dei creditori.

La correzione del testo originario dell'articolo 8 d.d.l. AS 1662 è necessaria al fine di:

- evitare che lo strumento ivi previsto si ripercuota in danno della ragionevole durata del processo, divenendo strumento dilatorio o fonte di opposizioni esecutive;
- impedire che lo stesso debitore possa impiegare lo strumento per liquidare il cespite pignorato senza una corretta individuazione del suo valore di mercato o, peggio, che l'esecutato possa diventare vittima di malversazioni di soggetti che utilizzino il meccanismo della vendita privata come un patto commissorio o, comunque, per approfittarsi della sua situazione;
- assimilare il trattamento della proposta di vendita portata dal debitore a quello previsto nel concordato con proposte concorrenti;
- rendere favorevole per l'acquirente l'acquisto del bene, in ragione della verifica giudiziale dei presupposti e, soprattutto, dell'assunzione dei costi del trasferimento e della cancellazione dei gravami a carico della procedura (come già avviene col provvedimento *ex* articolo 586 c.p.c.).

Per perseguire tali scopi, si è pensato a un sistema che ricalca, a grandi linee, la vendita senza incanto praticata in numerosi uffici giudiziari prima della riforma entrata in vigore il 1° marzo

2006, quando, una volta messo in vendita il bene, alla ricezione di una prima offerta di acquisto si provvedeva sollecitamente a darne pubblicità al fine di stimolare eventuali altri interessati, per poi effettuare, entro breve tempo, un'udienza nella quale provvedere all'aggiudicazione, previa gara in caso di pluralità di offerte.

Più in dettaglio, la proposta di modifica prevede che:

- il valore minimo per il quale può essere avanzata la proposta deve essere quello del prezzo base individuato dall'esperto stimatore nell'elaborato peritale: in tal modo si evitano sia accertamenti ulteriori (incongrui rispetto alla struttura del processo esecutivo), potenzialmente dilatori, sia un pregiudizio per il creditore (che potrebbe avanzare istanza di assegnazione, anche a favore di terzi, per il medesimo valore);
- l'esecutato che introduca una seria proposta di acquisto (ovviamente irrevocabile) garantita da cauzione deve altresì rilasciare l'immobile in un ragionevole lasso temporale, posto che la prosecuzione dell'occupazione costituisce di per sé indice di un'offerta "di comodo" e, inoltre, riduce l'appetibilità del bene sul mercato; fa eccezione il caso di immobile occupato con titolo di godimento opponibile alla procedura (al quale dovrebbe comunque soggiacere anche l'aggiudicatario);
- il giudice dell'esecuzione adotta con decreto (evitando, così, l'aggravio di un'udienza) i provvedimenti conseguenti alla presentazione dell'istanza: oltre alla verifica dell'ammissibilità dell'istanza e al controllo sullo stato di occupazione (ai fini della consequenziale liberazione spontanea da parte del debitore), l'offerta pervenuta deve essere adeguatamente pubblicizzata (sito internet autorizzato dal Ministero di giustizia, PVP, eventuale pubblicità straordinaria) e posta in competizione con eventuali altre, solo così potendosi conseguire un prezzo di mercato (lasciar determinare al perito il valore di mercato sarebbe in contrasto con la giurisprudenza che esclude l'opposizione agli atti esecutivi avverso la perizia in quanto il valore ivi indicato è suscettibile di "correzione" nella gara; allo stesso modo, una determinazione giudiziale del valore attirerebbe defatiganti opposizioni *ex* articolo 617 c.p.c.);
- l'aggiudicazione può essere pronunciata all'esito di una eventuale gara tra plurimi offerenti o, in alternativa, all'unico originario offerente nel corso di un'udienza fissata subito dopo la scadenza del termine per la pubblicità; un provvedimento di formale aggiudicazione (anziché una mera individuazione dell'acquirente) è vantaggioso per l'offerente, stante il disposto dell'articolo 187-*bis* disp. att. c.p.c. (come interpretato, peraltro, da Cass., SS.UU., sent. n. 21110/2012);
- la predeterminazione legislativa di un periodo temporale per il versamento del prezzo garantisce uniformità tra tutti gli interessati ed evita l'adozione di provvedimento discrezionali suscettibili di impugnazione;
- in caso di mancato versamento del prezzo deve trovare applicazione l'articolo 587 c.p.c.;
- la vendita *de qua* non è soggetta al consenso dei creditori, né a provvedimenti del giudice dell'esecuzione volti a superare il loro dissenso: attribuire al giudicante valutazioni discrezionali, infatti, potrebbe attirare opposizioni *ex* articolo 617 c.p.c., sia da parte dei

creditori, sia (prevalentemente) da parte dei debitori che potrebbero sindacare il provvedimento di rigetto per non avere il giudice ritenuto superabile il dissenso dei creditori;

– nell'interesse del debitore e dell'acquirente, il trasferimento deve essere compiuto dal giudice dell'esecuzione col provvedimento *ex* articolo 586 c.p.c., col quale può disporsi la cancellazione dei gravami a spese della procedura (lo stesso onere deriverebbe in esito allo svolgimento della procedura ordinaria, ma in tal caso in tempi assai più lunghi); prevedere, al contrario, che i costi di trasferimento e cancellazione siano a carico dell'acquirente renderebbe meno vantaggiosa la partecipazione e incerta la spesa da sostenere, posto che non sarebbe anteriormente identificato il costo per l'eliminazione di eventuali gravami *medio tempore* iscritti o trascritti;

– la facoltà di delegare a un professionista le operazioni garantisce il rispetto della tempistica individuata, non risentendo degli altri impegni gravanti sul giudicante.

4.8. Espropriazione presso terzi (lettera h))

La previsione mira a completare il disposto dell'articolo 164-*ter* disp. att. c.p.c. che, al primo comma, stabilisce che il creditore – entro cinque giorni dal termine prescritto per il deposito della nota di iscrizione a ruolo della procedura (nell'espropriazione presso terzi, trenta giorni *ex* articolo 543 c.p.c.) – provveda a dichiarare al debitore e all'eventuale terzo, "mediante atto notificato", la sopravvenuta inefficacia del pignoramento derivante dal tardivo o mancato deposito.

La norma vigente mira a consentire una rapida liberazione dei beni (soprattutto, dei crediti pignorati presso *debitores debitorum* pubblici, come l'INPS) già sottoposti a pignoramento, evitando il ricorso al giudice dell'esecuzione per sbloccare somme o cespiti non più vincolati alla soddisfazione del creditore in ragione dell'automatica cessazione degli obblighi di custodia in capo al terzo.

Tuttavia, la disposizione non prevede alcuna sanzione (salvo, presumibilmente, una responsabilità aquiliana del creditore nei confronti dell'esecutato) e la mancata informazione al terzo non consente a quest'ultimo di avvedersi della già verificatasi liberazione dei beni.

Occorre conseguentemente prevedere che anche dell'avvenuta iscrizione a ruolo – e, dunque, della permanenza del vincolo di pignoramento – sia reso edotto il terzo pignorato, stabilendo altresì che l'inottemperanza all'obbligo di avviso del terzo comporti il venir meno degli obblighi *ex* articolo 546 c.p.c. in capo a quest'ultimo a far data dall'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

Tale previsione permetterebbe al terzo, destinatario dell'atto di pignoramento e, quindi, a conoscenza della data fissata per l'udienza, di essere puntualmente edotto circa la corretta prosecuzione del procedimento.

Stante la finalità della norma – evitare che il terzo resti vincolato *sine die* – la notificazione al debitore – che, *ex* articolo 492 c.p.c., sarebbe comunque da eseguire presso la cancelleria nel caso (frequente) di mancata dichiarazione di residenza o di omessa elezione di domicilio – appare adempimento superfluo e un inutile aggravio per il procedente. Peraltro, il debitore, in quanto parte del processo esecutivo, ha facoltà di verificare autonomamente l'omessa (o tardiva) iscrizione a ruolo e ottenere, anche prima dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento, un provvedimento giudiziale ricognitivo dell'avvenuta liberazione dei beni pignorati.

4.9. Delega nella espropriazione immobiliare (lettera i))

La proposta, in conformità a quanto già previsto dalle buone prassi in materia esecutiva, estende il perimetro della delega al professionista. L'idea è quella di liberare il giudice dell'esecuzione da incombenti meccanici, che gravano essenzialmente sulle cancellerie e che posso essere svolti dal delegato come li svolge il curatore delle esecuzioni concorsuali. L'articolo 123 del codice della crisi di impresa fa del giudice delegato un soggetto che "esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura". L'idea è quella di fare del custode dapprima e poi del delegato una figura simile a quella del curatore. Quindi una delega più ampia, da precisare poi nei decreti legislativi sulla base di una più accurata valutazione di ciò che sia opportuno delegare, fermo restando il mantenimento in capo al giudice dell'esecuzione del controllo sulla fase di avvio della procedura (che si conclude con l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita *ex* articolo 569 c.p.c.). A titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe ad esempio attribuirsi al delegato la gestione della fase distributiva nel rispetto delle istruzioni di ordine generale formulate dal giudice dell'esecuzione, al quale peraltro resta attribuita la cognizione su eventuali contestazioni. In particolare il professionista delegato procederebbe alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e fissando innanzi a sé l'audizione delle medesime, nel rispetto del termine previsto dall'articolo 596 c.p.c.; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 c.p.c. o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, si potrebbe prevedere che il professionista lo dichiari esecutivo e provveda entro sette giorni all'attribuzione delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione. L'intervento diretto del giudice nella fase distributiva, dunque, si avrebbe solo ove sorgano contestazioni, nel qual caso il professionista delegato dovrebbe rimettere le parti dinnanzi al giudice dell'esecuzione.

4.10. Misure di coercizione indiretta (lettera l))

La proposta interviene sull'istituto delle misure di coercizione indiretta disciplinato dall'articolo 614-*bis* c.p.c., attribuendo al legislatore delegato il compito di individuare dei criteri per la determinazione del *quantum* e del limite temporale della misura, di modo che la stessa non possa avere durata illimitata determinando l'insorgenza di obbligazioni sanzionatorie del tutto sproporzionate rispetto all'originaria obbligazione inadempiuta. La proposta, inoltre, attribuisce anche al giudice dell'esecuzione il potere di imporre l'*astreinte*, misura particolarmente utile ove vengano in rilievo titoli esecutivi diversi da un provvedimento di condanna o nel caso in cui la misura di coercizione indiretta non sia stata richiesta al giudice della cognizione.

Articolo 8

(Processo di esecuzione)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbano essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincida con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine possa essere prorogato di ulteriori 45 giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567;

c) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare abbia durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato debba svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonché prevedere che il giudice dell'esecuzione debba esercitare una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per quelle stabiliti con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

d) modificare il quarto comma dell'articolo 559 del codice di procedura civile prevedendo che il giudice dell'esecuzione provveda alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, salvo che la custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;

e) prevedere che il giudice dell'esecuzione debba ordinare la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che debba ordinare la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento dell'aggiudicazione, ferma restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona

conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;

f) prevedere che un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-*ter* del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;

g) prevedere che:

1) il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, possa chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella perizia di stima prevedendo che all'istanza del debitore debba essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per 120 giorni e che, a garanzia della serietà dell'offerta, sia prestata cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;

2) il giudice dell'esecuzione, con decreto, debba: verificata l'ammissibilità dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni sia data pubblicità, ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore a quello dell'offerta già presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti ad un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralità di offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente debbano essere stabilite le modalità del pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;

4) il giudice dell'esecuzione possa delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordini la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;

5) se nel termine assegnato il prezzo non è stato versato, il giudice provveda ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;

6) l'istanza di cui al numero 1) possa essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

h) nell'espropriazione presso terzi, prevedere che:

1) il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifichi al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositi l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione;

2) qualora la notifica dell'avviso non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessino alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento;

i) rivedere, nella espropriazione immobiliare, la normativa sulla delega, prevedendo che il giudice dell'esecuzione possa conferire al professionista la delega per il compimento anche di atti ulteriori rispetto a quelli previsti nella normativa vigente.

j) prevedere criteri per la determinazione del *quantum*, nonché del termine di durata delle misure di coercizione indiretta *ex* articolo 614-*bis* c.p.c.; prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non sia stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento.

V. PROPOSTE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI FAMIGLIA E PROPOSTA DI RIFORMA ORDINAMENTALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Articoli 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* disegno di legge delega AS 1662

Sommario: 1. Curatore speciale del minore. – 2. Articolo 38 disp. att. c.c.: riparto competenze tra tribunale ordinario e tribunale minorenni. – 3. Procedimento *ex* articolo 403 c.c. – 4. Negoziazione assistita famiglia. – 5. Rito unificato famiglia. – 6. Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

1. Curatore speciale del minore

In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, appaiono urgenti alcune modifiche dei poteri del curatore speciale del minore al fine di recepire e diffondere nell'intero territorio nazionale alcune indicazioni provenienti dal diritto vivente.

Oramai da tempo e in maniera assolutamente cristallizzata la Corte di cassazione ha affermato che, nei c.d. giudizi *de potestate*, la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, dal momento che non può - in siffatta ipotesi - stabilirsi *ex ante* la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore, posto che quest'ultimo ben potrebbe presentare il ricorso o aderire a quello presentato da uno degli altri soggetti legittimati per scopi meramente personali o, per contro, chiederne la reiezione, se contrario ai propri interessi, non necessariamente coincidenti con quelli del minore (cfr., *ex plurimis*, Cass., sent. nn. 7478/2014 e, in ultimo, 1471/2021).

Tuttavia, si è anche osservato che l'articolo 336 c.c., comma 4, che prevede la nomina di un difensore del minore, si applica soltanto ai provvedimenti limitativi ed eliminativi della potestà genitoriale ove può porsi un concreto profilo di conflitto di interessi tra genitori e minore e "non anche alle controversie relative al regime di affidamento e di visita del minore, figlio di una coppia che ha deciso di cessare la propria comunione di vita. In tali controversie, invero, la partecipazione del minore si esprime, ove ne ricorrano le condizioni di legge e nel perseguimento del suo superiore interesse, mediante l'ascolto dello stesso, che integra un adempimento già previsto dall'articolo 155-*sexies* c.c., divenuto necessario ai sensi dell'articolo 315-*bis* c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell'articolo 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Cass., sent. n. 7478/2014, *cit*.).

Esistono, tuttavia, tutta una serie di casi gravi, di elevatissima conflittualità tra i genitori, che assume riflessi di forte pregiudizio del minore al punto da minare lo stesso suo sviluppo psico-fisico e, in alcuni casi più gravi, anche la sua salute, che però non necessariamente sfociano nell'avvio di un procedimento *de potestate*, integrando solo una sostanziale ma graduale recisione del vincolo genitoriale nei confronti di un solo genitore ovvero neutralizzando, nella pratica, ogni provvedimento adottato dal giudice. In questi casi, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e, sebbene non prevista normativamente, la figura del curatore speciale dei minori si rende, invero, necessaria quando i genitori siano (magari anche temporaneamente) inadeguati a tutelare la posizione del figlio in un

processo in cui vengano discussi i suoi diritti, o sussista un conflitto di interessi tra il medesimo ed i genitori (cfr. Cass., sent. n. 11554/2018).

Indi, si impone la necessità di inserire nelle norme generali in materia di nomina di un curatore speciale, una disposizione che consenta al giudice di vagliare la possibilità, in tutti questi casi gravi non necessariamente configuranti un procedimento *de potestate* che però pongono i genitori in concreto in una situazione di conflitto di interessi con il figlio, di ricorrere alla figura del curatore speciale per consentire al minore di divenire parte processuale e come tale portatore dei propri interessi.

In applicazione del principio generale per il quale occorre nominare il curatore speciale in presenza di conflitti di interessi, è sempre più frequente, infatti, la nomina del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio (o loro modifiche) nei casi di elevatissima conflittualità genitoriale ovvero nei casi in cui, per condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, vengano formulate domande di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale *ex* articoli 330 e 333 c.c.

L'inquadramento sistematico del curatore speciale nell'ambito della disciplina processuale (articoli 78 ss. c.p.c.), fa sorgere dubbi in merito alla possibilità di attribuire al curatore del minore, nominato nel corso di tali procedimenti, non solo poteri di rappresentanza processuale, ma anche poteri di rappresentanza sostanziale, per consentire al giudice procedente interventi puntuali e di immediata realizzazione (si pensi a contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali quali, per esempio, l'iscrizione scolastica o trattamenti medici, quando tali scelte siano state operate dal giudice, ai sensi dell'articolo 337-*ter*, comma 4, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alle scelta operata dal giudice procedente). In numerosi tribunali di merito l'attribuzione di puntuali poteri di rappresentanza sostanziale al curatore del minore è stata di notevole ausilio per la risoluzione di gravi confitti. Si propone quindi di prevedere normativamente tale possibilità, disponendo espressamente che il giudice possa attribuire al curatore anche poteri di rappresentanza sostanziale del minore, che dovranno comunque essere puntualmente individuati.

In questi casi, la figura del curatore speciale del minore potrà essere dotata di "specifici" poteri di rappresentanza sostanziale conferiti in maniera puntuale dal giudice, tali da consentirgli di operare anche al di fuori del processo ogniqualvolta è necessario rappresentare il minore all'esterno, per esempio con autorità sanitarie o scolastiche, modificando all'uopo la previsione dell'articolo 80 c.p.c.

Appare, altresì, opportuno puntualizzare il dovere del curatore del minore di procedere all'ascolto dello stesso secondo le regole generali che vengono richiamate, ciò per superare diversi orientamenti rilevati nei giudizi di merito.

La mancanza di un espresso procedimento per la revoca del curatore del minore impone di colmare tale lacuna individuando nel presidente del tribunale il giudice competente a decidere in merito e attribuendo la legittimazione attiva per la proposizione dell'istanza a ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, al rappresentante legale del minore, al pubblico ministero ed allo stesso minore.

E' di immediata urgenza la novella dell'articolo 336 del codice civile che disciplina i procedimenti per l'adozione del provvedimento di sospensione o revoca della responsabilità

genitoriale di cui agli articoli 330 e 333 c.c., prevedendo espressamente la possibilità di adottare, anche d'ufficio, tali misure rafforzando le garanzie processuali a tutela del minore.

In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità che il curatore del minore, qualora già nominato, sia legittimato a proporre la domanda, sia con ricorso autonomo (con competenza del tribunale per i minorenni) sia nel corso dei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, qualora emergano condotte pregiudizievoli in danno del minore (con competenza del tribunale ordinario).

In secondo luogo, in caso di ricorso proposto da altri legittimati e di assenza di previa nomina del curatore speciale, dando attuazione a recenti pronunce della Suprema Corte (cfr., da ultimo, l'ordinanza n. 1471/2021), è prevista la necessaria nomina, a pena di nullità del procedimento, di un curatore speciale del minore, da considerare parte nei procedimenti *de potestate*.

Nei procedimenti instaurati ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, alfine, tuttavia, di limitare il ricorso alla figura del curatore speciale, si è introdotto, nel primo comma dell'articolo 336 c.c., l'inciso "*quando è necessario*", che consente al giudice un vaglio, preliminare o anche nel corso dell'istruttoria, sulla fondatezza della domanda, procedendo alla relativa nomina in ogni ipotesi di accoglimento del ricorso e di emissione di un provvedimento di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, con esclusione, di contro, della nomina nei casi in cui le istanze appaiono manifestamente infondate o del tutto strumentali; la mancata nomina, configurando un difetto del contraddittorio rispetto alla posizione del minore, inficia di nullità il provvedimento di accoglimento. La necessità di delimitare l'ambito di operatività dell'istituto sorge dall'esigenza, per un verso, di evitare l'eccessiva sovrabbondanza di nomine, che nei grandi tribunali potrebbero coinvolgere un numero elevatissimo di professionisti con aumento significativo dei relativi costi posti a carico dello Stato con l'ammissione del minore al gratuito patrocinio e, per altro verso, di salvaguardare la difesa tecnica del minore in tutti quei segmenti del contenzioso in esame nei quali, proprio perché le istanze sono suscettibili di accoglimento, si determina un'incidenza sulla sua posizione giuridica. Si è, pertanto, proceduto alla correlata eliminazione, nel quarto comma dell'articolo 336 del codice civile, della previsione di un'automatica difesa tecnica del minore in tutti i procedimenti ivi previsti, alfine di armonizzarlo con la disposizione di nuova previsione che consente la nomina del curatore speciale "quando necessario".

E', ancora, previsto che in caso di provvedimenti adottati d'urgenza *ex officio*, entro il termine di quindici giorni (in coerenza sistematica con quanto previsto dall'articolo 669-*sexies* c.p.c. nel procedimento cautelare uniforme), il giudice che abbia adottato il provvedimento *inaudita altera parte* debba fissare con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti e del curatore del minore entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni, confermando, modificando o revocando i provvedimenti adottati all'esito dell'udienza tenuta nel pieno contraddittorio, ciò al fine di evitare che provvedimenti così incidenti nei diritti fondamentali possano conservare effetti senza limiti di tempo senza la necessaria instaurazione del contraddittorio.

Infine, all'articolo 80 c.p.c. si propone di introdurre un comma che devolva la competenza della nomina del curatore speciale al giudice della causa in corso anche in sede cautelare, così recependo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità.

ARTICOLATO

All'articolo 78 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Il giudice procede, anche d'ufficio, alla nomina del curatore speciale del minore in tutti i casi in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, anche a causa dell'esasperata conflittualità o per altre gravi ragioni, sono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore e si trovano con lo stesso in conflitto di interessi.".

All'articolo 80 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

"Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina ovvero con decreto non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315-bis del codice civile. Il minore, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze.".

Al termine del primo comma dell'articolo 80 è aggiunta la seguente frase:

"Se la necessità di nominare un curatore speciale subentra nell'ambito di un procedimento, anche cautelare, già instaurato, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.".

All'articolo 336 del codice di procedura civile sono apportate le seguente modificazioni:

- al primo comma dopo le parole "sono adottati" sono aggiunte le seguenti "d'ufficio o"; dopo le parole "dei parenti" sono aggiunte le seguenti "del curatore speciale del minore qualora già nominato";

- dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione.";

- al terzo comma sono aggiunte le seguenti parole:

"In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore e del pubblico ministero entro un termine perentorio non superiore a quindici giorni; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati.";

- al quarto comma sono apportate le seguenti modiche: dopo le parole "i genitori" sono soppresse le parole "il minore".

2. Articolo 38 disp. att. c.c.: riparto competenze tra tribunale ordinario e tribunale minorenni

In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, appare di immediata urgenza la riforma dell'articolo 38, disposizioni di attuazione del codice civile che disciplina il riparto di competenze tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario nei procedimenti a tutela dei minori. Tradizionalmente i procedimenti c.d. *de potestate* disciplinati dagli articoli 330 ss. c.c. erano di competenza del tribunale per i minorenni. Con la riforma della filiazione, realizzata con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, è stato novellato l'articolo 38 disp. att. c.c., attribuendo al tribunale ordinario numerose competenze prima attribuite ai tribunali specializzati. La competenza per i procedimenti *de potestate* (articoli 330 ss. c.c.) è rimasta al tribunale per i minorenni, salva la precisazione contenuta nel primo comma dell'articolo 38 disp att. c.c.: "[p]er i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario".

L'inciso riportato ha generato dubbi interpretativi e difficoltà nella pratica applicazione della norma che sono sfociati in numerosi conflitti di competenza. Allo stato, dopo pronunce della Suprema Corte, nella dottrina maggioritaria e nella prassi giurisprudenziale si ritiene che in caso di preventiva instaurazione di procedimento di separazione, divorzio, affidamento dei figli o loro modifiche dinanzi al tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni successivamente adito debba declinare la competenza. Al contrario qualora il giudizio *de potestate* sia stato previamente instaurato dinanzi al tribunale per i minorenni e, dunque, prima di quello separativo instaurato dinanzi al tribunale ordinario, si ritiene che, in applicazione del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, la competenza debba permanere in capo al giudice specializzato.

L'attuale situazione genera concrete e a volte insuperabili difficoltà applicative, con duplicazioni di giudizi e rischio di giudicati contrastanti. Deve, inoltre, rilevarsi come il tribunale ordinario successivamente investito di una domanda di affidamento non possa spogliarsi della competenza in favore del tribunale specializzato preventivamente adito di un giudizio *de potestate* tra le stesse parti, essendo la domanda formulata dinanzi al giudice ordinario più ampia e dovendo comunque essere emessa una decisione su altre domande connesse, in primo luogo sulla domanda di affidamento. Si comprende, pertanto, come l'esigenza di concentrazione delle tutele, che trova la sua *ratio* sia nella necessità di evitare ai minori e alle parti plurimi accertamenti posti in essere da diverse autorità giudiziarie, sia nella necessità di evitare il rischio di giudicati contrastanti, imponga di concentrare i procedimenti che abbiano ad oggetto domande comunque attinenti la responsabilità genitoriale in capo ad un'unica autorità giudiziaria.

La scelta della autorità giudiziaria in capo alla quale concentrare le competenze è imposta dalla natura dei procedimenti: i giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche, hanno ad oggetto nella quasi totalità dei casi anche altre domande (attinenti lo status ovvero il mantenimento dei figli) che devono comunque essere decise; al contrario, le domande *ex* articoli 330 ss. non vengono proposte con domande accessorie. Una razionale distribuzione delle risorse impone, pertanto, la concentrazione dei giudizi in capo al tribunale ordinario che in tal modo potrà decidere ogni aspetto relativo alle vicende familiari, con un unico giudizio.

Si propone, pertanto, di novellare l'articolo 38 disp. att. c.c. mantenendo al tribunale per i minorenni la competenza per le domande *de potestate*, ma disponendo che in caso di contemporanea pendenza di giudizi separativi, divorzili o *ex* articolo 316 c.c. (nonché di ogni procedimento che preveda l'adozione di provvedimenti per la disciplina dell'affidamento dei figli, quali quelli previsti dagli articoli 250, quarto comma, 268 e 277, secondo comma), il tribunale per i minorenni debba, sia se preventivamente, sia se successivamente adito, ed anche qualora il procedimento *de potestate* sia stato instaurato su ricorso del pubblico ministero minorile, spogliarsi del procedimento trasmettendo gli atti al tribunale ordinario. La trasmissione diretta degli atti tra autorità giudiziarie viene disposta, aderendo a consolidato orientamento dei giudici di legittimità (cfr., per tutte, Cass., sent. nn. 7160/2016 e 2877/2005) e di merito.

Nel disciplinare la riassunzione del procedimento dinanzi al tribunale ordinario occorre scongiurare vuoti di tutela incompatibili con la protezione dei minori, che si realizzerebbero con il richiamo della ordinaria disciplina prevista per la dichiarazione di incompetenza, ai sensi della quale è rimesso alla parte più diligente l'onere della riassunzione. Questa opzione potrebbe impedire al tribunale ordinario di avere conoscenza di elementi previamente acquisiti dal tribunale specializzato ed indispensabili per la decisione sulle domande proposte, oltre a poter favorire condotte dei genitori, nei casi in cui fossero entrambi sottoposti a valutazione sulle capacità genitoriali, finalizzate a scongiurare l'adozione di provvedimento limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale.

A tali fine, viene inserita nella norma una disposizione analoga a quella presente nell'articolo 189 disp. att. c.p.c., per garantire ultrattività ai provvedimenti eventualmente emessi dal tribunale specializzato fino all'adozione di provvedimenti emessi dal tribunale ordinario che abbia ricevuto la trasmissione degli atti.

E' prevista la trasmissione degli atti tra gli uffici del pubblico ministero, al fine di permettere al pubblico ministero ordinati, parte nei procedimenti *de potestate ex* articolo 336 c.c., di assumere questo ruolo.

La medesima *ratio* della concentrazione delle tutele è sottesa all'introduzione del novellato terzo comma dell'articolo 38 disp. att c.c., nel quale è previsto che il ricorso *ex* articolo 709-*ter* c.p.c., autonomamente proposto o già pendente (quando la richiesta non sia domanda accessoria alle procedure separazione o di affidamento), sia di competenza del tribunale per i minorenni investito della domanda *ex* articoli 330 ss. c.c., con regole analoghe a quelle sopra esposte per la trasmissione degli atti tra tribunali.

Sempre al fine di meglio assicurare la tutela dei minori appare opportuno attribuire al tribunale per i minorenni la competenza per il procedimento disciplinato dall'articolo 250, ultimo comma, relativo all'autorizzazione al riconoscimento del minore nato da genitore che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Tali procedimenti si sovrappongono a quelli che il tribunale per i minorenni deve instaurare d'ufficio secondo quanto previsto dalla legge adozioni in presenza di minori non riconosciuti alla nascita. Appare pertanto necessario concentrare le tutele su un'unica autorità giudiziaria per evitare giudicati contraddittori e sovrapposizione di accertamenti.

ARTICOLATO

All'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-*bis*, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente tra le stesse parti giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, 710 del codice di procedura civile e 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898. In questi casi, il tribunale per i minorenni, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, trasmette gli atti al tribunale ordinario e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale ordinario. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo trasmette, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio o comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, gli atti al tribunale per i minorenni e dichiara l'estinzione del procedimento, che prosegue dinanzi al tribunale per i minorenni. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni."

3. Procedimento *ex* articolo 403 c.c.

In attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, appare di immediata urgenza l'introduzione di un procedimento che disciplini le misure di protezione a tutela dei minori, adottate ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Tale norma prevede che quando il minore sia moralmente o materialmente abbandonato o sia allevato in locali insalubri e pericolosi oppure da persone che possano recare allo stesso un pregiudizio, la pubblica autorità può collocarlo in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La mancanza di regole procedurali ha creato diverse prassi applicative. Le norme proposte tendono ad uniformare il procedimento per l'adozione del provvedimento *ex* articolo 403 c.c. e per la sua convalida, in un'ottica di massima tutela per il minore e di garanzia del diritto di difesa dei genitori e di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore (affidatari, tutore). I provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 403 c.c. necessitano di essere valutati rapidamente dall'autorità giudiziaria in quanto possono tradursi in misure di protezione che, seppure emesse a tutela del minore, sono astrattamente idonee a produrre forti limitazioni in danno dei genitori o delle persone esercenti la responsabilità genitoriale, perché provocano l'allontanamento del minore dal luogo di abituale residenza e la sua collocazione in luogo sicuro. Per questo appare opportuno modellare il procedimento su quelli, presenti nell'ordinamento, adottati nei casi in cui vengono imposti limiti a diritti fondamentali, prevedendo l'immediato intervento dell'autorità requirente, la prima chiamata a vagliare la conformità a norma del provvedimento adottato dalla autorità pubblica per la messa in sicurezza del minore. Il pubblico ministero, qualora ritenesse totalmente insussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento *ex* articolo 403 c.c., provvederà a revocare il collocamento del minore nella struttura nella quale sia stato inserito. In mancanza di revoca, il pubblico ministero dovrà, sempre entro un breve lasso temporale dalla ricezione del provvedimento da parte della pubblica autorità, inviare una richiesta al tribunale per i minorenni per la convalida del provvedimento. Alla convalida necessariamente eseguita sulla base di un primo vaglio, fondato su sommari accertamenti d'ufficio, dovrà seguire la fissazione di un'udienza, da tenere nel pieno contraddittorio tra le parti, per garantire a tutti i soggetti nei cui confronti il provvedimento sia stato adottato di articolare le proprie difese. Sono previste rigide scansioni temporali per l'adozione del provvedimento finale; il procedimento di convalida dovrà concludersi nel termine perentorio di 96 ore decorrenti dal concreto allontanamento del minore dal luogo di residenza abituale con collocamento nel luogo sicuro scelto dalla pubblica autorità, mentre l'udienza per la conferma del decreto di convalida, nel pieno contraddittorio tra le parti, dovrà tenersi entro i quindici giorni successivi e il decreto di conferma, modifica o revoca del decreto di convalida dovrà essere emessa nel termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento dell'udienza.

Quanto alla collocazione sistematica delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno collocarle nell'articolo 403 del codice civile che disciplina la materia, e ciò al fine di consentire all'interprete l'immediata lettura delle disposizioni sostanziali e processuali.

Il secondo comma del novellato articolo 403 c.c. prevede che il provvedimento emesso dall'autorità pubblica (normalmente servizi socio assistenziali, ma non è escluso l'intervento di altre e diverse autorità) che disponga la collocazione del minore in luogo sicuro, corredato da una sintetica relazione che descriva i motivi dell'intervento e da ogni documentazione utile, dovrà essere trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il

minore ha la sua residenza abituale. Nell'articolo in esame viene chiarito che il procedimento dovrà essere applicato sia in caso di allontanamento del minore da entrambi i genitori, sia in caso di allontanamento del minore insieme con un genitore dall'altro (si pensi alle frequenti ipotesi di collocamento in comunità di tipo familiare della madre insieme con il minore con allontanamento dal solo padre), questo al fine di riconoscere tutela anche ad uno solo dei genitori che abbia subito l'allontanamento.

Il terzo comma dell'articolo 403 c.c. prevede che il pubblico ministero debba compiere un primo vaglio di validità del provvedimento che, qualora negativo, ne imporrà la revoca. Qualora, al contrario, il pubblico ministero minorile non ritenga di dover revocare, *prima facie*, l'allontanamento adottato dalla pubblica autorità, dovrà inoltrare, immediatamente e comunque non oltre le 24 ore dalla sua ricezione, un ricorso per la sua convalida al tribunale per i minorenni. Il tribunale, entro 48 ore dal ricevimento del ricorso per convalida, all'esito di un procedimento deformalizzato e caratterizzato dalla sommarietà, assunte informazioni e disposti gli accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione, con proprio decreto emesso dal collegio potrà convalidare o non convalidare l'allontanamento. Il decreto così adottato dovrà essere immediatamente notificato a cura del pubblico ministero ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minore (genitori, affidatari, tutore) ed alla autorità che ha adottato il provvedimento. Il solo decreto di convalida del provvedimento, da cui consegue il permanere della misura di allontanamento del minore, dovrà contenere l'individuazione del giudice delegato (scelto tra i magistrati compongono il collegio nel tribunale per i minorenni), la nomina di curatore speciale del minore, stante il conflitto di interessi tra il minore e i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, e dovrà indicare la data della udienza di comparizione delle parti davanti al suddetto giudice delegato, da fissare entro il termine di quindici giorni dall'emissione del decreto di convalida. L'udienza potrà concludersi con decreto, sempre collegiale, di conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, da adottare nel termine perentorio di quindici giorni dall'udienza. In caso di conferma del provvedimento, qualora ciò comporti la permanenza del solo minore, senza la presenza di almeno uno dei genitori o dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, in una comunità di tipo familiare, si applicherà la disciplina dell'affidamento familiare di cui al titolo I-*bis* della legge adozioni.

Avverso il decreto, sia di convalida sia di modifica sia di revoca del decreto di convalida è ammesso reclamo alla corte di appello.

Gli interessi di rango costituzionale che possono subire una rilevante limitazione come conseguenza dell'adozione di un provvedimento *ex* articolo 403 c.c. giustificano prevista nell'ultima parte della norma in esame, che dispone la cessazione di ogni effetto del provvedimento emesso qualora non siano rispettate le rigide scansioni temporali indicate nella norma.

ARTICOLATO

All'articolo 403 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

"Il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore, è tramesso dalla pubblica autorità che lo ha adottato, entro le 24 ore successive alla

collocazione del minore in luogo sicuro, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale.

Il pubblico ministero, se non dispone la revoca del collocamento, inoltra, immediatamente e comunque entro 24 ore dalla ricezione del provvedimento, ricorso per la convalida al tribunale per i minorenni che, entro le successive 48 ore, assunte sommarie informazioni e disposti eventuali accertamenti, provvede con decreto a convalidare o non convalidare l'allontanamento e lo comunica senza indugio all'autorità che ha adottato il provvedimento e al pubblico ministero, il quale provvede alla immediata notificazione dello stesso agli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel decreto di convalida è nominato un giudice delegato, scelto tra i componenti del collegio, e il curatore speciale del minore; è fissata, innanzi al giudice delegato, entro un termine non superiore a quindici giorni, udienza di comparizione delle parti nei confronti delle quali è emesso il decreto e del curatore speciale del minore per la conferma, modifica o revoca del decreto di convalida, con decreto collegiale che deve essere pronunciato nei successivi quindici giorni. In caso di conferma del collocamento del solo minore in comunità di tipo familiare si applica la disciplina sull'affidamento familiare.

Avverso il decreto collegiale è ammesso reclamo alla corte di appello. L'omessa trasmissione del provvedimento da parte della pubblica autorità che lo ha emesso e da parte del pubblico ministero e la mancata pronuncia del decreto di convalida e del successivo decreto collegiale da parte del tribunale per i minorenni nei termini indicati determinano la cessazione di ogni effetto dello stesso provvedimento."

4. Negoziazione assistita famiglia

L'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare la convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, non ha considerato i procedimenti che disciplinano le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio. La grave lacuna, oltre a generare una non giustificata discriminazione in danno dei genitori non coniugati, esclusi dall'accesso alla negoziazione assistita, impedisce di ricorrere a tale modalità alternativa di soluzione delle controversie per un rilevante numero di casi. Appare, pertanto, opportuno estendere la negoziazione assistita sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio sia ai procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, nati da genitori non coniugati, nonché alle eventuali modifiche di condizioni già determinate. Appare altresì opportuno prevedere l'estensione della disciplina, in un'ottica di favore e di impulso allo sviluppo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, ai procedimenti relativi alla determinazione delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, quando siano gli stessi figli a formulare istanza nei confronti dei genitori, ed alla disciplina della determinazione degli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Con le modifiche del terzo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, si intendono superare alcuni dubbi ermeneutici sorti nell'applicazione della norma, relativamente sia alla possibilità di considerare l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in materia familiare titolo idoneo per la trascrizione, sia alla possibilità di prevedere nell'ambito della negoziazione assistita in materia familiare la c.d. *una tantum* divorzile, prevista qualora uno degli ex coniugi corrisponda all'altro l'assegno divorzile in unica soluzione.

In merito alla possibilità che l'accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita in materia familiare sia considerato titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 c.c., nella giurisprudenza di merito si rilevano divergenti orientamenti tra le corti che hanno ammesso la trascrizione (cfr., per tutti, Trib. Roma 17 novembre 2015) e quelle che l'hanno negata (cfr., per tutti, C. App. Trieste 6 giugno 2017). La necessità di stimolare il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie in un ambito come quello della composizione dei conflitti familiari impone di superare tali dubbi intervenendo direttamente sulla norma primaria, con l'espressa previsione di possibilità di trascrizione dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita. Deve, infatti, rilevarsi come spesso le controversie familiari possano definirsi proprio grazie a trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore dei figli, ricercando le parti, coinvolte nel conflitto, una composizione definitiva di ogni aspetto patrimoniale. Demandare tale possibilità all'accordo di negoziazione assistita potrebbe avere un effetto di rilevante incentivo al ricorso allo strumento. La regolarità dei trasferimenti immobiliari potrà essere assicurata sia dalla presenza di un avvocato per ciascuna parte, sia dalla rigorosa disciplina dettata per la validità degli atti di trasferimento immobiliare.

In relazione alla c.d. *una tantum* divorzile, la formulazione dell'articolo 5, comma 8, legge 1 dicembre 1970, n. 898, richiedendo un giudizio di congruità da parte del giudice ha suscitato perplessità interpretative in merito alla possibilità che con la negoziazione assistita si possa

prevedere il pagamento di tale *una tantum*. La necessità di agevolare le modalità di soluzioni alternative delle controversie e la sufficiente tutela garantita alle parti dalla presenza di due legali, che tutelano ciascuno degli ex coniugi, fa ritenere opportuno rimettere ai difensori che assistono le parti nella negoziazione assistita in materia familiare il giudizio di congruità demandato dalla legge sul divorzio al giudice.

Con l'intervento normativo in oggetto si vuole, infine, colmare una lacuna rilevata all'indomani della entrata in vigore della disciplina sulla negoziazione assistita in materia familiare, prevedendo la conservazione degli originali degli accordi a cura dei Consigli dell'ordine degli avvocati del luogo in cui è iscritto il difensore che ha sottoscritto l'accordo di negoziazione assistita in materia familiare. L'esigenza è avvertita per l'importanza della materia e per la necessità che rimanga un archivio degli originali di accordi equiparati dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, a quelli giudiziali. A tal fine appare opportuno prevedere una modifica dell'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che già prevede una raccolta degli accordi in esame da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati a fini meramente statistici. La creazione di un archivio permetterà alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e a tutti i soggetti interessati alle disposizioni patrimoniali dell'accordo (disposizione necessaria stante la possibilità di disporre trasferimenti immobiliari all'esito dell'accordo stesso), di ricevere copia degli atti. Per rendere cogente l'obbligo di trasmissione degli originali degli accordi ai competenti Consigli dell'ordine degli avvocati è previsto che, in mancanza di ottemperanza all'obbligo di trasmissione, sia irrogata una sanzione a carico del difensore, analoga a quella già prevista dall'articolo 6 per la mancata ottemperanza all'obbligo di disporre la trasmissione degli atti al Comune competente per la trascrizione dei provvedimenti di separazione e divorzio.

Le disposizioni in esame, oltre a superare una discriminazione in danno dei genitori dei figli nati fuori del matrimonio e a superare dubbi ermeneutici sorti nella prima fase di applicazione della disposizione, avrà certi effetti deflattivi sull'attività giudiziaria, in quanto numerosi procedimenti verranno definiti all'esterno delle aule di giustizia, e contribuirà a formare una diversa cultura della crisi familiare, non più fondata sul conflitto ma sulla composizione degli interessi, nell'ottica di creare un nuovo assetto di relazioni all'esito della fine della relazione personale.

NORMA DI LEGGE DELEGA

Articolo 15-*bis*

(Misure urgenti in materia di famiglia)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti misure urgenti in materia di famiglia sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, estendendone l'applicazione alla disciplina consensuale delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e loro modifiche, nonché alla disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori del matrimonio e alla disciplina degli alimenti; prevedendo espressamente che tutti gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile; disponendo che nella convenzione di negoziazioni assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia rimesso ai difensori delle parti, con conseguente adeguamento delle disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

ARTICOLATO

Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6:

- nella rubrica, dopo le parole "o di divorzio" sono aggiunte le seguenti ", di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti";

- dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, nonché per la modifica di tali determinazioni.”;

- al comma 3:

1) le parole “nei casi di cui al comma 1” sono sostituite dalle parole “nei casi di cui ai commi 1 e 1-*bis*”;

2) dopo le parole “o di divorzio” sono aggiunte le seguenti “, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica, ed è titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell’articolo 2657 del codice civile.”;

3) dopo le parole “tempi adeguati con ciascuno dei genitori.” sono aggiunte le seguenti: “Nel caso in cui l’accordo prevede la corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all’articolo 5, ottavo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, viene effettuata dagli avvocati, i quali ne danno atto nel testo dell’accordo.”;

b) all’articolo 11, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1-*bis*. Gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione del pubblico ministero sono conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell’ordine degli avvocati indicati nel comma 1, che rilasciano copia autentica dell’accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell’accordo stesso.

1-*ter*. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il prefetto del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine di cui al comma 1.”.

5. Rito unificato famiglia

I procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, tra i quali devono essere compresi i giudizi per l'attribuzione o la rimozione di stato delle persone, sono caratterizzati da elevata frammentazione e da discipline diversificate. La presenza di riti diversi, in materie analoghe, non garantisce né la parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponibili (si pensi ai diversi riti applicabili per la disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli a seconda che siano nati nel matrimonio o al di fuori del vincolo coniugale), né la creazione di orientamenti interpretativi uniformi, non favoriti dalla richiamata frammentazione.

All'esito dell'approvazione della legga delega 10 dicembre 2012, n. 219, e del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, che hanno realizzato l'attesa unificazione dello stato di figlio, da più parti, nella dottrina e nella giurisprudenza, si è evidenziata la perdurante discriminazione, in ambito processuale, a causa della mancata creazione di un modello di rito unitario. In applicazione della normativa vigente, per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati nel matrimonio, si applicano le norme processuali che disciplinano la separazione o il divorzio, mentre per analoghe domande, se relative a figli nati fuori del matrimonio, si applica il rito camerale.

L'intervento normativo in esame persegue, quale principale finalità, la creazione di un unico rito, per tutti i procedimenti relativi alle persone, ai minorenni ed alle famiglie, e si inserisce nel quadro di una più ampia riforma, che ha l'obiettivo di realizzare un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che sarà, nel prossimo futuro, chiamato ad applicare il rito unitario. Ma anche qualora l'intero progetto non dovesse realizzarsi, comunque l'unificazione dei riti sarebbe misura idonea a garantire importanti obiettivi quali: l'omogeneità di trattamento per situazione analoghe; l'omologazione delle tutele processuali; la creazione di orientamenti uniformi; l'adeguata risposta ad istanze da sempre sollevate da tutti gli operatori del diritto.

Oltre a dettare principi di delega per la creazione di un unico rito per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, le disposizioni normative contenute nel presente disegno di legge delega dettano principi per un organico riordino della materia quanto, tra l'altro, alla disciplina della nomina del curatore speciale, all'intervento dei servizi socio-assistenziali, alla nomina del tutore, alla nomina di consulente tecnico d'ufficio e al ricorso alla mediazione familiare.

Specifiche disposizioni sono dettate per la trattazione dei giudizi nei quali siano allegate violenze di genere o domestiche. La necessità di arginare un fenomeno ormai emergenziale impone di istituire una "corsia preferenziale" per questi procedimenti, prevedendo forme di coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie coinvolte, rinforzando i poteri d'ufficio del giudice al fine di garantire effettiva tutela alle vittime di violenza, evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria.

Con le norme proposte si intende realizzare un unico rito per tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (il riferimento è, tra gli altri, ai giudizi di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio, ai procedimenti *de potestate*, ma anche ai procedimenti di stato), individuando un modello ispirato a criteri di rapidità ed efficacia, con espressa previsione di ampi poteri ufficiosi per il giudice, nelle materie relative a diritti indisponibili. La natura della materia ha imposto di prevedere che, qualora il processo non possa chiudersi alla prima udienza, debbano essere adottati provvedimenti provvisori; ciò al fine di

assicurare, soprattutto alle parti deboli del rapporto e, in particolare, alle persone minori di età, immediata tutela nell'attesa della definizione del giudizio.

I criteri di delega proposti avranno positivi effetti sulla riduzione del numero complessivo dei procedimenti e sui tempi di loro definizione. In primo luogo, il riordino della disciplina processuale, con previsione di un unico rito, ridurrà notevolmente le questioni processuali, con creazioni di interpretazioni uniformi e indiretto effetto sulla durata dei procedimenti. Il criterio di delega che prevede la possibilità di instaurare contemporaneamente procedimenti di separazione e divorzio e di disporne la riunione, qualora già contemporaneamente pendenti tra le stesse parti dinanzi alla medesima autorità giudiziaria (lettera *z)*), è misura potenzialmente idonea a dimezzare i procedimenti in materia, con considerevole risparmio di energie processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell'intero procedimento divorzile (potendo essere emessa all'esito dell'unico procedimento sentenza di divorzio), con analoghi effetti anche sui gradi successivi del giudizio, essendo unico l'eventuale giudizio di appello e l'eventuale procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'altra misura idonea a ridurre il numero e la durata dei procedimenti è quella contenuta nei principi di delega indicati nella lettera *y)*, nella quale è previsto che il legislatore delegato limiti la possibilità di proporre domanda di addebito ai soli casi di allegata violenza domestica o di genere, con considerevole riduzione dei tempi dei procedimenti di separazione che vedranno ridursi le istruttorie, oggi disposte, per provare le diverse e numerose domande di addebito. Analoghe finalità deflattive potranno derivare dall'attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *hh)*, che prevede il riordino della disorganica disciplina delle garanzie a tutela dell'adempimento degli obblighi di mantenimento in materia familiare, richiamando per gli aspetti procedurali l'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che come noto, per il c.d. "ordine diretto" indirizzato dal creditore alimentare ai terzi debitori dell'obbligato alimentare, per ottenere l'adempimento diretto di tali obblighi, non richiede un preventivo vaglio giurisdizionale, prevedendo azione diretta da parte del creditore alimentare nei confronti del terzo.

In relazione ai tempi di durata dei procedimenti, la previsione di un rito unitario ispirato a criteri di concentrazione e di efficienza avrà certi effetti positivi. A titolo di esempio, si può rilevare come la normativa vigente, nella disciplina dei procedimenti di separazione giudiziale o di divorzio contenzioso, preveda una lunga e complessa scansione processuale, successiva alla proposizione del ricorso, che si articola nella fissazione dell'udienza presidenziale, all'esito nella fissazione di udienza dinanzi al giudice istruttore, nella concessione dei termini *ex* articolo 183, comma 6, c.p.c., con successiva fissazione di udienza per l'ammissione delle istanze istruttorie. La descritta scansione processuale produce, quale risultato, che dalla proposizione del ricorso all'ammissione delle istanze istruttorie trascorra un tempo variabile, a seconda del carico delle diverse corti di merito, ma comunque non inferiore a 12-18 mesi. Con il rito unificato, proposto nella presente legge delega, la concentrazione negli atti introduttivi delle parti dell'intero *thema decidendum et probandum* consentirà al giudice già dalla prima udienza (paragonabile alla attuale presidenziale) non solo di emettere i provvedimenti provvisori necessari (per la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di mantenimento della prole e del coniuge debole e di assegnazione della casa familiare), ma di adottare immediatamente, all'esito di tale udienza, l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, con considerevole contrazione dei tempi processuali, che potranno ridurre la durata complessiva di tali giudizi di 6-12 mesi. Anche il giudice sarà agevolato, non dovendo più valutare e analizzare numerosi atti di parte prima di giungere all'ammissione delle istanze istruttorie (ricorso introduttivo e comparsa di costituzione, memoria di costituzione prodotta da ciascuna parte

all'inizio della fase istruttoria, tre memorie per parte *ex* articolo 183, comma 6, c.p.c.), dovendo analizzare un solo atto per parte e solo eventualmente un altro atto (cfr. lettera *o)*), quando ne sia stato autorizzato il deposito, al fine di assicurare il contraddittorio in presenza di domande riconvenzionali della parte convenuta o di necessaria articolazione di prove contrarie, con notevole risparmio di tempi e di energie. La prevista concentrazione delle domande e delle istanze istruttorie nel primo atto di parte, inoltre, permetterà al giudice di adottare, all'esito della prima udienza, provvedimenti provvisori più completi di quelli emessi a legislazione vigente, potendo analizzare la completa documentazione che le parti dovranno depositare già con l'atto introduttivo, con presumibile riduzione delle richieste di modifica del primo provvedimento emesso nel corso delle successive fasi del giudizio.

Il modello processuale proposto permetterà, inoltre, di definire già alla prima udienza tutti quei procedimenti di separazione e divorzio per i quali non siano formulate domande accessorie e che, in caso di mancata costituzione della parte convenuta oggi richiedono, comunque, la fissazione dell'udienza dinanzi al giudice istruttore prima di poter riservare la decisione al collegio.

Ulteriore accelerazione dei procedimenti discenderà dall'attuazione del criterio di delega *sub* lettera *aa)*, relativo alla fase della decisone: l'assegnazione di termini "a ritroso" rispetto all'udienza in cui la causa verrà trattenuta in decisione consentirà di ridurre la durata dei procedimenti in misura corrispondente al tempo attualmente concesso per il deposito di comparse e repliche conclusionali ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. (sessanta giorni per comparse e venti giorni per repliche, con una certa riduzione di ottanta giorni della durata di ogni procedimento).

Infine, i criteri di delega che disciplinano il ricorso alla mediazione familiare demandata dal giudice relatore avranno sicuro effetto deflattivo (cfr. le lettere *l)* e *m)*). E' infatti previsto che il giudice relatore, in tutti i procedimenti che saranno disciplinati dal nuovo rito, possa invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione. Non è prevista alcuna forma di mediazione obbligatoria, ma è rafforzata la c.d. mediazione demandata dal giudice. E' espressamente previsto che tale invito possa essere formulato solo dopo che il giudice abbia preso piena visione degli atti processuali, per rispettare il divieto di mediazione in presenza di allegazioni di violenza domestica e di genere di cui alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n.77 (nel prosieguo, "Convenzione di Istanbul"). Al giudice verrà rimesso un primo vaglio della sussistenza di presupposti per la mediazione della controversia. Inoltre, nei costituendi uffici per il processo che dovranno essere realizzati in ogni tribunale sarà presente un professionista esperto in mediazione al quale il giudice potrà demandare un'informazione preventiva su tale pratica. Recependo buone prassi presenti in alcuni tribunali si è rilevato che la presenza all'interno dello stesso ufficio giudiziario di un elenco di mediatori rende le parti più disponibili al percorso, in quanto la volontà, spesso embrionale, di comporre il conflitto familiare, intercettata dal giudice che formula l'invito alla mediazione, può essere vanificata dalla ricerca sul territorio di mediatori familiari qualificati: la possibilità di attingere per la scelta (ferma la possibilità per le parti di ricorrere a diverso professionista non presente nell'elenco) ad un mediatore familiare inserito in un elenco vagliato dal tribunale presumibilmente renderà più rapido e più efficace l'invito alla mediazione, con maggiori probabilità di successo del percorso.

Dati i riportati cenni preliminare sulla *ratio* della proposta normativa, devono essere analizzati i singoli principi di delega.

L'ambito di applicazione della norma proposta è delineato nel criterio di delega di cui alla lettera *a)*, che estende il rito che verrà adottato ai giudizi di separazione, divorzio, ai procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, allo scioglimento dell'unione civile, ai procedimenti per l'affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, ma anche a tutti i procedimenti relativi all'intervento del giudice per la disciplina dell'affidamento dei figli e per la determinazione del contributo per il loro mantenimento e ai giudizi per la determinazione della misura degli alimenti. Oltre a questi giudizi, saranno disciplinate dal nuovo rito tutte le azioni di stato (quali, ad esempio, il disconoscimento di paternità, l'impugnazione del riconoscimento, l'accertamento giudiziale di maternità e paternità, la contestazione e il reclamo dello stato di figlio, nonché il mutamento di sesso). Le domande di risarcimento del danno endo-familiare verranno disciplinate con il nuovo rito per la stretta attinenza con la materia. Sono esclusi dalla unificazione tutti i procedimenti che non si prestano ad essere disciplinati in forza di un rito uniforme quali, per esempio, i procedimenti adottivi, gli ordini di protezioni, i giudizi *ex* articolo 403 c.c. e i procedimenti aventi ad oggetto domande per l'accertamento della cittadinanza.

La collocazione sistematica del nuovo rito, per l'importanza della materia e per l'ampiezza dell'ambito di applicazione, è stata individuata nel titolo V del libro secondo del codice di procedura civile (lettera *b)*), con previsione di un criterio di delega di chiusura che premetterà al legislatore delegato di dettare disposizioni di riordino, coordinamento e integrazioni delle disposizioni vigenti.

Il rito che viene delineato sarà caratterizzato dalla eliminazione di ogni fase processuale che possa rallentarne l'esito. Per il perseguimento di tale finalità è stabilito quale principio generale il criterio di sinteticità degli atti, sia di parte, sia del giudice (lettera *c)*), introducendo un preciso riferimento alla possibilità di ricorrere alla motivazione *per relationem* nell'ambito dei procedimenti di reclamo sui provvedimenti provvisori, qualora il provvedimento reclamato venga confermato. La disposizione appare opportuna essendo prevista un'estensione rispetto a quanto previsto nella legislazione vigente della possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti provvisori (cfr. *infra*); al fine di evitare che ciò comporti eccessivo aggravamento del carico di lavoro nei tribunali di merito, la possibilità di prevedere la motivazione *per relationem* con rinvio a quella del provvedimento reclamato nel caso di conferma dello stesso consentirà di agevolare la rapida definizione dei giudizi di reclamo, quando non fondati.

La lettera *d)* prevede che il nuovo procedimento sia attribuito alla competenza collegiale, in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi, con espressa previsione della delega al giudice relatore non solo per la trattazione e per l'istruzione ma anche per l'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e per l'ammissione dei mezzi di prova. Ciò renderà più rapida la trattazione di tutti quei giudizi oggi trattati con il rito camerale, in applicazione del quale ogni provvedimento decisorio deve essere adottato dal collegio. La possibilità che i provvedimenti provvisori siano demandati al relatore non comprimerà le tutele, stante la previsione della generale reclamabilità al collegio di tali provvedimenti, misura oggi non prevista (cfr., *infra*, il commento alla lettera *s)*). Ciò fino alla futura realizzazione di un unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; realizzata l'auspicata modifica ordinamentale, l'elevata specializzazione dei magistrati assegnati al costituendo tribunale potrà permettere l'assegnazione dell'intero giudizio al tribunale in composizione monocratica, soluzione allo stato non praticabile a causa della mancanza in numerose corti di giudici specializzati.

È previsto (lettera *e)*) l'intervento del pubblico ministero, nel diverso ruolo di soggetto che può proporre le domande (si pensi ai procedimenti *ex* articoli 330 ss. c.c.) e intervenire in giudizio, in qualità di interveniente necessario (si pensi ai procedimenti di separazione e di divorzio e a tutti i procedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento della prole, nonché alle azioni di stato).

Alla lettera *f)* sono dettati criteri di delega per il riordino delle disposizioni in materia di competenza territoriale, disponendo che la residenza abituale del minore sia previsto quale criterio di competenza prevalente in tutti i procedimenti c.d. *de potestate* e in quelli nei quali siano formulate domande di affidamento dei minori. Il principio è dettato per uniformare la normativa nazionale a quella internazionale vigente in materia (cfr. il Regolamento (CE) n. 2201/2003 e la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori conclusa a L'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con legge 18 giugno 2015, n. 101), che privilegia il criterio della prossimità al minore nell'attribuzione della competenza a decidere con riferimento alla materia in esame. Anche la Suprema Corte in recenti pronunce ha espressamente richiamato il principio della residenza abituale del minore come criterio principe nella individuazione del giudice competente (cfr., da ultimo, Cass., ord. 20 luglio 2020, n. 15421).

Al fine evitare vuoti nella tutela in danno dei minori, è stato inserito un criterio di delega (lettera *g)*), anch'esso mutuato da principi da tempo enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che permetterà al legislatore delegato di inserire disposizioni per le quali nel caso in cui nei procedimenti c.d. *de potestate* venga rilevata l'incompetenza del giudice adito, questi potrà disporre la trasmissione diretta degli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente (cfr. Cass., sent. nn. 7160/2016 e 2877/2005). I provvedimenti eventualmente emessi dal tribunale dichiaratosi incompetente rimarranno validi fino all'adozione di provvedimenti emessi dal tribunale che avrà ricevuto la trasmissione degli atti. E' prevista, infine, la trasmissione degli atti tra gli uffici del pubblico ministero, per assicurare analoga continuità tra uffici requirenti.

Uno specifico criterio di delega (lettera *h)*) è dettato per la disciplina dei tribunali per i minorenni (fino alla eventuale ed auspicata introduzione dell'unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) stabilendo che la prima udienza e tutte le udienze all'esito delle quali potranno essere adottati provvedimenti decisioni siano tenute dai giudici togati, con possibilità per gli stessi di delegare ai giudici onorari specifici compiti e non l'intero procedimento, ovvero sue fasi decisorie. La disposizione è diretta conseguenza della introduzione del criterio di delega di cui alla lettera *d)*, che come detto demanderà al giudice relatore, e non più al collegio, l'adozione di provvedimenti provvisori e istruttori, con necessaria previsione che nel tribunale per i minorenni debbano essere i giudici togati ad adottare questi provvedimenti non demandabili ai giudici onorari.

I procedimenti disciplinati con il nuovo rito verranno introdotti con ricorso. Sia il ricorso introduttivo proposto dal ricorrente (lettera *i)*), sia la memoria di costituzione depositata dal convenuto (lettera *k)*), proprio al fine di accelerare l'*iter* processuale, dovranno contenere la completa indicazione del *thema decidendum et probandum*, indicando le generalità delle parti, l'oggetto di tutte le domande e l'indicazione dei mezzi di prova. La specificità dei procedimenti in oggetto, nei quali spesso convivono domande relative a diritti disponibili ed istanze relative a diritti indisponibili, ha come naturale conseguenza che l'inserimento a pena di decadenza di domande e mezzi istruttori possa essere previsto solo relativamente ai diritti disponibili; per i diritti indisponibili le parti potranno formulare domande e articolare nuove istanze istruttorie anche nel

corso del giudizio. Mutuando prassi consolidate in numerose corti di merito, le parti dovranno collaborare lealmente per garantire al giudice, già dalle prime fasi del procedimento, una completa conoscenza della situazione della famiglia e di quella economico-patrimoniale di ciascuna parte. A tal fine, ed al fine di consentire al giudice procedente di avere immediata conoscenza di possibili situazioni di violenza domestica o di genere (cfr. *infra*), è previsto che le parti forniscano indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minore sia persona offesa. Nelle ipotesi in cui venga formulata domanda di contributo al mantenimento di una delle parti ovvero di minore, dovrà essere depositata, sia dalla parte ricorrente sia dalla parte convenuta, copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie, con espressa previsione che il mancato deposito di quanto richiesto senza giustificato motivo, ovvero il deposito di documentazione inesatta o incompleta, sarà condotta processuale valutabile dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, nonché ai sensi degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile per la determinazione delle spese. Nell'imporre alle parti, nei procedimenti di divorzio, di presentare non solo la dichiarazione personale dei redditi, ma anche ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, già la legislazione vigente (cfr. articolo 5, comma 9, della legge 1° dicembre 1970, n. 898) prevede un comportamento di lealtà processuale specifico, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa evidente deroga ai principi che disciplinano in generale l'attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (articolo 29 Cost.) e negli obblighi gravanti sui genitori per il mantenimento della prole (articolo 30 Cost). Le richiamate norme contengono dunque una previsione eccezionale rispetto a tutti gli altri procedimenti civili, comune invece a tutti i giudizi nei quali il conflitto familiare richiede una particolare tutela dei componenti del nucleo. La sanzione processuale di comportamenti che si sottrarranno al particolare obbligo di lealtà, così individuato, sarà la valutazione da parte del giudice del "contegno" tenuto dalla singola parte ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. e, ai fini della determinazione delle spese di giudizio (articolo 92 c.p.c.), anche in termini di responsabilità aggravata (articolo 96 c.p.c.).

Nella disciplina del nuovo rito è previsto (lettera *j)*) che, proposto il ricorso, il giudice dovrà fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, al quale viene attribuita la possibilità di assumere anche provvedimenti *inaudita altera parte* (cfr. *infra* commento alla lettera *p)*). Il procedimento si svolgerà dinanzi al giudice relatore, essendo la sola fase della decisione rimessa al collegio (analogamente a quanto accade sulla base della legislazione vigente per i giudizi di separazione e divorzio e diversamente da quanto previsto per i giudizi che si svolgono secondo il rito camerale).

Puntuali criteri di delega sono dettati, nelle lettere *l)* ed *m)* per disciplinare la mediazione nell'ambito dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie. Occorre rilevare come nei giudizi in esame non sia possibile prevedere un'incondizionata estensione della mediazione c.d. obbligatoria come condizione di procedibilità del procedimento da proporre dinanzi al giudice, in considerazione della particolare natura dei rapporti familiari e soprattutto per la presenza di un espresso divieto al ricorso alla mediazione in presenza di violenza di genere o domestica. L'articolo 48 della Convenzione di Istanbul contiene, infatti, un espresso divieto al ricorso alla mediazione quando un *partner* del rapporto abbia agito violenza nei confronti dell'altro. Per questo, il criterio di delega contenuto nella lettera *l)*, nel disciplinare la mediazione delegata dal giudice nei

procedimenti di famiglia, dispone che l'eventuale invio in mediazione possa essere effettuato solo dopo che il giudice abbia avuto contezza delle allegazioni contenute negli atti introduttivi di entrambe le parti. Al di fuori di queste fattispecie la mediazione familiare dovrà essere stimolata ed incentivata, anche prevedendo la presenza nell'ufficio del processo, che verrà costituito presso ciascun tribunale, di esperti in mediazione ai quali il giudice potrà indirizzare le parti per avere compiute informazioni sull'istituto e per sensibilizzare il ricorso allo stesso. Ulteriore misura tesa ad incentivare il ricorso alla mediazione familiare è la creazione all'interno dei tribunali di un elenco di mediatori specializzati, per fornire una rapida risposta alle parti sui nominativi dei professionisti tra cui scegliere qualora, sempre su base volontaria, fossero interessate ad intraprendere un tale percorso. Dall'esame di buone pratiche presenti in alcuni territori si è, infatti, rilevato come un efficace coordinamento, già all'interno dell'ufficio, che permetta di indirizzare le parti ai percorsi di mediazione familiare, garantisca positivi esiti del percorso stesso.

Il criterio di delega contenuto nella lettera *n)* è destinato a disciplinare i casi di intervento di terzi nei giudizi indicati nella lettera *a)*. Viene precisato che le nuove norme processuali non incideranno sulle disposizioni in materia di legittimazione attiva e passiva. Con specifico riferimento ai giudizi di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifiche resterà sempre inibita la possibilità a terzi di proporre intervento; mentre in adesione ai più recenti orientamenti della Suprema Corte sarà disciplinato l'intervento o la chiamata in causa dei figli che hanno raggiunto la maggiore età ma non siano economicamente autonomi, che possono partecipare al processo di separazione, divorzio o modifica istaurato tra i genitori.

Nella lettera *o)* è contenuto un criterio di delega finalizzato a prevedere l'adozione di specifiche disposizioni a tutela del contraddittorio nel caso di proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto; la concentrazione del giudizio imporrà, infatti, l'adozione di specifiche disposizioni che permettano al ricorrente di articolare le proprie difese. Inoltre, la natura dei giudizi in esame relativi a diritti indisponibili e, come tali, non compatibili con rigide preclusioni processuali, fa ritenere necessario che il legislatore delegato detti specifiche disposizioni in caso di proposizione di domande nuove, che potranno avere oggetto limitato alle domande relative all'affidamento dei e mantenimento dei figli o di una delle parti; in questi casi sarà possibile proporre domande nuove in presenza di fatti sopravventi ovvero di nuovi accertamenti istruttori.

Nella lettera *p)* sono dettati criteri di delega per l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*, nell'interesse delle parti e dei minori. Il tema dell'emissione di tali provvedimenti è discusso e, nella prassi, soprattutto nei procedimenti di separazione e divorzio, i provvedimenti emessi *inaudita altera parte* prima dell'udienza presidenziale sono estremamente rari (cfr. Trib. Roma, ord. 5 novembre 2015). L'importanza della tutela cautelare, che ha assunto un ruolo essenziale nella prospettiva dell'effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Corte cost., sent. n.190/1985), trovando fondamento nell'attuazione del principio in forza del quale "la durata del processo non deve andare a danno dell'attore" (Corte cost., sent. n. 253/1994), principi affermati anche dalle Corti sovranazionali (cfr. Corte di Giustizia, causa C.213/89, sent. 19 giugno 1990), impone una specifica disciplina della materia. Il modello al quale il legislatore delegato dovrà attenersi è quello mutuato dal procedimento cautelare uniforme, essendo richiesta per l'emissione di provvedimenti d'urgenza la presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, essendo prevista la fissazione di udienza di comparizione delle parti all'esito dell'adozione del provvedimento *inaudita* per assicurare il pieno

contraddittorio, con previsione che all'esito dell'udienza il provvedimento provvisorio potrà essere confermato, modificato o revocato.

La lettera *q)* contiene un principio di delega che, in considerazione della natura dei giudizi in esame richiede l'adozione di norme delegate che prevedano la necessaria comparizione delle parti alla prima udienza per tentativo di conciliazione. Nella legislazione vigente la comparizione delle parti è espressamente prevista nei giudizi di separazione e divorzio ed è disposta nella prassi in tutti i procedimenti in materia di famiglia disciplinati dal rito camerale (procedimenti *de potestate* o di affidamento figli nati fuori del matrimonio). L'importanza dell'adempimento è attestata dalla previsione di conseguenze in caso di inottemperanza a tale onere, potendo il giudice valutare la mancata comparizione sia ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., sia per la disciplina delle spese processuali (articolo 92). Viene precisato che il verbale contenente le condizioni della conciliazione, qualora raggiunta, sarà titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel criterio di delega indicato nella lettera *r)* viene precisato che, qualora all'esito della prima udienza non emergano necessità istruttorie, potrà essere definita l'intera controversia, potendo così il giudizio essere concluso all'esito di una sola udienza, con notevole risparmio rispetto alla disciplina vigente. A titolo di esempio, si pensi al giudizio di separazione contumaciale nel quale sia chiesta la sola emissione della sentenza sullo status, in questa ipotesi in applicazione della disciplina vigente sarebbe comunque necessario fissare udienza presidenziale, udienza dinanzi all'istruttore e, solo all'esito, rimettere la decisione al collegio. Ma si pensi anche ad ipotesi di altri procedimenti (di modifica delle condizioni di separazione o divorzio oppure per la determinazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio) dove l'oggetto del contendere sia costituito da aspetti che non necessitino approfondimenti istruttori potendo essere definiti sulla base della documentazione, che in applicazione di quanto previsto nei criteri di delega di cui alle lettere *i)* e *k)* dovrà essere depositata già con gli atti introduttivi. Viene specificato che sarà possibile, qualora il giudizio debba proseguire per la definizione delle ulteriori domande, emettere sentenza parziale sullo status (si pensi ai giudizi di separazione e divorzio ma anche ad altri giudizi sullo status come al procedimento *ex* articolo 250 c.c.), con notevole risparmio di tempi processuali rispetto alla disciplina vigente. In tutti questi casi, il giudice relatore adotterà provvedimenti provvisori, rimettendo al collegio la sola decisione sullo stato e disponendo la successiva prosecuzione del giudizio per l'istruttoria sulle domande accessorie.

La lettera *s)* detta i criteri di delega che disciplineranno i poteri del giudice relatore nel caso in cui il giudizio non possa definirsi all'esito della prima udienza. Trattandosi di materie in cui occorre assicurare la difesa di parti deboli del rapporto, è previsto (analogamente a quanto dettato dalla normativa vigente per l'udienza presidenziale) che il giudice relatore possa adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputi opportuni nell'interesse delle parti e dei minori (disposizione analoga a quella prevista nel vigente articolo 708 c.p.c.), con espressa previsione, riproducendo anche in questo caso la disciplina vigente, che tali provvedimenti costituiranno titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Aderendo alle istanze provenienti dalla dottrina e da parte della giurisprudenza è prevista la generale reclamabilità di tutti i provvedimenti emessi all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, che saranno reclamabili al collegio presente nel medesimo tribunale, con espressa precisazione che non saranno impugnabili le statuizioni del provvedimento relative alla ammissione dei mezzi istruttori. Tra i principi di delega si richiama (lettera *t)*) il rinvio alla disciplina attualmente prevista per i

provvedimenti temporanei ed urgenti dell'articolo 709, comma 1, c.p.c. (notifica del provvedimento provvisorio al convenuto non comparso a cura del ricorrente, nel termine perentorio stabilito dal giudice) e dell'articolo 189 disp. att. c.p.c. (conservazione dell'efficacia del provvedimento provvisorio anche dopo l'estinzione del processo finché non sostituito con provvedimento adottato nel corso di altro procedimento tra le parti nella stessa materia).

Il giudice, anche relatore, potrà modificare o revocare i provvedimenti temporanei ed urgenti nel corso del giudizio (lettera *u)*), precisando che la modifica o la revoca dovrà avere quale presupposto la sopravvenienza di fatti nuovi, ovvero quanto emerso dall'istruttoria. Aderendo a istanze da tempo espresse dalla dottrina e da parte della giurisprudenza di merito, è previsto che anche tali provvedimenti siano reclamabili (ampliando le tutela previste dalla normativa vigente che tendono ad escludere la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti provvisori). Tuttavia, al fine di contemperare l'esigenza di tutela degli utenti e con la necessità di non sovraccaricare eccessivamente le corti di merito, la reclamabilità di tali provvedimenti, quando emessi in corso di giudizio, è stata limitata a quelli che possano ritenersi più invasivi per lo sviluppo della prole, con necessità di un immediato vaglio della correttezza del loro contenuto, limitando la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti c.d. *de potestate* e per quelli che dispongano modifiche delle modalità di affidamento della prole.

Specifici criteri di delega sono stati inseriti per disciplinare la possibilità per il giudice, anche relatore, di adottate provvedimenti d'ufficio anche in assenza di istanza di parte quando relativi a minori, specificando, al fine di rispettare il così detto divieto di "terza via", che dovrà essere salvaguardato il contraddittorio, prevedendo in caso di mancato rispetto di tale principio la nullità del provvedimento emesso. Il criterio di delega di cui alla lettera *v)* richiama un principio immanente nell'ordinamento, al fine di una sua espressa codificazione, prevedendo che sia disciplinata la possibilità per il giudice di adottare d'ufficio e, quindi, anche in assenza di istanza di parte provvedimenti a tutela dei minori. La salvaguardia dei diritti delle parti consente il ricorso a un'ampia gamma di poteri ufficiosi, nei procedimenti in materia di famiglia, soprattutto in presenza di persone minori di età (cfr., per tutte, Corte cost., sent. n. 185/1986; Cass., sent. n. 21178/18). Il rispetto del principio costituzionale del giusto processo imporrà al legislatore delegato di prevedere che, a fronte dell'esercizio dei poteri di ufficio, sia assicurato, seppure *ex post*, il contraddittorio, a pena di nullità del provvedimento adottato. Parimenti è prevista (lettera *w)*) la possibilità per il giudice, anche relatore, di adottare provvedimenti istruttori (con espressa estensione, qualora oggetto del giudizio sia una domanda relativa alla determinazione o esecuzione del contributo economico a favore di una delle parti del giudizio, dei poteri previsti dagli articoli 337-*ter*, ultimo comma, c.c. e 5, comma 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché prevedendo la possibilità per il giudice relatore di autorizzare l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 155-*quinquies* regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e di autorizzare il creditore alla ricerca dei beni con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 155-*sexies* regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368). Il giudice, anche relatore, potrà emettere provvedimenti *inaudita altera parte*, salva la necessitò di garantire il contraddittorio, seppure differito.

Di particolare rilevanza il criterio di delega contenuto nella lettera *x)*, che ha il fine di creare una "corsia preferenziale" per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere o domestica. Il contrasto alla violenza familiare deve costituire una priorità dell'azione giudiziaria in ambito civile, come evidenziato dalla

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con la delibera del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, e dal Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera del 9 maggio 2018 avente ad oggetto la "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica". Nei criteri di delega viene prevista: l'accelerazione dei tempi di fissazione delle udienze e di adozione di provvedimenti, che dovranno essere dimezzati rispetto a quelli previsti per gli altri procedimenti in giudizi analoghi; l'individuazione di precise modalità di coordinamento e trasmissione degli atti tra pubblico ministero ordinario e pubblico ministero minorile, con espresso richiamo all'obbligo di evitare ogni forma di vittimizzazione secondaria (avendo cura ad esempio di evitare contatti diretti tra le parti e tutelando la vittima di violenza da possibili reiterazioni di condotte aggressive in suo danno); l'attribuzione di specifici ed ulteriori poteri d'ufficio al giudice sempre al fine di riequilibrare un rapporto, come quello presente nell'ambito delle relazioni caratterizzate da violenza, dell'una in danno dell'altra parte, in cui la parte che subisce violenza deve essere sostenuta per porla sullo stesso piano della parte violenta. Di particolare rilevanza è il principio di delega che prevede siano dettate specifiche disposizioni per rendere effettiva, nell'ordinamento nazionale, la previsione contenuta nell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale è imposto di considerare, al momento di disciplinare le modalità di affidamento della prole, eventuali condotte violente dei genitori; il giudice dovrà motivare i provvedimenti alla luce di tale principio. Le disposizioni che verranno così attuate consentiranno di focalizzare una specifica attenzione sulla violenza familiare e di genere al fine di evitare che tali procedimenti siano trattati analogamente a quelli in cui sia presente un mero conflitto familiare, nella consapevolezza che solo un'organica e coerente risposta dell'ordinamento, sia in ambito civile sia in quello penale, potrà fungere da deterrente per arginare un fenomeno che ha raggiunto dimensioni preoccupanti.

Al fine di accelerare i procedimenti e per ridurne la consistenza numerica viene dettato un criterio di delega (lettera *y)*) per l'abolizione dell'addebito, con la sola eccezione dei casi di violenza di genere o domestica. Le domande di addebito, formulate nelle separazioni giudiziali, impongono numerosi approfondimenti istruttori che dilatano i tempi processuali, con non rilevanti vantaggi per il coniuge che veda accogliere la domanda, in particolare dopo l'intervenuta modifica normativa che ha ridotto i tempi per formulare la richiesta di divorzio (sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale).

Un altro strumento di accelerazione finalizzato a concentrare l'istruttoria e a ridurre considerevolmente il numero dei procedimenti pendenti è rappresentato dal criterio di delega, contenuto nella lettera *z)*, che prevede la possibilità di procedere alla riunione di procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione del vincolo matrimoniale quando contemporaneamente pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziale. E', infatti, sempre più frequenti che, pendente una domanda di separazione giudiziale nel corso delle quale viene pronunciata sentenza parziale di separazione, venga proposta al momento del passaggio in giudicato della decisione sulla separazione domanda di divorzio. Tra i criteri di delega viene prevista la possibilità di riunire tali procedimenti, soggettivamente ed oggettivamente connessi, con considerevole risparmio di energie processuali, potendo con la riunione essere trasfusa l'intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all'interno del procedimento divorzile. Oltre a tale economia processuale, la riunione consentirà di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti superiori in quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all'esito della definizione del giudizio di primo grado

sui procedimenti riuniti, genererà un unico procedimento pendente in corte di appello ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del divorzio). Nel criterio di delega è prevista, altresì, la possibilità per il legislatore delegato di consentire la contemporanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, ciò in quanto, come di recente affermato dalla Suprema Corte, la contemporanea proposizione di domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità, essendo necessario il passaggio in giudicato dell'una domanda perché ricorra la condizione per proporre dell'altra, non è ostacolata dall'esistenza di un rapporto di pregiudizialità, potendo la seconda domanda essere decisa solo all'esito del passaggio in giudicato della prima (cfr., per tutte le decisioni in merito alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale di paternità, Cass., ord. 3 luglio 2018 n. 17392). La possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente domanda di separazione e di divorzio nel medesimo giudizio, garantirà economie processuali, potendo il giudice per numerose domande (affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole, del coniuge e dell'ex coniuge) compiere analoghi accertamenti, con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. La possibilità di definire il giudizio con la decisione su ciascuna domanda nei diversi capi dell'unica sentenza (capi su: addebito; assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della domanda della separazione fino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status del divorzio – ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; assegno divorzile con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio – ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; unica pronuncia per le domande sull'affidamento dei figli, sul loro mantenimento e sull'assegnazione della casa familiare) non priverà nessuna delle parti della pronuncia sulle domande formulate, pur garantendo il richiamato risparmio di energie processuali e di procedimenti nei gradi successivi in caso di impugnazione delle decisioni.

Il criterio di delega *aa)* disciplina la fase decisoria del nuovo rito: il giudice relatore, esaurita l'istruzione, dovrà fissare davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti di termini per precisare le conclusioni e per note e repliche conclusionali che andranno a scadere prima di tale udienza (fino a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e, in presenza di richiesta delle parti, termini fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica). Rispetto alla normativa vigente, che prevede l'assegnazione dei termini successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni, sarà possibile una più rapida definizione del procedimento quantificata in ottanta giorni (cfr. i termini previsti nell'attuale articolo 190 c.p.c.).

E' dettato un espresso criterio di delega (lettera *bb)*) per superare un dubbio ermeneutico emerso in merito all'applicazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale. Tali norme prevedono la possibilità che le parti, nel corso di procedimenti di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in presenza di elementi di estraneità, possano, sino alla conclusione del procedimento, sottoscrivere un accordo per scegliere la legge applicabile tra quelle individuate negli articoli richiamati. E' discussa la possibilità di compiere questa scelta nel

corso del giudizio e l'introduzione di un'espressa disposizione che disciplinerà questa possibilità sarà di ausilio a fugare ogni dubbio in merito.

Specifiche disposizioni (lettera *cc)*) saranno dettate per la disciplina delle modalità di nomina e dei poteri del curatore speciale del minore. Al fine di evitare la nomina del curatore speciale del minore in tutti quei procedimenti *de potestate* in cui la domanda sia manifestamente infondata, è previsto un vaglio preventivo in tal senso, con la precisazione che la nomina sarà necessaria qualora dovrà essere adottato un provvedimento di accoglimento, nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Potrà, inoltre, essere nominato un curatore speciale nelle ipotesi di elevata conflittualità tra i genitori qualora la stessa sia in grado di compromettere l'interesse del minore. Al curatore speciale potranno essere attribuiti specifici poteri di rappresentanza processuale e sostanziale del minore al fine di assicurare effettiva tutela in tutti quei casi in cui il conflitto genitoriale possa creare una vera e propria *impasse* alla quale sia necessario porre rapido rimedio (si pensi alle ipotesi in cui occorra iscrivere il minore presso un istituto scolastico individuato dal giudice in presenza di conflitto tra i genitori). Il legislatore delegato dovrà individuare specifico procedimento per l'eventuale revoca del curatore in caso di gravi inadempienze. Il sempre più frequente ricorso alla nomina del curatore speciale del minore fa ritenere urgente la realizzazione presso ciascun tribunale di speciali albi per la individuazione dei curatori dotati di idonee competenze, e ciò anche al fine di assicurare trasparenza nella nomina e criteri di rotazione nella individuazione dei professionisti da nominare. Al fine di contenere i possibili costi derivanti dalla nomina del curatore speciale del minore, viene dettato un criterio di delega prevedendo che, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, a vantaggio del minore rappresentato dal curatore speciale, le spese eventualmente anticipate a carico dello Stato siano recuperate a carico del o dei genitori ovvero dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, qualora soccombenti nel giudizio.

Il legislatore delegato potrà (lettera *dd)*) riordinare le disposizioni in materia di ascolto del minore, tenendo conto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ed alla sottrazione internazionale di minori.

Sono dettati numerosi criteri di delega per il riordino e l'armonizzazione di discipline disorganiche.

Un criterio di delega, contenuto nella lettera *ee)* è dettato per rispondere all'esigenza, da più parti sollevata, di dettare una specifica disciplina per la consulenza tecnica d'ufficio psicologica. In primo luogo, il legislatore delegato dovrà prevedere l'inserimento nell'albo dei CTU di indicazioni relative alle specifiche competenze, stante la delicatezza dei compiti assegnati ai consulenti nell'ambito dei giudizi per la disciplina delle relazioni familiari, che possono riferirsi ad accertamenti molti diversi sia per età dei minori coinvolti, sia per specificità delle indagini da compiere (che potranno essere ovviamente diverse a seconda che, per esempio, debba essere valutata la mera conflittualità familiare ovvero la presenza di indici di maltrattamento o di abuso sui minori). Dovrà essere delimitato il campo della valutazione delle capacità genitoriali delle parti e della situazione dei minori per scongiurare il rischio che le consulenze tecniche si fondino su giudizi non sostenuti da criteri scientifici. Al fine di tutela del contraddittorio e per evitare il fenomeno della reiterazione degli ascolti del minore, che possono compromettere la serenità della

prole e la genuinità di quanto riferito, è previsto che vengano dettate disposizioni per disporre la registrazione audio o audio-video degli incontri del minore che si tengano nel corso delle consulenze.

Ispirato da buone prassi presenti in taluni tribunali, che si sono sviluppate dalla constatazione della necessità che il giudice della famiglia e dei minori sia coadiuvato da professionisti esperti in altri saperi, non solo a fini di valutazione ma anche al fine di attuare specifici interventi, il criterio di delega di cui alla lettera *ff)* prevede la possibilità che il giudice, anche relatore, possa nominare ai sensi dell'articolo 68 c.p.c. quale suo ausiliario un professionista, scelto tra quelli iscritti all'albo dei CTU (ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richieste delle parti) per compiere specifiche attività, espressamente demandate dal giudice, qualora necessarie alla risoluzione del conflitto familiare o a fini di ausilio o sostegno alla relazione genitori figli. Si pensi, ad esempio, ai numerosi casi in cui, pur in assenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore, siano diradati o interrotti i rapporti genitori-figlio ovvero il figlio sia in tenera età ed emergano resistenze da parte del genitore convivente a consentire a libere frequentazioni da parte dell'altro, giudicato inidoneo all'accudimento, ovvero anche alle ipotesi, non infrequenti, in cui minori adolescenti abbiano difficoltà di relazione con l'esterno anche a causa della vicenda separativa che ha coinvolto il nucleo familiare. In queste ipotesi il ricorso a professionisti (psicologi, assistenti sociali, pedagogisti ecc.) può essere un valido e spesso risolutivo aiuto. Al fine di controllare l'operato del professionista è tuttavia necessario inserirlo in una cornice processuale, che viene individuata nell'articolo 68 c.p.c. Nell'ambito del singolo procedimento il professionista verrà nominato ausiliario del giudice ai sensi del richiamato articolo 68 c.p.c., nella qualità di "esperto in una determinata professione" incaricato di assistere il giudice ai sensi dell'articolo 337-*ter* c.c., norma che prevede che il giudice adotti "i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa" per "assicurare che il figlio mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori"; solo il ricorso ad un professionista esperto può consentire di assistere l'autorità giudicante nel compimento di queste attività. Il criterio di delega prevede che a queste figure possa farsi ricorso solo previo assenso di entrambe le parti del processo, in primo luogo per i costi che saranno a carico delle parti nel caso di nomina dell'ausiliario e, inoltre, in considerazione della particolarità degli interventi che con questo strumento verranno attuati e che necessitano della collaborazione e non dell'opposizione delle parti. In caso di opposizione il giudice potrà ricorrente agli ordinari strumenti di ausilio (quali, ad esempio, incarichi al servizio socio-assistenziale).

Il criterio di delega contenuto nella lettera *gg)* prevede che il legislatore delegato intervenga su un altro aspetto delicato e non adeguatamente disciplinato nei procedimenti di cui alla lettera *a)* del presente intervento normativo: l'esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori. E' previsto che la fase esecutiva sia disciplinata autorizzando il ricorso a specifici ausiliari individuati nei responsabili del servizio socio-assistenziale ovvero nel curatore del minore che, potendo avere anche poteri di rappresentanza sostanziale (cfr. *supra*), potrà coadiuvare il giudice nell'esecuzione dei provvedimenti al fine di garantire la minore invasività e la massima tutela per la prole minore.

E' previsto (lettera *hh)*) il riordino della disciplina di cui agli articoli 156 e 316-*bis* del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, tutte disposizioni che dettano norme relative alle garanzie per l'adempimento degli obblighi di mantenimento e per l'ordine diretto al terzo debitore del soggetto obbligato

all'adempimento. Quale criterio di delega è prevista l'introduzione di un unico procedimento che richiami quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, relativamente agli aspetti procedurali e quanto previsto dall'articolo 156 codice civile relativamente alla assenza di limiti per l'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro. Il richiamo dell'articolo 8 della legge divorzio permetterà di azzerare il numero di procedimenti aventi ad oggetto l'ordine diretto al terzo debitore dell'obbligato al pagamento dell'obbligazione alimentare, in quanto tale norma prevede che sia direttamente la parte beneficiaria della prestazione a potersi rivolgere al terzo creditore dell'obbligato. Il riferimento all'articolo 156 c.c. quanto ai limiti di queste misure consentirà di assicurare massima garanzia al creditore dell'obbligazione alimentare, prevedendo la possibilità di compiere esecuzioni o di richiedere sequestri o pignoramenti fino alla concorrenza del credito vantato. La disposizione è necessaria in quanto, frequentemente, nei procedimenti di famiglia la parte obbligata occulta disponibilità patrimoniali (con intestazioni fittizie o trasferimenti immobiliari a terzi soggetti); la presenza di limiti (quali quelli indicati nell'articolo 8 della legge divorzio) può svuotare le garanzie a tutela del creditore alimentare, vanificando il titolo emesso all'esito del procedimento di cognizione, anche quando nello stesso l'entità del contributo posto a carico dell'obbligato sia stato determinato proprio sulla base di presunzioni che abbiano evidenziato disponibilità reddituali e patrimoniali più elevate di quelle formalmente disponibili e dichiarate.

Con il criterio di delega indicato nella lettera *ii)* è previsto il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* c.p.c., con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* c.p.c. in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori.

La lettera *jj)* detta principi delega per disciplinare l'intervento dei servizi socio-assistenziali in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento della situazione del nucleo familiare e di minori. Una specifica disposizione è prevista per rispondere ad istanza avvertita, sia dalle parti, sia dai tribunali, per l'individuazione dei presupposti e dei limiti dell'affidamento dei minori al servizio sociale. L'istituto, pur notevolmente diffuso, è privo di specifica regolamentazione; ciò ha dato luogo a prassi applicative locali che divergono sia relativamente alle fattispecie in presenza delle quali si possa ricorre all'affidamento dei minori ai responsabili del servizio socio-assistenziale, sia relativamente ai poteri effettivamente esercitati da tali affidatari. L'esigenza di chiarezza è dunque avvertita. Infine, è espressamente previsto che il legislatore delegato detti disposizioni finalizzate a garantire il pieno contraddittorio, riconoscendo alle parti il diritto di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale. Tra i procedimenti di cui alla lettera *a)* della presente proposta di legge delega non sono compresi i procedimenti di adozione, gli unici per i quali esigenze di tutela del minore da possibili ingerenze dei genitori che hanno tenuto condotte pregiudizievoli, tanto da determinare lo stato di abbandono del figlio, suggeriscono la c.d. secretazione degli atti. Al contrario, nei procedimenti che attengono alla disciplina dell'affidamento dei minori ovvero di cui agli articoli 330 ss. c.c., i genitori hanno diritto alla conoscenza di accertamenti che potranno costituire uno degli elementi sui quali si fonderà la decisione finale.

Sempre al fine di prevedere organicità di disciplina è espressamente prevista (lettera *kk)*) la possibilità di dettare norme per la nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera *a)* e, in particolare, in caso di adozione di provvedimenti ai sensi

degli articoli 330 e 333 del codice civile. I dubbi in merito alla possibilità di nominare un tutore provvisorio nel corso dei procedimenti in esame devono essere fugati, essendo la disciplina della nomina del tutore provvisorio già presente nell'ordinamento (si pensi all'articolo 717 c.p.c. in materia di interdizione).

E' previsto un criterio di delega (lettera *ll)*) per il riordino della disciplina della separazione consensuale e delle domande congiunte per le determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, da rendere omogenee rispetto ai divorzi congiunti al fine di una completa razionalizzazione della materia.

La lettera *mm)* contiene puntuali criteri di delega per la disciplina del giudizio di appello, dettando principi per assicurare una precisa scansione procedurale delle fasi del gravame. I criteri di delega proposti dettano disposizioni processuali idonee a creare un procedimento d'appello uniforme per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a)* della presente proposta di legge delega prevedendo che il giudizio:

1) sia introdotto con ricorso davanti alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il tribunale di primo grado;

2) sia fissata l'udienza, nel rispetto dei termini minimi a difesa di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, ridotti della metà, stabilendo il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

3) siano stabiliti termini per la costituzione delle parti, anche questi ridotti rispetto a quelli previsti per l'appello ordinario, per garantire maggiore celerità nella definizione del giudizio;

4) sia attribuita la possibilità al presidente, al momento della fissazione dell'udienza e della nomina del consigliere relatore, di acquisire d'ufficio tutte le relazioni aggiornate dei servizi sociali eventualmente incaricati;

5) non siano applicabili le preclusioni istruttorie di cui all'articolo 345 del codice di procedura civile, riproducendo anche per il giudizio di appello quanto previsto per il rito unificato di primo grado;

6) siano pronunciabili provvedimenti provvisori urgenti;

7) sia prevista la possibilità, al momento della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, di assegnare su richiesta delle parti termini anteriori alla data dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;

7) sia deciso con sentenza in camera di consiglio, anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

8) sia applicabile, per quanto non diversamente previsto, la disciplina dell'appello ordinario.

Al fine di superare delle difficoltà ermeneutiche in merito al regime di reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice tutelare, viene previsto un criterio di delega (lettera *nn)*) in forza del quale i provvedimenti emessi in materia di amministrazione di sostegno saranno reclamabili dinanzi al tribunale (escludendo la competenza della corte di appello), con una distinzione tra quelli a contenuto patrimoniale-gestorio che verranno decisi dal tribunale in composizione monocratica e quelli di diverso contenuto che verranno decisi dal tribunale in composizione collegiale.

Articolo 15-*ter*

(Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che il nuovo rito:

a) sia applicabile ai procedimenti di cui: agli articoli 145, 239, 240, 244, 250, 251, 252, 263, 265, 266, 269, 279, 291, 316-*bis*, 417, 429 e 433 del codice civile; all'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318; al capo I, titolo II, libro IV, del codice di procedura civile; agli articoli 712, 720, 722, 726 del codice di procedura civile; alla legge 1 dicembre 1970, n. 898; al titolo I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184; alla legge 10 dicembre 2012, n. 219; alla legge 14 aprile 1982, n. 164; all'articolo 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150; alla legge 20 maggio 2016, n. 76; ai procedimenti aventi ad oggetto domande di risarcimento del danno endo-familiare e ad ogni altro procedimento contenzioso relativo a famiglia, a minorenni e allo stato delle persone;

b) sia disciplinato con introduzione delle nuove disposizioni nel libro secondo, titolo V, del codice di procedura civile, con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica e/o integrazione delle disposizioni vigenti;

c) sia previsto che gli atti di parte e i provvedimenti del giudice siano redatti in maniera sintetica, con motivazione anche *per relationem* alla motivazione del provvedimento reclamato in caso di conferma dei provvedimenti provvisori reclamati;

d) sia attribuito alla competenza del tribunale in composizione collegiale, con delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, il quale sarà competente ad adottare i provvedimenti provvisori ed urgenti e ad ammettere i mezzi di prova;

e) sia disciplinato prevedendo l'intervento del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, tranne che per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, nei quali il pubblico ministero può proporre la relativa azione;

f) sia disciplinato da criteri di competenza territoriale, con riordino di quelli attualmente previsti per i procedimenti di cui alla lettera *a)*, introducendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore in tutti i procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 codice civile e in quelli nei quali sia proposta domanda per la disciplina dell'affidamento di minorenni;

g) sia disciplinato prevedendo che: nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 codice civile, in ogni ipotesi di incompetenza, il giudice che si dichiari incompetente trasmetta, anche d'ufficio, gli atti al tribunale competente con contestuale dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo, che proseguirà dinanzi al tribunale

ritenuto competente; in tal caso, i provvedimenti adottati dal tribunale incompetente conservano la loro efficacia fino a quando saranno confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ritenuto competente e il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale, dichiaratosi incompetente, trasmette gli atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ritenuto competente;

h) sia disciplinato prevedendo che nel tribunale per i minorenni, fino alla istituzione di un'unica autorità giudiziaria per la trattazione di tutti i procedimenti di cui alla lettera *a)*, la prima udienza di cui alla lettera *n)* e tutte le udienze all'esito delle quali debbano essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, siano tenute dal giudice relatore, individuato tra i magistrati togati, con possibilità per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti, puntualmente indicati nel provvedimento di delega;

i) sia introdotto con ricorso, redatto in modo sintetico, che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il giudice; le generalità e la residenza abituale del ricorrente; le generalità e la residenza abituale del resistente; le generalità e la residenza abituale dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza nei soli processi su diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera *a)*; l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi in cui venga formulata domanda di contributo al mantenimento di una delle parti ovvero di minorenne, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo che il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero il deposito di documentazione inesatta o incompleta possa essere valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, nonché ai sensi degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile;

j) sia disciplinato prevedendo che, ricevuto il ricorso, sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine entro il quale la parte convenuta possa depositare memoria difensiva e documenti, con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti *inaudita altera parte* secondo quanto previsto nella presente legge delega;

k) sia disciplinato prevedendo: la costituzione del convenuto mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza nei soli processi su diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera *a)*; l'indicazione di procedimenti penali in cui

una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi in cui venga formulata domanda di contributo al mantenimento di una delle parti ovvero di minorenne, il deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziaria delle parti, disponendo che il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero il deposito di documentazione inesatta o incompleta possa essere valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, nonché ai sensi degli articoli 92 e 96 codice di procedura civile;

l) sia disciplinato prevedendo che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n.77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione previo incontro informativo con un professionista esperto di mediazione dell'ufficio per il processo costituito presso ciascun tribunale;

m) sia previsto presso ciascun tribunale un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

n) sia disciplinato, ferme le disposizioni vigenti in materia di legittimazione attiva e passiva, l'intervento di terzi e la loro chiamata in causa, limitandolo ai soli figli che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano economicamente autosufficienti, nelle controversie di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento figli nati fuori del matrimonio e le modifiche dei relativi provvedimenti;

o) siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, al fine di garantire il contraddittorio tra le parti e sia disciplinata la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio, limitatamente alle sole domande relative all'affidamento dei minori ed alle domande di mantenimento delle parti e dei minori in presenza di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

p) sia disciplinato prevedendo la possibilità di emissione, *inaudita altera parte*, di provvedimenti provvisori d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, disponendo la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni dall'adozione del provvedimento ovvero a quarantacinque giorni in caso di residenza all'estero del resistente, per la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento emesso;

q) sia disciplinato prevedendo la prima udienza con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo che la mancata comparizione senza giustificato motivo possa essere valutata dal giudice ai sensi degli articoli 116 e 92 del codice di procedura civile e disponendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

r) sia disciplinato prevedendo che, alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, qualora ritenga la causa matura per la decisione, inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza nel caso in cui l'intera controversia possa essere definita ovvero sentenza parziale qualora possa essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle altre domande;

s) sia disciplinato prevedendo che, qualora il processo debba continuare per le altre domande, il giudice relatore, assicurato il contraddittorio alle parti: adotti, anche d'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio, con statuizione non reclamabile sul punto;

t) sia disciplinato richiamando con riferimento ai provvedimenti temporanei ed urgenti la disciplina dell'articolo 709, primo comma, del codice procedura civile e dell'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

u) sia disciplinato prevedendo che i provvedimenti temporanei ed urgenti possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori e prevedendo la reclamabilità dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale, limitatamente alle statuizioni adottate ai sensi degli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile ovvero a quelle che dispongano sostanziali modifiche del regime dell'affidamento dei minori ovvero dell'affidamento dei minori a terzi diversi dai propri genitori;

v) sia disciplinato prevedendo che il giudice, anche relatore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento;

w) sia disciplinato prevedendo il potere del giudice, anche relatore, di disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, con concessione di termini alle parti per garantire il contraddittorio e per articolare prove contrarie, estendendo a tutti i procedimenti nei quali siano formulate domande relative alla determinazione ed esecuzione del contributo al mantenimento di una delle parti del giudizio i poteri previsti dall'articolo 337-*ter*, ultimo comma, del codice civile e dall'articolo 5, comma 9, legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché prevedendo la possibilità per il giudice relatore di autorizzare l'accesso all'archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 155-*quinquies* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e di autorizzare il creditore alla ricerca dei beni con modalità telematiche ai sensi dell'articolo155-*sexies* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

x) sia disciplinato prevedendo, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere: la necessità di specifica motivazione in merito all'applicazione delle

disposizioni, e, in particolare, dell'articolo 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77; il potere d'ufficio del giudice di ammettere mezzi di prova per provare la violenza di genere o domestica, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, con concessione di termini alle parti per garantire il contraddittorio e per articolare prove contrarie; siano dettate modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti, per l'accertamento di fatti di violenza di genere o domestica, con concessione di termini alle parti per garantire il contraddittorio; siano dimezzati tutti i termini per la fissazione delle udienze e per la decisione; siano previste specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

y) sia disciplinato prevedendo la modifica dell'articolo 156 del codice civile con abolizione della possibilità di proporre domanda di addebito della separazione, salvo che per i casi di violenza domestica o di genere;

z) sia disciplinato prevedendo la possibilità di contemporanea proposizione di domanda, da parte sia del ricorrente sia del convenuto, di separazione personale giudiziale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, disponendo che la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione personale giudiziale e prevedendo la decisione, in diversi autonomi capi della sentenza emessa all'esito dei procedimenti simultaneamente proposti o riuniti, di ogni domanda, con specificazione della decorrenza del contributo al mantenimento del coniuge e dell'assegno divorzile qualora entrambe proposte;

aa) sia disciplinato prevedendo per la fase decisoria che: il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione ed assegni termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni; il giudice relatore assegni altresì, su istanza di parte, termine perentorio fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e termine perentorio fino a quindici giorni prima per il deposito delle note di replica; all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

bb) sia disciplinato prevedendo la possibilità che le parti, nel corso dei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n.1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale;

cc) sia disciplinato prevedendo: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore, da escludere nei casi di non necessità o di manifesta infondatezza della domanda e da richiedere a pena di nullità qualora sia adottato provvedimento di accoglimento, nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e nelle ipotesi di elevata conflittualità tra i genitori in grado di compromettere l'interesse del minore; la creazione di speciali albi presso ciascun tribunale per la individuazione dei curatori dotati di idonee competenze; l'attribuzione al curatore speciale del minore di poteri di rappresentanza processuale e di specifici poteri di rappresentanza sostanziale; il procedimento per la revoca del curatore in caso di gravi inadempienze; nonché prevedendo che, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del minore, rappresentato dal curatore speciale, le spese eventualmente anticipate dallo Stato siano recuperate a carico del o dei genitori ovvero dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale soccombenti nel giudizio;

dd) sia disciplinato prevedendo il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, tenendo conto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale ed alla sottrazione internazionale di minori;

ee) sia disciplinato dettando autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze, delimitando il campo di intervento nei casi di valutazione delle capacità genitoriali delle parti e della situazione del minore, con espressa previsione di audio o audio-video registrazione di ogni incontro di consulenza in cui sia presente un minore;

ff) sia disciplinato prevedendo la possibilità per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, quale ausiliario del giudice, un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

gg) sia disciplinato dettando disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale, e alla nomina del curatore speciale ovvero di ausiliario del giudice;

hh) sia disciplinato prevedendo il riordino della disciplina di cui agli articoli 156 e 316-*bis* del codice civile, all'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, introducendo un unico procedimento che richiami quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, relativamente agli aspetti procedurali e dall'articolo 156 del codice civile quanto alla assenza di limiti per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;

ii) sia disciplinato prevedendo il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

jj) sia disciplinato prevedendo nei procedimenti di cui alla lettera *a)* puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuti dai responsabili del servizio socio-assistenziale;

kk) sia disciplinato prevedendo la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera *a)* e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

ll) sia disciplinato prevedendo l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, per il divorzio su domanda congiunta e concluso da sentenza, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e prevedendo il deposito a cura delle parti di dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare e l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico della stessa parte al momento dell'udienza;

mm) sia disciplinato prevedendo che il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera *a)*:

1) sia introdotto con ricorso davanti alla corte d'appello nel cui distretto ha sede il tribunale di primo grado;

2) sia fissata l'udienza dal presidente nel rispetto dei termini minimi a difesa di cui all'articolo 163-*bis* del codice di procedura civile, ridotti della metà, e stabilito il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza;

3) siano stabiliti termini per la costituzione delle parti ridotti rispetto a quelli previsti per l'appello ordinario;

4) sia attribuita la possibilità al presidente, al momento della fissazione dell'udienza e della nomina del consigliere relatore, di acquisire d'ufficio tutte le relazioni aggiornate dei servizi sociali eventualmente incaricati;

5) non siano applicabili le preclusioni istruttorie di cui all'articolo 345 del codice di procedura civile;

6) siano pronunciabili provvedimenti provvisori urgenti;

7) sia prevista la possibilità, al momento della fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, di assegnare, su richiesta delle parti, termini anteriori alla data dell'udienza per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;

7) sia deciso con sentenza in camera di consiglio, anche ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile;

8) per quanto non diversamente previsto, sia disciplinato secondo la disciplina dell'appello ordinario;

nn) sia disciplinato prevedendo che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche ai sensi dell'articolo 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

6. Istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

L'intervento legislativo proposto risponde all'esigenza unitariamente avvertita di unificare le competenze in materia procedimenti relativi a persone, minori e famiglie.

La modifica ordinamentale proposta avrà positivi effetti sul numero di procedimenti. La concentrazione delle competenze in un'unica autorità giudiziaria ridurrà il numero complessivo dei procedimenti civili pendenti, che secondo le disposizioni vigenti sono spesso instaurati sia dinanzi al tribunale per i minorenni sia dinanzi al tribunale ordinario (il riferimento è in particolare ai giudizi *ex* articoli 330 ss c.c.). Inoltre, la creazione di un unico tribunale altamente specializzato, con sezione distrettuale e più sezioni circondariali, permetterà l'adozione di orientamenti interpretativi uniformi nell'intero distretto, assicurando maggiore prevedibilità delle decisioni, con certa riduzione del contenzioso, potendo la prevedibilità dell'esito dei procedimenti (in particolari di quelli che non presentano particolari difficoltà) stimolare le parti a raggiungere accordi all'esito della crisi della relazione familiare, da concludere anche al di fuori delle aule giudiziarie, con certo incremento del ricorso alle convenzioni di negoziazione assistita in materia familiare di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'attribuzione alla costituenda sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie del ruolo di giudice di secondo grado, competente per le impugnazioni avverso i provvedimenti conclusivi del giudizio di primo grado, emessi dalle sezioni circondariali, avrà un notevole effetto deflattivo sui procedimenti iscritti nelle corti di appello, le cui sezioni specializzate in materia di famiglia e minori vedranno ridotto il carico di lavoro in maniera rilevante. Dato atto dell'elevato numero di procedimenti pendenti dinanzi la corte di appello, la modifica proposta porterà a liberare risorse per affrontare la definizione dell'arretrato pendente. Infine, la previsione di un unico rito per la trattazione delle controversie civili in materia di persone, minori e famiglie, ispirato al principio di concentrazione, avrà l'effetto di ridurre notevolmente i tempi di definizione dei futuri procedimenti civili che verranno proposti dinanzi all'istituendo tribunale, effetto sicuramente amplificato dalla creazione di una magistratura, giudicante e requirente, altamente specializzata, assegnata in via esclusiva alla trattazione della materia.

Al momento le competenze civili in materia di minori e famiglia sono distribuite tra il tribunale per i minorenni e il tribunale ordinario, con sovrapposizioni di accertamenti e possibile rischio di adozione di provvedimenti contrastanti. Si pensi ai casi di condotte gravemente pregiudizievoli per la prole o di violenza domestica poste in essere da un genitore in danno dell'altro. Tali fattispecie, nella prassi, generano diversi procedimenti che allo stato pendono dinanzi a due autorità giudiziarie e sono seguiti da due diversi uffici di Procura, quella ordinaria e quella minorile. In molti casi viene, infatti, istaurato: un procedimento, spesso su iniziativa del pubblico ministero minorile, dinanzi al tribunale per i minorenni *ex* articoli 330 e 333 c.c. a tutela del minore che abbia subito condotte pregiudizievoli o violenza, anche nella forma della violenza assistita; un procedimento dinanzi al tribunale ordinario per la disciplina dell'affidamento della prole (che potrà essere di separazione, divorzio o affidamento del figlio quando nato da genitori non coniugati), nel quale è interveniente necessario il pubblico ministero ordinario. Il coordinamento di questi procedimenti risulta essere difficile e, in applicazione della normazione vigente, non evita il rischio di giudicati potenzialmente contrastanti e di duplicazione di accertamenti istruttori, di comparizioni delle parti e di ascolti del minore dinanzi alle diverse autorità giudiziarie.

L'unicità della materia e l'esigenza, avvertita anche in campo sovranazionale, di formare magistrati, giudicanti e requirenti, avvocati ed operatori specializzati nella materia delle persone, dei minori e delle famiglie, impongono di prevedere l'istituzione di un unico organo giudicante e di un unico organo requirente, competente per ogni procedimento che riguardi queste materie.

Tra le possibili scelte organizzative, si intende privilegiare la creazione di un tribunale specializzato che possa proseguire la positiva esperienza maturata dai tribunale per i minorenni nel settore del penale minorile, considerato un modello da seguire per l'efficacia del recupero dei minorenni, e superando, con la concentrazione di ogni procedimento civile dinanzi ad un'unica autorità giudiziaria, le pregresse difficoltà realizzatesi a causa della suddivisioni di competenze, in parte sovrapponibili, tra tribunali ordinari e tribunali per i minorenni.

La denominazione del costituendo tribunale specializzato cerca di riassumerne le competenze. Il nuovo ufficio giudiziario verrà denominato "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" in quanto concentrerà le competenze in materia di persone (oggi prevalentemente attribuite al giudice tutelare presente presso i tribunali ordinari), di minori e di famiglie, termine volutamente indicato al plurale, per dare evidenza alla molteplicità di modelli familiari presenti nell'attuale contesto sociale.

Il modello organizzativo prescelto si articola nella creazione di un unico tribunale che verrà realizzato in ogni sede di corte di appello e di sezione di corte di appello, con una distribuzione territoriale sostanzialmente sovrapponibile rispetto a quella degli attuali tribunali per i minorenni. L'unico tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie avrà un'articolazione distrettuale alla quale saranno attribuite tutte le competenze per i procedimenti penali minorili e per la sorveglianza, nonché le attribuzioni civili che maggiormente necessitano di gestione centralizzata (si pensi ai procedimenti di adozione, a quelli di sottrazione internazionale di minori o alla materia dei minori stranieri non accompagnati) e tante articolazioni circondariali corrispondenti alle sedi, in cui in ciascun distretto di corte di appello sono presenti i tribunali ordinari. Le sezioni circondariali saranno competenti per i procedimenti civili che maggiormente richiedono prossimità con l'utenza, quali i giudizi c.d. *de potestate* di cui agli articoli 330 e 333 c.c. (competenza attualmente distribuita tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario), di separazione, di divorzio (sia tra i coniugi sia tra le parti dell'unione civile), di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, per la determinazioni degli alimenti, ma anche tutti i procedimenti di accertamento dello stato e della capacità delle persone (con esclusione delle cause aventi ad oggetto l'accertamento della cittadinanza per le quali resteranno applicabili le vigenti disposizioni) e per la tutela degli adulti vulnerabili (competenze ora attribuite, in prevalenza, al giudice tutelare).

La presenza di una sezione distrettuale e di più sezioni circondariali nell'ambito dello stesso tribunale permetterà di superare un limite, presente nell'attuale disciplina della materia, derivante dalla mancata previsione della reclamabilità di gran parte dei provvedimenti provvisori emessi nel corso dei giudizi. Come noto, solo le ordinanze presidenziali emesse nei procedimenti di separazione e divorzio e i provvedimenti c.d. *de potestate* (*ex* articoli 330 ss. c.c.) sono allo stato reclamabili, mentre non lo sono, salve sporadiche eccezioni, quelli adottati nel corso della fase istruttoria dei procedimenti di separazione e divorzio e la maggioranza dei provvedimenti provvisori adottati nell'ambito dei giudizi camerali contenziosi (si pensi ai provvedimenti provvisori per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio). E' di immediata evidenza il rilevante impatto che provvedimenti di tale natura possono provocare, soprattutto quando riferiti

alla disciplina dell'affidamento dei minori, persone in crescita, per le quali il trascorrere del tempo ha una rilevanza fondamentale nello sviluppo.

La creazione di un tribunale specializzato con le diverse articolazione, distrettuale e circondariale, permetterà di conservare le specificità del tribunale per i minorenni ma di assicurare, oltre alla concentrazione delle tutele oggi frammentate, la prossimità rispetto all'utenza, altro requisito fondamentale per la corretta gestione del contenzioso che attiene a diritti fondamentali delle persone e delle famiglie, e di liberare risorse per rendere, come detto, reclamabili tutti i provvedimenti provvisori con contenuto decisorio, molti dei quali possono avere immediato effetto nella crescita dei minori.

La soluzione organizzativa proposta consente di razionalizzare le risorse, in quanto la presenza di pubblici ministeri e di giudici altamente specializzati, assegnati in via esclusiva alla trattazione dei procedimenti relativi alle persone, ai minori ed alle famiglie, permetterà di prevedere che tutte le decisioni attribuite alla competenza delle sezioni circondariali possano essere assunte dal tribunale in composizione monocratica. Le reclamabilità dei provvedimenti provvisori di contenuto decisorio (con esclusione, quindi, dei provvedimenti meramente istruttori, di nomina del CTU o che dispongano altri accertamenti) adottati dal giudice della sezione circondariale assicurerà il vaglio della decisione da parte di altro giudice dello stesso tribunale, ma assegnato alla sezione distrettuale.

Quanto al regime delle impugnazioni viene previsto che i provvedimenti che definiscono i giudizi emessi dal giudice circondariale potranno essere impugnati dinanzi alla sezione distrettuale del medesimo tribunale, con presumibile accelerazione dei tempi di definizione del giudizio stante il notorio carico gravante sulle corti di appello. Solo i provvedimenti che definiscono il giudizio adottati, come giudice di prima istanza, nella materia civile e penale dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie saranno impugnabili dinanzi alla sezione di corte di appello per i minori. Resterà invariato il regime del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti definitivi emessi o dalle sezioni distrettuali come giudici del secondo grado o dalle corti di appello. Viene espressamente prevista la possibilità di proporre ricorso *ex* articolo 111 Cost. avverso i provvedimenti provvisori emessi *ex* articoli 330 e 333 c.c. dalla sezione distrettuale all'esito di reclamo proposto nei confronti del provvedimento emesso dalla sezione circondariale, in quanto idonei a produrre effetti pregiudizievoli per i minori, incidendo su diritti personalissimi e di primario rango costituzionale, cristallizzando normativamente il recente orientamento della Suprema Corte da tempo auspicato (cfr. Cass., sent. nn. 28099/2018 e 10777/2019).

La modifica proposta si inserisce nel quadro più complessivo del riordino dei riti, con introduzione di un rito uniforme per tutti i procedimenti civili in materia di persone, minori e famiglie, con superamento delle differenze processuali che si traducono in discriminazioni sostanziali, essendo attualmente previste diverse disposizioni per la trattazione dei procedimenti relativi ai figli nati da genitori coniugati e non coniugati. Per la disciplina del rito uniforme si richiamano i criteri di delega contenuti nell'articolo 15 bis della presente proposta di legge delega.

Passando all'analisi dei singoli principi di delega proposti, la lettera *a)* dispone l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, indicando che lo stesso si articolerà in una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte di appello, ed in diverse sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di tribunale ordinario.

La lettera *b)* prevede il trasferimento di tutte le competenze penali e di sorveglianza dei tribunali per i minorenni alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e solo di parte delle competenze civili individuate, come sopra detto, nelle competenze che maggiormente necessitano di una valutazione accentrata. Saranno quindi attribuite alle sezioni distrettuali dell'istituendo tribunale i procedimenti relativi all'adozione di minori, anche in casi di minori stranieri non accompagnati, e alla sottrazione internazionale di minori.

Secondo quanto stabilito dalla lettera *c)*, tutte le altre competenze civili oggi attribuite al tribunale ordinario ed al tribunale per i minorenni (diverse da quelle indicate nella lettera *b)*) verranno attribuite alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tra queste, limitando l'indicazione ai soli procedimenti civili statisticamente più ricorrenti, verranno assegnati i procedimenti di separazione, di scioglimento del matrimonio e dell'unione civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio, i procedimenti per l'affidamento ed il mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, ma anche i procedimenti cd. *de potestate* (articoli 330 ss.. c.c.) nonché quelli per la determinazione degli alimenti. Le sezioni circondariali saranno competenti anche per tutti i procedimenti in materia di azioni sullo stato (escluse le cause attinenti al riconoscimento o all'attribuzione della cittadinanza, che resteranno tra le competenze dei tribunali ordinari) nonché per i procedimenti attualmente assegnati al giudice tutelare, tra i quali le amministrazioni di sostegno, che rappresentano i procedimenti di elezione per la tutela degli adulti vulnerabili.

Le lettere da *d)* a *g)* dettano disposizioni relative al presidente della sezione distrettuale, ai presidenti delle sezioni circondariali ed ai magistrati che verranno assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, indicando le specifiche valutazioni di professionalità che dovranno essere possedute per essere assegnati a tali funzioni, escludendo che possano essere assegnati magistrati di prima nomina e stabilendo che la specifica competenza maturata nelle materie di competenza dell'istituendo tribunale sia considerata titolo preferenziale per l'assegnazione. In considerazione della specifica professionalità che dovrà contraddistinguere i magistrati assegnati al costituendo tribunale e nella consapevolezza delle ricorrenti assenze giustificate e scoperture degli organici che possono verificarsi in ogni tribunale, è previsto che il presidente della sezione distrettuale possa applicare i magistrati dell'una all'altra sezione, anche per la definizione di singoli procedimenti, con criteri predeterminati nelle tabelle di organizzazione dell'ufficio, e prevedendo al fine di alleviare il disagio di magistrati che potrebbe essere, seppure per periodi determinati, contemporaneamente assegnati alla sezione distrettuale ed ad una sezione circondariale dello stesso tribunale la possibilità di tenere le udienze con scambio note scritte o con collegamento da remoto, in modo da assicurare il servizio senza prevedere spostamenti, con autorizzazione a tenere l'udienza da remoto in luogo diverso dall'ufficio giudiziario.

Le lettere *h)* ed *i)* indicano quali saranno le funzioni dei magistrati onorari attualmente presenti nei tribunali per i minorenni, che oltre a continuare a comporre il collegio nei procedimenti per i quali è prevista la loro presenza (per esempio, penale minorile, adozione, sottrazione internazionale), comporranno l'ufficio per il processo che verrà costituito presso ciascuna sezione distrettuale e circondariale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. L'ufficio per il processo verrà organizzato sul modello di quelli presenti nei tribunali ordinari. La presenza dei magistrati onorari minorili, dotati di specifiche competenze, permetterà di assegnare agli stessi compiti ulteriori e diversi, finalizzati a fornire al giudice specifico ausilio per adempimenti per i

quali è richiesta la professionalità propria dei giudici onorari minorili (si pensi all' attività di conciliazione delle parti, di ascolto del minore, di informazione alla mediazione familiare, ma anche a compiti di sostegno per i minori e per le parti, quali l'agevolazione della ripresa delle relazioni tra un genitore ed il figlio quando interrotte).

I criteri di delega previsti nelle lettere *j)* e *k)* specificano che, per le competenze attualmente assegnate al tribunale per i minorenni in materia di diritto penale minorile e per la sorveglianza, attribuite come detto alle sole sezioni distrettuali, vengano confermate le disposizioni vigenti.

La lettera *l)* prevede che, nei procedimenti civili che rientreranno nella competenza delle sezioni circondariali, il tribunale giudicherà in composizione monocratica, mentre le sezioni distrettuali, nelle materie civili di loro competenza, giudicheranno in composizione collegiale. Per i procedimenti in materia di adozione è previsto che il collegio sia integrato dai magistrati onorari.

La lettera *m)* prevede quale criterio di delega che ogni provvedimento che definisce un giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale (prevedendo che il giudice che ha emesso il provvedimento non possa far parte del collegio, previsione necessaria stante la possibilità di applicazione alla sezione distrettuale del giudice assegnato alla sezione circondariale); i provvedimenti adottati dalla sezione distrettuale come giudice di prima istanza saranno impugnabili dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, confermando la normativa vigente. Al fine di assicurare i tre gradi di giudizio è espressamente previsto (alla lettera *n)*) che avverso i provvedimenti emessi in seconda istanza sia proponibile ricorso per cassazione, precisando che è ammesso il ricorso per cassazione *ex* articolo 111 Cost. avverso i provvedimenti c.d. *de potestate*, aderendo a recente e condivisibile orientamento della Suprema Corte (cfr. *supra*).

La lettera *o)* prevede una delle principali innovazioni della riforma, dettando criteri di delega per rendere possibile proporre reclamo avverso tutti i provvedimenti provvisori di contenuto decisorio (con esclusione, per esempio, dei provvedimenti istruttori; cfr. *supra*) adottati dai giudici della sezione circondariale, che saranno reclamabili dinanzi alla sezione distrettuale, che deciderà in composizione collegiale. Ogni provvedimento provvisorio di contenuto decisorio emesso dalla sezione distrettuale, quale giudice di prima istanza, sarà reclamabile dinanzi alla sezione della corte di appello per i minorenni. Da tale regime è esclusa la materia della sottrazione internazionale dei minori, procedimenti per i quali la norma speciale, in aderenza alle convenzioni internazionali che richiedono procedimenti accelerati, prevede la possibilità di proporre immediato ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

La lettera *p)* inserisce la disciplina che prevede l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nel più ampio quadro del riordino dei riti nella medesima materia richiamando, relativamente al rito applicabile per la maggior parte dei procedimenti civili, quello previsto dall'articolo 15-*ter* della presente proposta di legge delega, con il quale è stata prevista delega per la creazione di un unico rito, modellato sui principi di concentrazione e garanzia del contraddittorio.

La lettera *q)* richiama per i procedimenti esclusi dal nuovo rito unificato indicato nella precedente lettera (tra i quali i procedimenti di adozione, sottrazione, disciplina dei minori non accompagnati) le disposizioni vigenti.

Le lettere da *r)* a *t)* dettano criteri di delega per l'istituzione dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il costituendo tribunale. Nei procedimenti a difesa dei minori e nei procedimenti di famiglia, il ruolo del pubblico ministero è determinante, tutelando la parte debole del rapporto familiare, potendo assumere posizioni non solo per la tutela dei minorenni ma di altri soggetti parimenti da tutelare, quali gli adulti vulnerabili. Parimenti fondamentale il ruolo del pubblico ministero nelle azioni di stato. Per questo presso ogni tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie verrà costituito un ufficio di Procura, chiamato ad esercitare le funzioni assegnate nei procedimenti penali dinanzi alla sezione distrettuale e le funzioni assegnate nei procedimenti civili dinanzi alle sezioni distrettuali e circondariali, a seconda delle diverse competenze. Nell'ambito dei procedimenti civili, l'ufficio di Procura svolgerà sia i compiti precedentemente assegnati al pubblico ministero minorile, sia i compiti assegnati al pubblico ministero ordinario ai sensi degli articoli 70 ss. c.p.c. La costituzione di un unico ufficio di Procura competente per tutti i procedimenti civili, che verranno attribuiti al costituendo tribunale, potrà assicurare maggiore specializzazione e superare le attuali difficoltà di coordinamento, oggi presenti nei casi in cui pendano contemporaneamente procedimenti dinanzi al tribunale ordinario ed a quello per i minorenni (cfr. *supra*). La concentrazione del ruolo a tutela del minore e delle parti deboli in capo ad un unico ufficio di Procura porterà a migliorare l'efficacia dell'azione, con indiretti effetti anche sul numero di procedimenti pendenti. Nei principi di delega in esame viene stabilito, in analogia con quanto previsto per i magistrati di futura assegnazione a funzioni decidenti, che non possano essere assegnati al costituendo ufficio di Procura magistrati di prima nomina, essendo previsto il conseguimento almeno della prima valutazione di professionalità. Viene, inoltre, previsto che il procuratore della Repubblica debba essere scelto tra magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità.

Le lettere da *u)* a *v)* dettano principi di delega per la iniziale costituzione degli organici sia di magistrati, requirenti e giudicanti, sia di personale amministrativo presso i tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e presso gli uffici di Procura, prevedendo che tutti i magistrati assegnati al tribunale per i minorenni vengano assegnati alla costituenda sezione distrettale del tribunale, e quelli assegnati alle procure minorile vengano assegnati al costituendo ufficio di Procura. I magistrati che nei singoli tribunali eserciteranno, al momento del trasferimento delle funzioni, anche in via non esclusiva, funzioni di giudice della famiglia e tutelare, potranno su loro domanda chiedere di essere assegnati alle sezioni circondariali del costituendo tribunale. In caso di sovrannumero, verrà espletata procedura selettiva nella quale il primo criterio di preferenza sarà rappresentato dalla maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del nuovo tribunale. parimenti, i presidenti dei tribunali per i minorenni diverranno presidenti dei costituendi tribunali ed i procuratori della Repubblica delle Procure presso i tribunali minorili diverranno i procuratori dei costituendi uffici di Procura. Ogni sezione circondariale avrà un presidente di sezione, funzione che potrà essere assegnata, su loro domanda, ai presidenti di sezione che nei singoli tribunali eserciteranno, al momento della creazione del nuovo tribunale, anche in via non esclusiva funzioni di presidente della sezione alla quale era attribuita tale materia; in presenza di un numero di domande superiore ai posti a disposizione verrà espletata procedura selettiva nella quale primo criterio di preferenza sarà la maggiore esperienza precedentemente maturata nelle materie attribuite al costituendo tribunale.

La lettera *w)* stabilisce che siano assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia le dotazioni di personale di cancelleria e le dotazioni materiali.

Con il criterio di delega indicato nella lettera *x)* si prevede la necessaria informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di Procura, con precisa previsione della introduzione della c.d. consolle del magistrato, applicativo del quale sono attualmente dotati gli uffici del tribunale ordinario e delle Procure ordinarie ma non gli uffici minorili.

La lettera *y)* individua la data di entrata in vigore della riforma, successiva alla pubblicazione dei decreti delegati.

Il secondo comma contiene principio di delega generale per operare i necessari coordinamenti nelle nuove disposizioni con quelle preesistenti, e per disciplinare la normativa transitoria.

Articolo 15 *quater*

(Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire il "Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali; la sezione distrettuale sarà costituita presso ciascuna sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello; le sezioni circondariali saranno costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di sede di corte di appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale;

b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera *c)* che verranno trasferite alle sezioni circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dal titolo I e I-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire che il presidente della sezione distrettuale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità e il presidente della sezione circondariale sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità;

e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale e che i magistrati assegnati alle sezioni distrettuali abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e quelli assegnati alle sezioni circondariali almeno la prima valutazione di professionalità, disponendo che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari

con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alle sezioni distrettuali ovvero dei giudici delle sezioni distrettuali alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento della istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo costituito presso le sezioni distrettuali e circondariali del suddetto tribunale;

i) disciplinare struttura, composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo, delineate su quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che comporranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio del processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ascolto del minore e di sostegno ai minorenni ed alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento;

j) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

k) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

l) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nella lettera *c)*: le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica; le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicheranno in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;

m) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale che giudicherà in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenze della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni;

n) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera *m)* possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale delle persone, dei

minorenni e delle famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

o) stabilire che: nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale; ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenze della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte di appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;

p) stabilire per i procedimenti civili elencati nella lettera *a)* l'applicazione del rito unificato in materia di persone minori e famiglia di cui alla lettera *a)* della presente legge delega, salvo quanto previsto dalle lettere *l)*, *m)* e *o)*;

q) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera *p)* si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;

r) istituire l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, trasferendo allo stesso le funzioni dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalità di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

s) stabilire che il procuratore della Repubblica presso il tribunale delle persone, dei minorenni e delle famiglie sia individuato tra i magistrati che hanno conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità;

t) stabilire che i magistrati assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità;

u) stabilire che per la iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro XX giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, sia determinato l'organico dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone per i minorenni e per la famiglie ed alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali con decorrenza dalla data che verrà indicata nei decreti delegati; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per il minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del

costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica della procura della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione sarà prevista fino alla scadenza del termine previsto per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte di appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali mentre i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

v) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate al tribunale per i minorenni siano assegnate alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnate in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnate con provvedimenti del Ministero della giustizia;

w) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;

x) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente articolo abbiano efficacia XX giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del XX, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 con tutte le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.

LUISO FRANCESCO
PAOLO GIUSEPPE
ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI LUCCA
/80005260460
25.05.2021 09:31:33
UTC